

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 40° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	53
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	57
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	63
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	107
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	110
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	136
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	144
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	161
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	177

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Sottocommissioni permanenti**

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	<i>Pag.</i>	183
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri .....	»	184

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	185
--------------------	-------------	-----

**COMMISSIONI RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)  
del Senato della Repubblica****con la****V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
della Camera dei deputati**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

*Presidenza del Presidente della V Commissione Camera*  
Bruno SOLAROLI

*La seduta inizia alle ore 16.*

*ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO RELATIVI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1997-1999, AI SENSI DELL'ARTICOLO 119, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO.*

**Audizione del Governatore della Banca d'Italia.**

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento)  
(R047 000, R46ª, 0001ª)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

*(Così resta stabilito).*

Il Governatore della Banca d'Italia, Antonio FAZIO, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Pongono domande i deputati Antonio MARZANO (Gruppo Forza Italia), Nicola BONO (Gruppo Alleanza Nazionale), Maria CARAZZI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Roberto VILLETTI (Gruppo Rinnovamento Italiano), il senatore Giovanni FERRANTE (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo), i deputati Roberto ROSSO (Gruppo Forza Italia), Mario MICHELANGELI (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Antonio BOCCIA (Gruppo Popolari e Democratici-L'Ulivo), i senatori Antonio Enrico MORANDO (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo) e Giancarlo PASQUINI (Gruppo Sinistra Democrati-

ca-L'Ulivo) e il deputato Raffaele VALENSISE (Gruppo Alleanza Nazionale) cui risponde il Governatore Antonio FAZIO.

*La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19.*

**Audizione di rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti e CIA.**

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento) (R047 000, R46ª, 0001º)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

*(Così resta stabilito).*

Svolgono una relazione sui temi dell'audizione Paolo MICOLINI, presidente della Coldiretti, Augusto BOCCHINI, presidente della Confagricoltura e Alfonso PASCALE, vicepresidente della CIA.

Pongono domande i deputati Antonio BOCCIA (Gruppo Popolari e Democratici-L'Ulivo), Salvatore CHERCHI (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo), Gianfranco MORGANDO (Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo), Gianpaolo DOZZO (Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania), Teresio DELFINO (Gruppo CCD-CDU) e Bruno SOLAROLI, *presidente*, cui rispondono Paolo MICOLINI, presidente della Coldiretti, Augusto BOCCHINI, presidente della Confagricoltura e Alfonso PASCALE, vicepresidente della CIA.

**Audizione di rappresentanti di Lega Nazionale cooperative, Confcooperative e AGCI.**

(Svolgimento dell'audizione ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento) (R047 000, R46ª, 0001º)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

*(Così resta stabilito).*

Svolgono una relazione sui temi dell'audizione Vincenzo MANNINO, segretario generale della Confcooperative, Lelio GRASSUCCI, responsabile relazioni esterne e legislazione della Lega Nazionale cooperative e Cesare SASSANO, membro della presidenza Nazionale dell'AGCI.

Pongono domande i deputati Gianfranco MORGANDO (Gruppo popolari e Democratici-L'Ulivo), Mario MICHELANGELO (Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), Teresio DELFINO (Gruppo CCD-CDU) e Bruno SOLAROLI, *presidente*, cui rispondono Vincenzo MANNINO, segretario generale della Confcooperative, Cesare SASSANO, membro della presidenza Nazionale dell'AGCI e Lelio GRASSUCCI, responsabile relazioni esterne e legislazione della Lega Nazionale cooperative.

*La seduta termina alle ore 21,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**47<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0022<sup>o</sup>)*

Il presidente VILLONE, in relazione alle determinazioni assunte in merito alla nota di aggiornamento del Documento di programmazione economica e finanziaria, con particolare riguardo ai disegni di legge collegati, ritiene comunque importante avviare tempestivamente l'esame del disegno di legge n. 1388, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, ancorchè non più collegato alla manovra di finanza pubblica, riservando a tale sede l'esame di alcuni emendamenti, presentati in ordine al disegno di legge n. 1034, che hanno un accentuato profilo ordinamentale.

Il senatore D'ONOFRIO conferma l'opposizione della sua parte politica alla decisione di collegare alla manovra finanziaria alcuni disegni di legge che incidono sull'ordinamento dei poteri pubblici. D'altra parte, rileva che sul disegno di legge n. 1388 vi è stata una riconsiderazione anche da parte della maggioranza. In ogni caso, egli ritiene che l'ordinamento delle autonomie locali debba essere valutato come di pertinenza della legislazione regionale, in una coerente impostazione federalista. Rileva, infine, la persistente confusione nell'indirizzo legislativo del Governo, in particolare sul riordinamento delle autonomie.

Il senatore SPERONI ritiene che per attribuire alle regioni una piena potestà, anche in materia di enti locali, sarebbe comunque necessario modificare la legislazione vigente. Quanto al disegno di legge n. 1388, si riserva di presentare alcuni emendamenti già proposti in ordine al disegno di legge n. 1034, e quindi ritirati.

Il presidente VILLONE precisa che l'esame del disegno di legge n. 1388 è nella piena disponibilità della Commissione, confermando la sua propensione per una trattazione sollecita, al fine di realizzare un intervento sistematico sulle autonomie locali, che non sarebbe opportuno nell'ambito del testo del disegno di legge n. 1034.

Il senatore ROTELLI invita la Presidenza a programmare i lavori secondo ritmi meno incalzanti, considerata la riduzione del numero dei disegni di legge collegati assegnati alla Commissione. Aggiunge che un approccio frammentario alla riforma della legge n. 142 del 1990 sarebbe incongruo riguardo alla stessa natura di tale legge, che ha contenuti di principio per il sistema delle autonomie: in proposito dichiara il proprio dissenso dall'opinione secondo la quale la materia degli enti locali dovrebbe essere devoluta alla potestà normativa regionale, ciò che non sarebbe possibile a Costituzione vigente e, da parte sua, neppure auspicabile in un nuovo contesto costituzionale.

Il senatore PIERONI auspica che l'esame del disegno di legge n. 1388 costituisca il maggiore impegno della Commissione, una volta esaurito l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria; quanto all'opinione manifestata dal senatore D'Onofrio, la considera estrema e paradossale, in quanto l'ordinamento degli enti locali non è di competenza regionale almeno nell'attuale assetto costituzionale.

A tale riguardo interviene anche il senatore GUERZONI, rammentando l'opposta opinione dello stesso senatore D'Onofrio durante i lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali nel corso della XI legislatura. Egli ritiene opportuno, comunque, introdurre modifiche immediate nell'ordinamento degli enti locali, in attesa della riforma costituzionale.

Il senatore MARCHETTI considera positiva l'esclusione del collegamento alla manovra finanziaria per il disegno di legge n. 1388, condivide l'indirizzo del Presidente sulla programmazione dei lavori della Commissione e ritiene opportuno un coordinamento sostanziale delle disposizioni approvate nell'esame dei disegni di legge n. 1034 e n. 1124, anche al fine di ricollocare alcune di esse nel testo del disegno di legge n. 1388.

Il ministro BASSANINI dichiara che il Governo intende la revisione della legge n. 142 del 1990 come una operazione strettamente connessa alla riforma dell'assetto amministrativo intrapreso già con i disegni di legge n. 1034 e n. 1124, al fine di realizzare pienamente i principi di autonomia e di decentramento anche a Costituzione vigente. Quanto alle potestà regionali in tema di autonomie locali, esse saranno ridefinite in sede di riforma costituzionale, tenendo presente che alcune forme di garanzia per le autonomie locali sono da prevedere anche nei confronti dei poteri regionali. È da ritenere necessaria e urgente, comunque, l'adozione di misure immediate di decentramento e di snellimento dell'attività amministrativa, anche a Costituzione vigente, senza alcun pregiudizio dell'attesa riforma costituzionale.

Il presidente VILLONE propone di concentrare l'attività della Commissione sui disegni di legge n. 1034 e n. 1124 fino al 21 ottobre, data prevista per l'inizio della discussione in Assemblea. Nel frattempo, si potrebbe avviare l'esame del disegno di legge n. 1388, da proseguire con maggiore intensità una volta che il Senato si troverà in sessione di bilancio.

Il senatore ROTELLI osserva che la riforma della legge n. 142 del 1990 esige una elaborazione complessa, auspicabilmente nel concorso di più iniziative. Ritiene, inoltre, che i principi fondamentali della Costituzione e la sua parte prima, con particolare riguardo all'articolo 5, costituiscano un vincolo per i lavori dell'istituenda Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, la cui competenza è limitata alla revisione della seconda parte della Costituzione.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di concludere nelle sedute odierne l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1034, per procedere, eventualmente nella seduta antimeridiana convocata per il giorno successivo, all'illustrazione degli emendamenti presentati sul disegno di legge n. 1124. Per la settimana successiva, prospetta la possibilità di un calendario dei lavori con ritmi meno incalzanti di quelli seguiti nella settimana corrente. Propone, infine, di inserire nell'ordine del giorno per la settimana successiva, anche il disegno di legge n. 1201 e connessi, concernenti la disciplina dei termini per gli adempimenti relativi al rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 9 ottobre.

In ordine all'articolo 21, la Commissione accoglie anzitutto gli emendamenti 21.7 e 21.170, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 21.1 e 21.19, di identico contenuto, il ministro BASSANINI si dichiara contrario, così come il relatore VILLONE. Il senatore PIERONI insiste nel suo emendamento, rilevando una sostanziale riduzione di garanzie procedurali, che non può valicare il limite della tutela di alcuni interessi fondamentali. Il ministro BASSANINI precisa che il sistema concepito con le innovazioni normative in esame, in effetti assicura adeguate garanzie per la tutela ambientale e per salute dei cittadini. Il senatore PELLEGRINO obietta che la devoluzione al presidente della giunta regionale non è a suo avviso compatibile con il rapporto di sostanziale equiordinazione tra autonomie locali e regioni, che si deve ritenere affermato nell'attuale sistema. Il relatore VILLONE considera fondata l'obiezione del senatore Pellegrino. Concorda

anche il senatore PIERONI, che ritira l'emendamento 21.1. L'emendamento 21.9 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.

Il ministro BASSANINI ritiene che il testo dell'articolo 21 possa essere opportunamente integrato con l'emendamento 21.17. Il relatore VILLONE reputa preferibile rimettere a una istanza non coinvolta negli interessi in questione le determinazioni definitive in caso di conflitto. Il senatore SPERONI ritiene che la regione potrebbe essere esclusa quando sia effettivamente coinvolta negli interessi in gioco. Ad avviso del relatore VILLONE, la presenza di enti locali nel procedimento coinvolge necessariamente la regione, almeno sul piano politico e istituzionale. Il senatore SPERONI si sofferma sul meccanismo in esame, chiedendo chiarimenti sul regime applicabile al caso in cui vi sia una maggioranza di amministrazioni dissenzienti; rileva inoltre la mancata previsione di un termine per il caso di sospensione disposta dall'autorità cui è rimessa la questione in caso di dissenso. Il senatore PIERONI ritiene che tali casi siano contemplati nel sistema generale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, in tema di conferenza di servizi. Il senatore FISICHELLA domanda se nel comma 3, capoverso, si debba ritenere compresa anche la tutela del patrimonio storico e artistico. Il ministro BASSANINI ritiene implicita tale previsione, ma si dichiara disponibile a indicarla espressamente; precisa, quindi, che la sospensione prevista nel comma 3-*bis*, introdotto dal comma 2 in esame, non necessita di un termine. Il senatore BESOSTRI ritiene preferibile prevedere la competenza del vertice istituzionale della regione, quando non vi sia un coinvolgimento di interessi dell'ente. La senatrice DENTAMARO considera il testo del disegno di legge suscettibile di assicurare maggiore funzionalità, eliminando i poteri interdittivi ed essendo conforme alla natura istruttoria della conferenza di servizi. Il senatore PELLEGRINO prospetta l'opportunità di escludere la competenza regionale nel comma 4 novellato, ampliando a 30 giorni il termine di cui al comma 3-*bis* introdotto dal comma 2 dell'articolo e introducendo nel predetto comma 4 un riferimento specifico al patrimonio storico e artistico. Concordano sia il ministro BASSANINI che il relatore VILLONE, il quale di conseguenza presenta gli emendamenti 21.19 e 21.21, proponendo anche di accogliere gli emendamenti 21.8 e 21.180, di contenuto identico.

Il senatore D'ONOFRIO osserva che la tutela dell'ambiente e della salute coinvolge direttamente alcune importanti competenze regionali e ritiene che la discussione in corso dimostri ancora una volta la priorità di una rivisitazione della forma di Stato. Concorda in via di principio il relatore VILLONE.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sull'esigenza di salvaguardare le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano. Sulla questione intervengono il relatore VILLONE, il ministro BASSANINI e il senatore PIERONI: infine il relatore VILLONE ritiene che essa possa essere risolta dall'emendamento 21.18. Quanto all'emendamento 21.16 si dichiara viceversa contrario al suo accoglimento.

Il ministro BASSANINI e il senatore PIERONI, precisano, su richiesta del senatore FISICHELLA, che la modifica di cui agli emendamenti

21.8 e 21.180 è resa necessaria dalla normativa comunitaria. La Commissione accoglie con separate votazioni gli emendamenti 21.17 e 21.19. L'emendamento 21.6 è così assorbito. Sull'emendamento 21.21 esprime il suo dissenso il senatore GUERZONI; si associano i senatori SPERONI e DENTAMARO. L'emendamento è poi accolto a maggioranza. La Commissione approva anche gli emendamenti 21.8 e 21.180, di contenuto identico, nonché l'emendamento 21.18.

Gli emendamenti 21.5 e 21.16 sono ritirati dai proponenti e l'emendamento 21.10 è dichiarato decaduto in assenza del proponente. Ritirato l'emendamento 21.15, è ritirato anche l'emendamento 21.20, mentre il 21.11 è dichiarato decaduto in assenza del proponente. Il senatore PIERONI ritira l'emendamento 21.3, l'emendamento 21.12 è dichiarato decaduto in assenza del proponente e sull'emendamento 21.4 si pronuncia negativamente il relatore VILLONE. Seguono in proposito gli interventi dei senatori PIERONI, BESOSTRI, PINGGERA, PELLEGRINO e GUERZONI. Il senatore PIERONI, quindi, ritira l'emendamento. L'emendamento 21.24 è dichiarato decaduto. Sull'emendamento 21.2 si pronuncia in senso contrario il relatore VILLONE, mentre il senatore BESOSTRI ne motiva la finalità. Il relatore VILLONE conferma la sua perplessità e il ministro BASSANINI si riserva una valutazione più approfondita per la discussione in Assemblea, dichiarandosi intanto contrario. Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 21.2 e l'emendamento 21.14 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo 21, nel testo modificato.

All'articolo 22, il MINISTRO esprime il proprio parere favorevole agli emendamenti 22.2, 22.3 e 22.4, che sono approvati. Il RELATORE invita quindi il senatore Besostri a ritirare l'emendamento 22.5, impegnandosi semmai a formulare una norma generale di chiusura sull'argomento considerato, riferita agli enti in condizioni di equilibrio finanziario ovvero in via di risanamento. Il MINISTRO si riserva di valutare la proposta del Relatore. Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento ed è quindi approvato l'articolo 22 nel testo modificato, essendo stati ritirati i restanti emendamenti.

All'articolo 23 il RELATORE ed il MINISTRO si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 23.3, intendendo per «associazioni nazionali delle autonomie locali» l'ANCI e l'UPI. L'emendamento è quindi approvato ed è del pari approvato l'emendamento 23.2, in un nuovo testo riformulato dal ministro Bassanini, con l'intesa che esso si riferisca all'emendamento 23.3 appena accolto dalla Commissione. (emendamento 23.3/1).

Il MINISTRO fa quindi proprio l'emendamento 23.1 presentato dal senatore Marchetti, in quanto tale iniziativa opportunamente ripara ad una lacuna del dettato legislativo. L'emendamento è quindi approvato.

Il senatore SPERONI, riguardo alla parte finale del comma 2, giudica fuorviante la formula riferita agli assegni circolari e limitativa, dal

momento che si potrebbero ritenere esclusi i vaglia cambiari; l'intento della disposizione è invece quello di liberalizzare i mezzi di pagamento. Consente con questa interpretazione il RELATORE, mentre la senatrice DENTAMARO suggerisce di modificare la norma nel senso di ritenere abrogate tutte le prescrizioni che impongano specifici sistemi di pagamento. La Commissione infine accoglie un emendamento soppressivo del Relatore (23.4).

All'articolo 24 interviene il senatore BESOSTRI proponendo di trasferire la disposizione nell'ambito del disegno di legge n. 1388. Il ministro BASSANINI non aderisce a questa richiesta, sostenendo l'opportunità di mantenere l'articolo. Dichiarato decaduto l'emendamento 24.1, sull'emendamento 24.2 si esprimono in senso contrario il RELATORE ed il MINISTRO. L'emendamento stesso è quindi respinto. Il senatore BESOSTRI illustra quindi l'emendamento 24.3, mentre il ministro BASSANINI afferma che l'articolo è maggiormente rispettoso dell'autonomia degli enti locali circa le possibilità da esperire in concreto da costoro. Anche il RELATORE manifesta qualche timore per le società che non nascono vitali e con una pluralità di soci. Per il senatore PELLEGRINO la scelta del *partner* può richiedere operazioni complesse e dovrebbe essere comunque compiuta prima di costituire la società stessa. Di nuovo il ministro BASSANINI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 24.3, con riserva di valutarlo ai fini dell'esame in Assemblea. Anche il RELATORE, riconoscendo l'esistenza del problema, conviene con il Rappresentante del Governo. L'emendamento stesso è quindi ritirato, è dichiarato decaduto l'emendamento 24.5, mentre sull'emendamento 24.4 il MINISTRO rivolge una domanda di chiarimento; a lui risponde il senatore BESOSTRI ritenendo che la formulazione vigente sia troppo limitativa, in quanto riferita al solo capitale dell'ente locale. Il senatore GUERZONI invita a considerare anche il caso di società già esistenti. Secondo il MINISTRO, la normativa vigente già comprende tale ipotesi. Il RELATORE si esprime in senso favorevole, facendo riserva di eventuale coordinamento. L'emendamento 24.4 è quindi approvato.

Il RELATORE illustra quindi l'emendamento 24.6, attinente alle aziende speciali e finalizzato a rimuovere le vigenti limitazioni nella titolarità delle farmacie. L'emendamento è quindi approvato. È approvato l'articolo 24 nel testo modificato.

All'articolo 25, il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento 25.1, evidenziando esso una normativa a carattere troppo particolareggiato. La senatrice DENTAMARO sostiene di condividere la prima parte dell'emendamento, sulla quale anche il ministro BASSANINI si esprime in senso favorevole. Il senatore BESOSTRI ritira la seconda parte e l'emendamento è quindi accolto, nella parte aggiuntiva di alcune parole al primo periodo, comma 1, capoverso. È approvato l'articolo 25 nel testo modificato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 25.0.1 che si riferisce alla costruzione di parcheggi a cura di soggetti privati, nel sottosuolo o nel piano terreno di stabili posti dei centri urbani. La disciplina vigente ha

incontrato varie difficoltà ed egli assicura che l'innovazione proposta, rivolta a rendere applicabili le agevolazioni anche ai parcheggi costruiti a breve distanza dalle abitazioni, non presenta controindicazioni di carattere urbanistico ed ambientale. I senatori PIERONI e PARDINI avanzano alcune richieste di chiarimento, a cui risponde il RELATORE. Il ministro BASSANINI suggerisce di riformulare l'emendamento stesso, limitandolo alla sua parte finale (25.0.1 nuovo testo). Elenca quindi le facilitazioni previste dalla cosiddetta legge Tognoli, dietro richiesta del senatore D'ONOFRIO. Il RELATORE aggiunge che i parcheggi considerati mantengono un regime pertinenziale, per quanto essi siano distanziati rispetto all'abitazione. Il senatore SPERONI segnala l'opportunità di poter realizzare tali opere anche oltre il limite dei 500 metri e propone un interrogativo circa le modalità di misurazione di tale distanza. Anche secondo il senatore BESOSTRI questi parcheggi conservano un regime pertinenziale, per cui non possono essere alienati separatamente dall'immobile principale; sarebbe altresì opportuno applicare le agevolazioni previste anche ai parcheggi realizzati all'aperto. Il RELATORE si dichiara però contrario non intendendo modificare l'impianto normativo vigente. Favorevole il senatore PINGGERA, l'emendamento è quindi approvato nel testo riformulato.

È approvato l'articolo 26, al quale non erano stati presentati emendamenti.

All'articolo 27 il ministro BASSANINI, soffermandosi riguardo agli emendamenti 27.3, 27.5 e 27.6, osserva che l'impostazione seguita dal Governo è quella di accordare maggiore autonomia agli enti locali e flessibilità di applicazione, pur individuando un nucleo di norme inderogabili; le proposte di modifica tendono invece a mantenere un maggior numero di vincoli a carico degli enti stessi. Il senatore MAGGIORE chiarisce che le proprie iniziative mirano a garantire principalmente i cittadini nella loro qualità di contribuenti; ritira comunque l'emendamento 27.6. Il RELATORE aggiunge che l'ente locale, in virtù dell'articolo 27, non è comunque esonerato dall'esigenza di applicare criteri di corretta amministrazione. Il senatore D'ONOFRIO, tenuto conto della rilevante dimensione assunta dalla finanza locale, propone di riferire questa materia al disegno di legge n. 1388. Il sottosegretario VIGNERI richiama l'attenzione sul differimento di termini previsto dall'ultimo comma dell'articolo 27, la cui mancata, tempestiva entrata in vigore potrebbe determinare qualche difficoltà agli enti locali. Il senatore GUERZONI dubita dell'utilità di estendere il novero dei principi da considerare come immediatamente applicabili, senza compiere a tale proposito un adeguato approfondimento, fermo restando la possibilità di riconsiderare l'argomento nell'ambito del disegno di legge n. 1388.

Il RELATORE invita quindi i presentatori di emendamenti, compreso il Governo, a ritirare le proposte di modifica, affidando al Ministro il compito di riesaminare la questione in vista del dibattito in Assemblea. Concorde il senatore MAGGIORE. Anche il MINISTRO accoglie tale invito, riservandosi di proporre aggiunte o sottrazioni riferite alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995. Assicura che il Governo è

molto sensibile al buon funzionamento della finanza locale a tutela dei contribuenti, ma non può nemmeno ignorare le esigenze di specificità che presentano le situazioni locali. Sono pertanto ritirati gli emendamenti 27.3, 27.5, 27.6 e 27.2.

Il senatore BESOSTRI illustra quindi l'emendamento 27.1, il quale tende tra l'altro a rimuovere la possibilità di affidamento senza gara del servizio di tesoreria, aspetto che tiene conto della disciplina comunitaria. Il RELATORE si dichiara contrario, in quanto l'espletamento della gara alimenta talora delle difficoltà. Nel successivo dibattito intervengono ripetutamente i senatori D'ONOFRIO, PIERONI, BESOSTRI e PELLEGRINO, il sottosegretario VIGNERI nonché il MINISTRO, il quale concorda con il Relatore ma si dice disponibile a consultare le associazioni interessate. Il senatore BESOSTRI ritira quindi l'emendamento 27.1, con riserva di sua ripresentazione in Assemblea. È approvato l'articolo 27.

È ritirato il subemendamento 27.0.1/1. Il RELATORE si dichiara contrario all'emendamento 27.0.1, mentre il sottosegretario VIGNERI propone di rinviare l'esame di tale materia al disegno di legge n. 1388. Il senatore BESOSTRI richiama l'attenzione sul comma 2, lettera a), dell'emendamento stesso, in materia di diritto di accesso. Intervengono ancora i senatori PELLEGRINO e PIERONI e quindi il senatore BESOSTRI ritira i primi due commi dell'emendamento con riserva di loro ripresentazione in Assemblea. Il MINISTRO si dice disponibile a riconsiderare la questione nell'ambito del disegno di legge 1388, ma non escluderebbe la possibilità di approvare fin d'ora la norma di cui al comma 3 dell'emendamento, facendola propria e riferendola all'articolo 26. Ritiene invece priva di valenza normativa tale disposizione il RELATORE, sostenendo egli che tale profilo attiene prevalentemente alla cultura dell'amministrazione. Posto separatamente in votazione il comma 3 dell'emendamento 27.0.1, esso viene respinto.

All'articolo 28, è dichiarato decaduto l'emendamento 28.2, mentre l'emendamento 28.3 è fatto proprio dal senatore PELLEGRINO, il quale sostiene che l'articolo, se approvato, renderebbe oltre modo difficile l'accoglimento di richieste di sospensiva da parte del giudice amministrativo. L'emendamento consente invece di bilanciare le esigenze contrapposte. Il RELATORE si dice fortemente contrario alla norma, giudicata non accettabile per le amministrazioni appaltanti. Il ministro BASSANI NI reputa preferibile l'emendamento 28.1, che induce nelle parti una qualche cautela nel promuovere istanze di sospensione. A suo avviso l'iniziativa potrebbe utilmente completare l'articolo 28. Il RELATORE ribadisce la propria posizione contraria, in quanto il ricorrente si può avvalere di tale strumento per finalità improprie.

Il senatore PIERONI esprime il timore che l'articolo 28 pregiudichi gravemente la tutela, degli interessi diffusi, come quelli di cui si fanno portavoce le associazioni ambientaliste. Chiede pertanto al Ministro di consentire all'accantonamento della disposizione, che dovrebbe essere riferita al disegno di legge n. 1388. Sulla questione intervengono nuova-

mente il senatore PELLEGRINO, il sottosegretario VIGNERI e il RELATORE. Secondo la senatrice DENTAMARO gli emendamenti conseguono l'effetto di alterare la partecipazione alla gara; motiva quindi la sua contrarietà e si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo 28, dubitando dell'efficacia di strumenti speciali in materia cautelare, istituiti da rimettere invece al prudente apprezzamento del giudice. Si associa a queste considerazioni il senatore PELLEGRINO. Per il senatore LUBRANO DI RICCO l'imposizione di una cauzione pregiudica gli interventi delle associazioni ambientaliste, alle quali sarebbe di fatto precluso l'accesso alla giustizia amministrativa. Il senatore BESOSTRI sostiene che l'articolo 28 è in contrasto con la normativa comunitaria che gli emendamenti tendono invece a recepire, contemperando le contrapposte esigenze; il ricorso alla polizza fideiussoria è, in definitiva, già previsto dalla legislazione vigente. Il RELATORE, nel ribadire il proprio avviso contrario, invita i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti in vista dell'esame in Assemblea. Il senatore PIERONI rivolge a sua volta al Governo la raccomandazione a riformulare l'articolo 28 alla luce del dibattito intervenuto, bilanciando le diverse esigenze. Conviene in tal senso il ministro BASSANINI.

Il senatore D'ONOFRIO manifesta anch'egli un'opinione contraria all'articolo 28, in quanto esso può da un lato essere interpretato come contrastante con le posizioni fatte valere dalle associazioni ambientaliste, mentre dall'altro l'imposizione di una cauzione, prevista dagli emendamenti, rischia di penalizzare altri interessi. Anche a suo avviso è preferibile rimettersi all'apprezzamento del giudice amministrativo. Mentre il RELATORE aggiunge che l'istituto della sospensione tutela prevalentemente gli interessi dei ricorrenti, il sottosegretario VIGNERI accoglie l'invito a riformulare la disposizione eventualmente in vista della seduta notturna della Commissione. Il ministro BASSANINI, comprendendo che l'articolo 28 può alimentare perplessità in vari settori, auspica che attraverso una sua nuova formulazione si possa tutelare in modo adeguato tutti gli interessi in gioco, compresi quelli rappresentati dalle pubbliche amministrazioni. L'esame della disposizione e dei relativi emendamenti è quindi accantonato.

È approvato l'emendamento 28.0.1. All'articolo 29, ritirati gli emendamenti 29.1 e 29.3, il RELATORE suggerisce una riformulazione dell'emendamento 29.2, sulla quale concorda il senatore ANDREOLLI. Riserve avanza il senatore PINGGERA, mentre la senatrice PASQUALI dissente rispetto al testo originario dell'emendamento 29.2, ma si dice favorevole al nuovo testo proposto dal Relatore. È quindi approvato l'emendamento 29.2 nella nuova formulazione.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta notturna la Commissione riprenderà l'esame degli articoli precedentemente accantonati. Il sottosegretario VIGNERI segnala l'opportunità di comprendere nell'ambito del disegno di legge in discussione alcune disposizioni, come quelle in materia elettorale, contenute nel disegno di legge n. 1388, atteso che esso, in conseguenza delle risoluzioni approvate in data odierna dalle due Camere, non è più collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034****Art. 21.**

*Al comma 1, nel capoverso sopprimere l'ultimo periodo.*

**21.7** PIERONI, BORTOLOTTO, PETTINATO

**21.170** IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

**21.1** PIERONI, BORTOLOTTO, SEMENZATO

**21.9** MARCHETTI

*Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: «Alla comunicazione devono essere allegati gli atti e i documenti della conferenza».*

**21.5** PIERONI, BORTOLOTTO, SEMENZATO

*Al comma 2, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il Presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva».*

**21.17** SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «dieci giorni», con le altre: «trenta giorni».*

**21.6**

PIERONI, BORTOLOTTI, SEMENZATO

*Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: «ambientale» con le parole: «dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico».*

**21.19**

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso, sostituire al terz'ultimo rigo le parole: «della giunta» con le altre: «del consiglio».*

**21.10**

MARCHETTI

*Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole da: «o il presidente della regione» fino alla fine del capoverso medesimo.*

**21.21**

IL RELATORE

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al DPCM 27 dicembre 1988».*

**21.8**

PIERONI, BORTOLOTTI, PETTINATO

**21.180**

IL GOVERNO

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».*

**21.18**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della regione si esprimono entro il termine di novanta giorni. Decorso tale termine, la determinazione di conclusione del procedimento si intende acquisita in senso favorevole».*

**21.16**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 5, capoverso, sopprimere il comma 2.*

**21.20** PIERONI, BORTOLOTTO, SEMENZATO

**21.11** MARCHETTI

*Al comma 5, capoverso, nel comma 1, al sesto rigo, sopprimere la parola: «iniziale».*

**21.15** SPERONI, PREIONI

*Sopprimere il comma 6.*

**21.3** PIERONI, BORTOLOTTO, SEMENZATO

**21.12** MARCHETTI

*Al comma 8, capoverso, nel secondo periodo, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «due».*

**21.4** PIERONI, BORTOLOTTO, SEMENZATO

*Al comma 8, capoverso, nel secondo periodo, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «tre».*

**21.24** MARCHETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. In tutti i casi in cui le decisioni delle conferenze di servizi, gli accordi di programma ed i patti territoriali previsti nel presente articolo comportano variazioni o deroghe agli strumenti urbanistici vigenti o adottati da oltre centottanta giorni, ai vincoli ambientali e paesaggistici ed attengono ad immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, occorre l'esplicito assenso preventivo, o in sede di ratifica delle decisioni, accordi e patti, dei comuni interessati. La ratifica è presunta in caso di omessa impugnazione da parte del comune innanzi alla giurisdizione amministrativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione delle decisioni, accordi e patti».

**21.2** BESOSTRI, PIERONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. In tutti i casi in cui le decisioni delle conferenze di servizi, gli accordi di programma ed i patti territoriali previsti nel presente articolo comportano variazioni o deroghe agli strumenti urbanistici vigenti o adottati da oltre centottanta giorni, ai vincoli ambientali e paesaggistici ed attengono ad immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939, occorre l'esplicito assenso dei comuni interessati alle decisioni, accordi e patti».

**21.14**

MARCHETTI

**Art. 22.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del comparto regioni ed enti locali» con le parole: «personale delle regioni e delle autonomie locali».*

**22.2**

IL GOVERNO

**22.3**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «del comparto regioni ed enti locali», con le seguenti: «delle regioni e degli enti locali».*

**22.4**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «ed agli enti che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22 comma 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».*

**22.5**

BESOSTRI

**22.7**

ELIA

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonchè agli enti che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22 comma 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».*

**22.6**

BESOSTRI

**22.8**

ELIA

*Sopprimere il comma 2.*

**22.1**

MARCHETTI

**Art. 23.**

*All'emendamento 23.3, al comma 1, sostituire le parole da: «e agli enti locali» fino alla fine del comma con le seguenti: «agli enti locali e ai loro consorzi».*

**23.3/1**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e alle autonomie locali di utilizzare, per la riscossione di tributi, sanzioni pecuniarie o altro, forme di pagamento ricorrendo al sistema bancario o postale, anche mediante strumenti elettronici o informatici».

**23.3**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e agli enti locali» fino alla fine del comma con le seguenti: «agli enti locali e ai consorzi di utilizzare, per la riscossione di tributi, imposte e tasse, sanzioni pecuniarie od altro, forme di pagamento ricorrendo al sistema bancario o postale, o riscossione diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici».*

**23.2**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, dopo le parole: «di pagamento a favore,» inserire le seguenti: «delle Regioni e»*

**23.1**

MARCHETTI

*Al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e dagli assegni circolari».*

**23.4**

IL RELATORE

**Art. 24.**

*Sopprimere l'articolo.*

**24.1**

MARCHETTI

*Al comma 1, capoverso, nell'alinea, al primo rigo, dopo la parola: «possono», inserire le seguenti: «con deliberazione consiliare e»; nel medesimo alinea, sopprimere le parole da: «e al fine di» fino alle parole: «legge 30 maggio 1994, n. 474».*

**24.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:*

*«3-quater. In sede di costituzione gli enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino all'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta da un unico socio pubblico locale. In tal caso la stima peritale prevista dall'articolo 2343 del codice civile può essere compiuta dopo la costituzione della società, ma prima della alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.*

*3-quinquies. L'inizio della attività è subordinato all'alienazione di azioni pari almeno al quarto del capitale sociale, con le modalità previste dal regolamento di cui agli articoli 12, comma 1 della legge n. 498 del 1992 e 4 del decreto-legge n. 26 del 1995, convertito dalla legge n. 95 del 1995 nel caso che il capitale pubblico di enti locali territoriali non debba essere maggioritario per disposizione statutaria».*

**24.3**

BESOSTRI, PIERONI

*Sopprimere il comma 2.*

**24.5**

SCHIFANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 22, comma 3, la lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituita:

“e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati”».

**24.4**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.»

**24.6**

IL RELATORE

### **Art. 25.**

*Al comma 1, capoverso, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «previa diffida da notificare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'esecuzione d'ufficio»;

*aggiungere, alla fine del medesimo capoverso, i seguenti periodi:* «L'esecuzione d'ufficio è sospesa di diritto in caso di ricorso notificato entro 30 giorni dalla comunicazione con contestuale richiesta di sospensione della diffida. La sospensione di diritto opera fino alla camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del ricorso. La sospensione di diritto non opera in caso di spazi ed aree pubbliche soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici, storico-monumentale e archeologici».

**25.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali)*

1. Il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 è così sostituito:

«I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato ovvero nei locali siti al piano terreno, an-

che in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. Tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai 500 metri.»

**25.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai 500 metri.»

**25.0.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

**Art. 27.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) articoli 19, 21 e 22;»

**27.3**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) articoli da 33 a 37».

**27.5**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, lettera g), dopo le parole: «articoli da 50», sono inserite le seguenti parole: «eccettuato il comma 2:»; dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il comma 5 dell'articolo 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è abrogato nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione»; nel comma 3, dopo la parola: «lettere», inserire: «a)».*

**27.1**

BESOSTRI, PIERONI, MARCHETTI, DUVA

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) articoli da 109 a 120;»

**27.6**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, aggiungere le seguenti lettere:*

g-bis) articolo 58, comma 2;

l-bis) articolo 111.

**27.2**

IL GOVERNO

*All'emendamento 27.0.1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il difensore civico comunale può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti del comune contrari a norme statutarie, regolamentari o che violino leggi statali o regionali».

**27.0.1/1**

BESOSTRI, DUVA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Disposizioni sulla partecipazione)*

1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: «1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nonchè può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti del comune viziati da incompetenza o che violino norme procedurali previste dallo statuto»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le parole: «salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore»;

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 23 è così sostituito: «Art. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici o dei soggetti gestori di pubblici servizi»;

b) all'articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Il giudice può, anche in via cautelare, ordinare ai soggetti di cui all'articolo 23, di sospendere la conclusione del procedimento in sen-

so sfavorevole all'interessato nel caso di impugnazione del diniego del diritto di accesso finalizzato alla partecipazione ad un procedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 7 a 11.

6-ter. I ricorsi previsti dal comma 5, sono esenti da bollo e non necessitano di assistenza di un procuratore legale o avvocato in ogni stato e grado del giudizio».

3. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

**27.0.1**

BESOSTRI, PIERONI, DUVA

### **Art. 28.**

*Al comma 1, quarto rigo, sopprimere le parole: «ovvero di interventi in regime di cofinanziamento comunitario» e, in fine, le parole: «o dell'intervento».*

**28.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice amministrativo, ove riconosca la sussistenza di un danno grave per il ricorrente, subordina il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sospensione alla prestazione di cauzione anche mediante polizza fideiussoria».*

**28.3**

MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa al diniego od all'accoglimento dell'istanza di sospensione, il giudice amministrativo può disporre a carico delle parti la prestazione di una cauzione ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 27 maggio 1975, n. 166. Il giudice amministrativo può altresì subordinare il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sospensione alla prestazione di cauzione, anche mediante polizza fideiussoria. Con la sentenza il giudice amministrativo dispone in ordine alla cauzione in relazione alla soccombenza».*

**28.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni sulla commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146)*

1. L'articolo 12, comma 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è così sostituito: «5. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese anche in deroga a disposizione sulla contabilità generale dello Stato, sono approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione».

**28.0.1**

IL GOVERNO

**Art. 29.**

*Sopprimere l'articolo.*

**29.1**

ANDREOLLI

**29.3**

SPERONI, PREIONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29.**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 11, 15, 17, 23, 24 e 27 della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità delle stesse nel rispetto dei propri statuti e delle norme di attuazione».

**29.2**

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

**29.2** (Nuovo testo)

IL RELATORE

**Titolo del disegno di legge**

*Sopprimere la parola: «immediato».*

**Tit.1**

SPERONI

**48<sup>a</sup> Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 21,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si procede alla trattazione degli emendamenti concernenti i commi 8 e 9 dell'articolo 8, precedentemente accantonati.

Il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI si dichiarano contrari agli emendamenti soppressivi del comma 8 (8.14, 8.33, 8.36, 8.56), che sono successivamente respinti.

Il senatore D'ONOFRIO interviene sulla proposta di istituire la figura del direttore generale nei comuni: egli si dichiara favorevole, precisando che dovrebbe trattarsi di una funzione gestionale, non assimilabile a quella di controllo formale e di legalità, tale pertanto da non essere intercambiabile con quella del segretario comunale, anche per i comuni minori; paventa, al riguardo, improprie sovrapposizioni e conseguenti inconvenienti gestionali.

Il ministro BASSANINI considera pertinente l'osservazione del senatore D'Onofrio e dichiara che il Governo intende consentire ai comuni, nella loro autonomia, di adottare una modalità di direzione amministrativa per sua natura diversa dalle funzioni proprie del segretario dell'ente, con competenze di natura organizzativa, che a volte possono essere rinvenute nelle persone che attualmente svolgono le funzioni di segretario comunale. Lo scopo della innovazione è di aumentare l'efficienza e l'efficacia amministrativa, anche con metodi aziendali. Il Governo, inoltre, intende correggere le disposizioni inserite nel disegno di legge, sopprimendo, con l'emendamento 8.29, la distinzione tra i comuni maggiori

e quelli di minori dimensioni, pur consapevole che negli enti minori non vi sarà frequentemente la necessità della nuova figura gestionale.

Il relatore VILLONE condivide le osservazioni sulla differenza tra la nuova figura direttiva e quella del segretario che non sono fungibili, ma che corrispondono a diverse esigenze e in particolare, quanto al direttore generale, alla necessità di coordinare l'azione amministrativa nell'ambito di organizzazioni complesse, laddove negli organismi di minore entità la stessa funzione potrebbe essere di fatto resa superflua dal maggior controllo esercitato dal sindaco e dagli assessori.

Il senatore ELIA chiede chiarimenti sulla possibilità di coincidenza nella stessa persona delle funzioni di direttore generale e segretario dell'ente. Ad avviso del RELATORE, le due funzioni non sarebbero cumulabili.

Il ministro BASSANINI ricorda il principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, introdotto con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e ormai consolidato nella legislazione vigente, ancorchè suscettibile di adattamenti e perfezionamenti. Egli non condivide l'opinione secondo la quale nelle piccole entità organizzative la gestione amministrativa possa essere esercitata direttamente dai responsabili politici.

Il relatore VILLONE precisa di non aver voluto manifestare tale orientamento. Prosegue il ministro BASSANINI, rilevando che anche nelle piccole realtà organizzative la gestione amministrativa va distinta dalla responsabilità politica.

Il sottosegretario VIGNERI ritiene indiscutibile la necessità di mantenere la figura del segretario dell'ente, che nelle minori dimensioni potrebbe esercitare anche le funzioni di direzione amministrativa propria del direttore generale.

Il senatore MAGGIORE ricorda che nei comuni di maggiori dimensioni vi sono anche i dirigenti, ritiene che l'innovazione in esame sia più pertinente alla riforma della legge n. 142 del 1990, recata dal disegno di legge n. 1388: in ogni caso, la scelta del vertice amministrativo da parte del sindaco, in piena autonomia, è già prevista dall'articolo 9, che innova profondamente il sistema di nomina dei segretari comunali, potendosi pertanto attribuire a questa stessa figura anche le funzioni di vera e propria direzione amministrativa dell'ente, mentre una duplicazione sarebbe foriera di notevoli inconvenienti funzionali.

La senatrice DENTAMARO condivide l'impostazione enunciata dal ministro Bassanini, fondata sulla separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, che però trova contraddetta dall'istituzione della nuova figura, alla quale è connaturato un rapporto fiduciario con il sindaco, denotato dal suo potere di nomina e di revoca; sarebbe sufficiente, a suo avviso, la costituzione dell'ufficio di *staff*, di cui all'articolo 6, per assicurare il necessario raccordo tra direzione politica e gestione ammi-

nistrativa. Sul piano funzionale, inoltre, il direttore generale avrebbe spazi limitati, considerata la riserva normativa statutaria e regolamentare.

Il senatore ELIA considera quale principio generale dell'ordinamento la distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e si dichiara perplesso sul conferimento della determinazione di nominare il direttore generale a un regolamento di giunta, piuttosto che a un regolamento consiliare. Paventa, inoltre, inconvenienti funzionali, soprattutto per la confusione di ruoli con il segretario comunale, nonché per le possibili frustrazioni professionali e di carriera che ne potrebbero derivare, a danno dell'amministrazione. In particolare, ritiene opportuno riformulare il comma 2 del nuovo articolo 51-*bis*.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che l'articolo 9 prevede un nuovo sistema di nomina dei segretari comunali, che ne assicura anche la mobilità; quanto alle possibili frustrazioni professionali e di carriera, precisa che il segretario dell'ente non ha funzioni di direzione amministrativa.

Il senatore PELLEGRINO rileva che nell'esperienza concreta la burocrazia comunale molto spesso risulta inadeguata al compito di attuare in via amministrativa l'indirizzo politico che il sindaco e la giunta intendono realizzare in conformità al loro programma elettorale. Tale disfunzione trae origine anche dal tradizionale sistema di reclutamento e di avanzamento in carriera dei funzionari degli enti locali. L'innovazione in esame potrebbe consentire ai responsabili politici eletti dai cittadini di adottare uno strumento di indirizzo delle attività amministrative, da verificare successivamente nella sua efficacia.

Il senatore PIERONI ritiene necessario accentuare la distinzione tra il direttore generale e il segretario comunale e richiama l'attenzione sull'opportunità di fissare un termine breve entro il quale la giunta possa disporre la nomina del direttore.

Il senatore BESOSTRI ritiene che nei comuni di grandi dimensioni la figura del direttore generale possa risolvere problemi di frammentazione amministrativa, mentre in alcune realtà minori vi potrebbero essere esigenze di impulso dinamico all'amministrazione, soprattutto quando vi sia un forte impatto di fattori esterni sull'istituzione locale. Occorre nondimeno distinguere nettamente tra la nuova figura gestionale e quella del segretario dell'ente, eliminando ogni soglia dimensionale.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che il dinamismo amministrativo possa essere incrementato dalla mobilità degli stessi segretari comunali e provinciali, mentre l'introduzione di una figura nuova e diversa potrebbe determinare conflittualità pericolose.

Il senatore D'ONOFRIO osserva che il nuovo sistema elettorale per i comuni e le province, con l'elezione diretta del sindaco e del presidente, ha modificato i presupposti sui quali si fondava gran parte della legge n.

142 del 1990 ed esige in particolare una maggiore corrispondenza tra le attese di governo locale efficace ed incisivo e gli strumenti attuativi dell'indirizzo politico. Occorre pertanto distinguere le responsabilità gestionali dalle funzioni di consulenza giuridica, incoraggiando l'inserimento della nuova figura direttiva.

Concorda il relatore VILLONE.

Il senatore GUERZONI ritiene opportuna una definizione non detagliata dei compiti del direttore generale, comunque ben distinti da quelli del segretario comunale, che può essere ricondotto alle sue funzioni proprie, dalle quali spesso ha esorbitato anche per sollecitazione del sindaco e della giunta. In tal modo, sarebbe valorizzato il contenuto professionale degli stessi segretari comunali, che in alcuni casi potrebbero assumere anche le nuove funzioni gestionali. Quanto al limite dimensionale, rileva che anche in alcuni comuni con popolazione ridotta vi sono complessi problemi di governo locale.

Il senatore ELIA precisa che il suo orientamento è favorevole ad istituire il *city manager*, dubitando esclusivamente della compatibilità, in certe situazioni, con la figura del segretario dell'ente e paventando motivi di conflittualità interna.

Il senatore ARLACCHI ritiene fondata la preoccupazione del senatore Elia, sia in ragione dell'esperienza delle organizzazioni burocratiche, sia per considerazioni di principio sull'assetto funzionale della pubblica amministrazione. Quanto alla soglia dimensionale, ritiene inadeguato e anacronistico un criterio fondato sulla consistenza demografica e richiama l'attenzione sulla circostanza che la gran parte dei comuni con popolazione minore sono concentrati nel Nord del paese, dove la realtà sociale ed economica è peraltro più dinamica e complessa che nelle regioni meridionali.

Il senatore ROTELLI, favorevole ad istituire la figura del direttore generale, ritiene che essa debba essere prevista dallo statuto dell'ente, e non dal regolamento. Si sofferma poi criticamente sulla formulazione del testo, quanto ai compiti del direttore generale e si dichiara contrario alla previsione di limiti quantitativi.

La senatrice BARBIERI considera matura una innovazione come quella in esame, soprattutto dopo la modificazione del sistema elettorale: essa corrisponde a sollecitazioni provenienti dalle autonomie locali e può essere realizzata efficacemente distinguendo tra la figura del direttore e quella del segretario ed eliminando ogni soglia dimensionale.

Il relatore VILLONE riassume i contenuti della discussione e prospetta l'opportunità di considerare anche la temporaneità dell'incarico, in riferimento al mandato del sindaco e del presidente della provincia. Segue un'ulteriore discussione sull'individuazione di un criterio dimensionale, con particolare riguardo alla proposta contenuta nell'emendamento 8.32, che fa riferimento a criteri valutativi: i senatori D'ONO-

FRIO, ROTELLI, PIERONI, ANDREOLLI, PELLEGRINO e GUERZONI, il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI intervengono in proposito, convenendo sull'opportunità di non prevedere un limite dimensionale.

Quanto alla fonte normativa nella quale dovrebbe essere prevista la figura del direttore generale, il ministro BASSANINI ritiene che gli statuti non costituiscono l'atto più pertinente, perchè si darebbe luogo ad un irrigidimento del sistema.

Il senatore PINGGERA si pronuncia per un rapporto a termine, corrispondente al mandato elettivo e suscettibile di revoca.

Il relatore VILLONE, quindi, presenta l'emendamento 8.100, corrispondente alle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Annunciano voto favorevole i senatori DENTAMARO e MAGGIORE.

Si pronuncia positivamente il ministro BASSANINI.

La Commissione approva l'emendamento. Sono pertanto assorbiti o preclusi gli altri emendamenti relativi al comma 8 dell'articolo 8. L'emendamento 8.47 è dichiarato decaduto.

Si passa all'esame dell'articolo 9, già accantonato.

Sono dichiarati decaduti, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 9.7, 9.37 e 9.79.

Quanto all'emendamento 9.87, il senatore D'ONOFRIO osserva che le determinazioni assunte in merito all'articolo 8, comma 8, rendono a suo parere inadeguato il sistema di nomina dei segretari comunali previsto nell'articolo 9 e la loro stessa configurazione professionale. In una prospettiva di riforma, si dovrebbe pervenire a istituire una figura di consigliere giuridico, in parte analoga a quella svolta dall'Avvocatura dello Stato, per assicurare i controlli interni di legittimità, una volta ridotti i controlli esterni. Ferma restando la salvaguardia delle posizioni acquisite, si dovrebbe concepire un nuovo sistema di reclutamento, preferibilmente su base regionale, recidendo ogni rapporto con l'amministrazione statale.

Il relatore VILLONE si dichiara d'accordo e sottolinea che il segretario comunale è sostanzialmente un consulente giuridico, da porre alle dipendenze del comune o da mantenere in rapporto di servizio con lo Stato, assicurando in tal modo un'opportuna mobilità.

Il senatore ROTELLI ritiene impropria la definizione funzionale di cui al comma 1, capoverso, primo periodo e considera opportuno limitare l'ambito di riferimento per le indicazioni contenute nella lettera c) dello stesso capoverso. Il ministro BASSANINI considera utile una pre-

cisazione dei compiti del segretario comunale, al quale dovrebbe essere attribuita una funzione di garanzia. Il sottosegretario VIGNERI sottolinea che i segretari comunali hanno una professionalità tipica, che dovrebbe essere valorizzata. Sul contenuto da attribuire alle funzioni dei segretari comunali intervengono nuovamente i senatori PINGGERA, GUERZONI e ANDREOLLI, nonché il relatore VILLONE.

Quanto al sistema di nomina, la senatrice DENTAMARO preferirebbe fissare in legge i requisiti professionali e prevedere la possibilità di nomina, in piena autonomia, da parte dell'ente locale, senza alcun albo nazionale o territoriale.

Il relatore VILLONE considera particolarmente interessante tale soluzione, che peraltro è estremamente radicale e difficilmente praticabile. Anche il senatore PIERONI invita a operare con gradualità e prudenza. Il senatore D'ONOFRIO prospetta una soluzione intermedia, che contempla l'eliminazione dell'albo nazionale e l'istituzione di albi territoriali, su base regionale, incardinati presso i Commissariati del Governo, con piena mobilità territoriale. Il relatore VILLONE condivide tale soluzione, mentre il sottosegretario VIGNERI si dichiara contraria.

Il relatore VILLONE, nel far proprie le indicazioni del senatore D'Onofrio, e tenendo conto della discussione svolta, presenta gli emendamenti 9.100, 9.200, 9.300, 9.400 e 9.500.

Essi sono approvati dalla Commissione, con separate votazioni.

Quanto all'emendamento 9.14, già presentato dal relatore, il senatore ROTELLI dichiara la sua piena adesione e considera inopportuna l'istituzione di una ulteriore scuola presso il Ministero dell'interno. Il sottosegretario VIGNERI ricorda che la Scuola superiore dell'interno è una sede formativa prestigiosa, che ha già una sezione autonoma per i segretari comunali e considera importante prevedere una strumentazione specifica per la formazione dei funzionari degli enti locali. Il relatore VILLONE condivide il giudizio positivo sulla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno ma non ritiene opportuno determinare per legge un sistema esclusivo di formazione per i segretari comunali e provinciali. Il senatore PIERONI si dichiara favorevole all'emendamento 9.14, che successivamente viene accolto dalla Commissione.

Gli altri emendamenti all'articolo 9 si intendono decaduti, ritirati, assorbiti o preclusi.

La Commissione approva quindi l'articolo 9 nel testo modificato.

Si riprende l'esame dell'articolo 28, precedentemente accantonato. Il senatore PELLEGRINO ne prospetta una riformulazione, che contempla il bilanciamento degli interessi, ma prevede comunque l'ipotesi di una cauzione. A questa seconda parte della modifica indicata dal senatore PELLEGRINO si dichiarano contrari sia il relatore VILLONE che il senatore PIERONI, il quale sottolinea che la rappresentazione in giudizio

degli interessi diffusi è una conquista civile che non potrebbe essere compensata con mezzi monetari. Il ministro BASSANINI ricorda l'origine dell'articolo 28, proposto al Consiglio dei ministri dal Ministro del bilancio, in ragione del notevole ritardo nell'accesso ai cofinanziamenti comunitari, causato da controversie spesso pretestuose attivate su impulso di imprese concorrenti. Egli comprende la preoccupazione del senatore Pieroni e si impegna a perseguire una formulazione più adeguata per la discussione in Assemblea, dichiarandosi intanto disponibile a sopprimere l'articolo 28. Il RELATORE, quindi, presenta un emendamento soppressivo dell'articolo (28.100), che viene approvato dalla Commissione. Sono di conseguenza preclusi gli altri emendamenti all'articolo 28.

Viene quindi approvato anche l'emendamento 28.0.1.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 1,05 dell'11 ottobre.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034****Art. 8.**

*Sopprimere il comma 8.*

**8.14**

MARCHETTI

**8.33** (Identico all'em. 8.14)

MAGGIORE, SCHIFANI

**8.36** (Identico all'em. 8.14)

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**8.56** (Identico all'em. 8.14)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 8, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Art. 51-bis. - (Direttore generale). 1. Nelle province e nei comuni il regolamento può prevedere un direttore generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.

2. Il direttore generale è nominato, e può essere revocato, dal sindaco o dal presidente della provincia, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, per una durata non superiore a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo hanno nominato».

**8.100**

IL RELATORE

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle province e nei comuni il regolamento può prevedere che sovrintenda alla gestione dell'ente un direttore generale».*

**8.28**

IL GOVERNO

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo capoverso, con il seguente:*

«3. Nei comuni che non abbiano provveduto alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal segretario comunale».

**8.15**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» con le altre: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti».*

*Conseguentemente, nel comma 3 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «con popolazione inferiore a 30.000 abitanti» con le altre: «con popolazione inferiore a 3000 abitanti».*

**8.16**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 8, capoverso, nel comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prevedere», inserire le seguenti: «in casi di particolare complessità, dimensione e quantità dei servizi erogati».*

**8.32**

SCHIFANI

*Al comma 8, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «Presidente della provincia», inserire le seguenti: «su proposta della giunta».*

**8.44**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Al comma 8, capoverso, nel comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o, qualora il regolamento lo preveda, un dirigente assunto con contratto a tempo determinato».*

**8.45**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Al comma 8, capoverso, sopprimere il comma 3.*

**8.29**

IL GOVERNO

*Al comma 9, capoverso, dopo la parola: «finanziario», inserire le seguenti: «sono pubblicati nell'albo pretorio».*

**8.47**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Dal 1° gennaio 1997 cessano di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni».

**8.0.1**

SPERONI, PREIONI

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.7**

MACERATINI, FISICHELLA, LISI, PASQUALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: "1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dipendente dell'ente, assunto secondo le norme dell'ente medesimo.";

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 5 è così sostituito: "5. Le vigenti disposizioni sui segretari comunali e provinciali si applicano in quanto compatibili con le norme della presente legge".

2. I segretari comunali e provinciali che non optino, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo stato giuridico di dipendente di ente locale, cessano allo scadere del termine, dalla carica e dalle funzioni e vengono collocati a disposizione del Ministero dell'interno».

**9.37**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 1 è così sostituito: "1. I comuni e le province hanno un segretario titolare, con la qualifica di dirigente, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia, iscritto in apposito albo regionale istituito presso ogni regione"».

**9.79**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «da 2», con le altre: «da 1».*

*Conseguentemente, nel capoverso, premettere il seguente comma:*

«1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, iscritto in un albo nazionale, articolato su base regionale».

**9.87**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «esercita» fino a: «provincia»; nel secondo periodo, sopprimere la parola: «alta».*

**9.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, nonché di direzione apicale dell'ente, per assicurare e garantire la conformità all'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata all'esclusiva potestà degli enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale».*

**9.4**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, nonchè di direzione apicale dell'ente, per assicurare la conformità all'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata all'esclusiva potestà degli enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale».*

**9.33**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.52** (Identico all'em. 9.33)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, dopo la parola: «provincia», inserire le seguenti: «e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti».*

**9.71**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, alinea, dopo le parole: «ordinamento giuridico», inserire le seguenti: «esprimendo motivato parere tecnico amministrativo sugli atti deliberativi e i provvedimenti amministrativi».*

**9.34**

RIGO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) può rogare contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;»;*

*al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: «delegatagli» con la seguente: «conferitagli».*

**9.27**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) può rogare contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;».*

**9.51**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla cui formazione non abbia partecipato».*

**9.2**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, lettera c), dopo la parola: «attribuitagli», inserire le parole: «dalla legge» e sostituire la parola: «delegatagli» con l'altra «conferitagli».*

**9.200**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, lettera c), sostituire la parola: «delegatagli» con l'altra: «conferitagli».*

**9.50**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) presiede l'ufficio di controllo interno del comune o della provincia;*

*c-ter) propone al sindaco o al presidente della provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36;*

*c-quater) presenta ogni anno al consiglio comunale o provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».*

**9.49**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*«c-bis) può proporre al sindaco o al presidente della provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36;*

*c-ter) presenta ogni anno al consiglio comunale o provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».*

**9.64**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «un vicesegretario», con le altre: «uno o più vicesegretari».*

**9.88**

D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, PAROLA, MELE

*All'emendamento 9.29, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora un comune sia retto temporaneamente da un commissario, il potere di nomina spetta a quest'ultimo».*

**9.29/1**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, viene assegnato alla sede in conformità alla proposta del sindaco fra gli iscritti alla sezione nazionale o territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-bis, secondo le risultanze di apposita commissione tecnica, nominata e presieduta dal sindaco, su specifiche terne designate dagli organismi maggiormente rappresentativi degli enti locali e della categoria dei segretari. La commissione tiene conto dei titoli di studio, di cultura e della professionalità nonché della particolare idoneità alla sede di segreteria interessata».

**9.29**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.48** (Identico all'em. 9.29)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti alla sezione territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-bis».*

**9.72**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sopprimere le parole: «che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione».*

**9.89**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del sindaco, del presidente della provincia o del segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del sindaco o del presidente ovvero dalla nomina del segretario. La procedura di collocamento a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il segretario può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli, con meccanismi atti a garantire criteri e procedure di carattere oggettivo, assistite da pubblicità e garanzia di contraddittorio».

**9.30**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del sindaco, del presidente della provincia o del segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del sindaco o del presidente ovvero dalla nomina del segretario. La procedura di collocamento a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il segretario, previo contraddittorio e tenuto conto anche della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, presentato dal funzionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n.29, può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli».

**9.47**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il segretario può essere revocato anche successivamente dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, con l'indicazione specifica dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza delle direttive impartitegli, con il rispetto di procedure assistite da pubblicità e garanzia del contraddittorio».*

**9.5**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso, nel comma 5, sopprimere le parole da: «qualora» fino a: «ovvero».*

**9.70**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 5, dopo la parola: «compromesso» inserire le seguenti: «per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza delle direttive impartitegli».*

**9.69**

SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato»; nel medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è posto a disposizione del consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonchè per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede il Segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre Pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente al servizio del consiglio o dei comitati di gestione»; nel medesimo comma, terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare», nonchè le parole da: «detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi»; nel medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.21**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato».*

**9.59**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «ed è posto a disposizione del consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonchè per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede il Segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre Pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente al servizio del consiglio o dei comitati di gestione».*

**9.60**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare» e le parole da: «detratti» fino alla fine del periodo.*

**9.57**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli oneri diretti e riflessi relativi al pagamento al segretario del suddetto trattamento economico tabellare, fanno carico all'ente che ne ha richiesto il collocamento a disposizione o la revoca».*

**9.56**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.55**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Il regolamento di cui all'articolo 52-bis, comma 5, disciplina la costituzione di un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, determinato nella misura massima del 5 per cento sul trattamento economico complessivo del segretario dell'ente, da attribuire al consiglio di gestione dell'albo».

**9.46**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. A partire dal 1° gennaio 1997, il segretario comunale o provinciale dipendono esclusivamente dalle amministrazioni comunali o provinciali secondo le rispettive competenze. Il comune e la provincia stipulano con il segretario comunale o provinciale un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato. I segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 1° gennaio 1997, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare diritto di opzione per adeguare i loro contratti di lavoro ai ruoli dirigenziali delle rispettive amministrazioni comunali o provinciali».

**9.86**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 1, capoverso, nel comma 7, sostituire le parole da: «ai sensi del», fino a: «comunali e provinciali», con le parole: «ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».*

**9.10**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario regionale iscritto in apposito albo regionale. La regione con propria legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per l'iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo regionale preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge regionale disciplina inoltre le modalità del concorso degli enti locali, alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1».

**9.26**

RIGO

*Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito, presso ogni regione, l'albo regionale dei segretari comunali e provinciali nel quale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo sono iscritti in apposite sezioni, in base alle classificazioni indicate nelle tabelle A e B allegate al presente articolo. L'albo regionale è articolato in sezioni, nelle quali gli iscritti sono distinti per qualifica e per classe ai sensi delle succitate tabelle A e B. Ciascun segretario può essere iscritto in non più di tre albi regionali e a non più di tre sezioni territoriali dell'albo».

TABELLA A

**CLASSE DEI COMUNI E QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI**

COMUNI CLASSE POPOLAZIONE	DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE
Classe I/A oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/A
Classe I/B da 65.000 a 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe I/B
Classe II da 3.000 a 65.000 abitanti	Segretario comunale generale di classe II
Classe III fino a 3.000 abitanti	Segretario comunale

## TABELLA B

CLASSE DELLE PROVINCE E QUALIFICHE  
DEI SEGRETARI PROVINCIALI

PROVINCE CLASSE POPOLAZIONE	QUALIFICA
Classe I/A Città metropolitane e province con popolazione superiore a 400.000 abitanti	Segretario provinciale generale di classe I/A
Classe I/B Tutte le altre province	Segretario provinciale generale di classe I/B

**9.80**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 1, sopprimere la lettera a) e, alla lettera b), dopo la parola: «territoriali», inserire le parole: «su base regionale, incardinate presso i commissariati del Governo», nonchè sostituire le parole da: «negli enti diversi» fino alla fine della medesima lettera b) con le parole: «provinciali e comunali».*

**9.300**

IL RELATORE

*Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 2.*

**9.400**

IL RELATORE

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «amministrato dal consiglio», inserire le seguenti: «presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato».*

**9.63**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, al quarto rigo, sostituire la parola: «destinati» con l'altra: «designati».*

**9.3**

BESOSTRI, PIERONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani» con le seguenti: «uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'UNCEM», e sopprimere le parole: «e da tre componenti designati dal Ministro dell'interno».*

**9.74**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole: «e da tre componenti designati dal Ministro dell'interno».*

**9.75**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «da tre componenti designati dal Ministro dell'interno», con le seguenti: «da due componenti designati dal Ministro dell'interno e da un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».*

**9.11**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «da tre componenti designati dal Ministro dell'interno», con le seguenti: «da due componenti designati dal Ministro dell'interno».*

**9.61**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: «Ministro dell'interno», con le seguenti: «Ministero dell'interno».*

**9.16**

MACERATINI, FISICHELLA, LISI, PASQUALI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sostituire l'ultimo periodo con le parole: «Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato».*

**9.68**

SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.62**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ciascuna sezione territoriale dell'albo è amministrata da un comitato presieduto dal Commissariato del Governo presso la regione e composto altresì da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie, da un rappresentante della regione, e da un componente designato dal Ministro dell'interno».

**9.500**

IL RELATORE

*Al comma 2, capoverso, nel comma 3 sostituire le parole da: «un rappresentante» fino a: «dell'interno», con le seguenti: «due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie, da un componente designato dal Ministro dell'interno e da un componente designato dalla Presidenza del consiglio dei ministri».*

**9.12**

D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE

*Al comma 2, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «due rappresentanti», e sopprimere le parole: «da un componente designato dal Ministero dell'interno».*

**9.76**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 52-bis di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'ente presso cui prestano servizio, i vice segretari comunali e provinciali che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno 5 anni le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».

**9.31**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, i vicesegretari comunali e provinciali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni anche non continuativi le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».*

**9.6**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo, nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'ente presso cui prestano servizio, i vicesegretari comunali e provinciali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 5 anni le relative funzioni, e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale».*

**9.45**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».*

**9.77**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i dirigenti con almeno 5 anni di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali».*

**9.13**

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, sostituire le parole: «Con regolamento da emanarsi», con le seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato uno specifico regolamento»; conseguentemente, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le altre: «che disciplina» e sopprimere il comma 3 dell'articolo.*

**9.38**

MACERATINI, FISICHELLA, PASQUALI, LISI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» con le seguenti: «dal consiglio di cui al comma 2».*

**9.78**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, dopo le parole: «da emanarsi», inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno».*

**9.43**

MAGGIORE, SCHIFANI

**9.66** (Identico all'em. 9.43)

SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: «organi di amministrazione dell'albo» inserire le seguenti: «dei segretari comunali e provinciali»; nel medesimo periodo sostituire le parole: «e in fasce professionali» con le seguenti: «di idoneità» e le parole: «Il passaggio fra le fasce professionali» con le seguenti: «il passaggio fra le sezioni di idoneità»; al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6».*

**9.22**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.53** (Identico all'em. 9.22)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 2, capoverso, nel comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di centoventi giorni successivi alla» con le altre: «dopo il termine di centoventi giorni dalla».*

**9.1**

MARCHETTI

*Al comma 2, capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il regolamento dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscono il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

**9.23** (Identico agli em. 9.44 e 9.65)

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 2, capoverso, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per il proprio funzionamento l'albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compresa quella della scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi di diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

**9.39**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, reca altresì norme transitorie per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche degli aventi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo anche disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

**9.65** (Identico all'em. 9.23)

SCHIFANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il regolamento di cui al comma 3 dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli eventi titolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

**9.44** (Identico all'em. 9.23)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Sopprimere il comma 4.*

**9.14**

IL RELATORE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «che provvederà al suo funzionamento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «La scuola dei segretari comunali e provinciali provvede al suo funzionamento utilizzando le quote dei proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, assegnate dal consiglio di gestione dell'albo. L'articolo 13-quater della legge 13 marzo 1991, n. 80 è abrogato».*

**9.28**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

**9.42** (Identico all'em. 9.28)

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, in via transitoria,».*

**9.84**

SPERONI, PREIONI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «i segretari comunali e provinciali iscritti nei ruoli nazionale e provinciale,» con le seguenti: «nelle sezioni corrispondenti alle classi di enti alla cui assegnazione, in base all'ordinamento vigente, possono partecipare. I segretari idonei nei concorsi alle segreterie generali di seconda classe, nonché i segretari con almeno sei anni di servizio che abbiano superato l'esame di idoneità in apposito concorso per colloquio bandito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'interno, sono iscritti nella sezione corrispondente».*

**9.40**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle sezioni corrispondenti alle classi di enti alla cui assegnazione, in base all'ordinamento vigente, possono partecipare, i segretari idonei nei corsi alle segreterie generali di seconda classe nonché i segretari con almeno sei anni di servizio che abbiano superato l'esame di idoneità in apposito concorso per colloquio bandito entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'interno, che sono iscritti nella sezione corrispondente».*

**9.32**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, su richiesta, i dirigenti e funzionari di cui al comma 4 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Gli iscritti di diritto nell'albo provvisorio entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 52-bis, potranno richiedere l'applicazione degli istituti di mobilità verso altre amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali».*

**9.15**

D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.41**

MAGGIORE, SCHIFANI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 52-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto ai sensi del comma 2 del presente articolo, disciplina la costituzione di un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e determinato nella misura massima del 5 per cento del trattamento economico complessivo del segretario dell'ente da attribuire al consiglio di gestione dell'albo».

**9.24**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**9.73**

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

*Sopprimere il comma 7.*

**9.67**

SCHIFANI

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trattamento economico può essere integrato da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali».*

**9.85**

SPERONI, PREIONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Per il proprio funzionamento l'Albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compresa quella scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

**9.25**

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

## **Art. 28.**

*Al comma 1, quarto rigo, sopprimere le parole: «ovvero di interventi in regime di cofinanziamento comunitario» e, in fine, le parole: «o dell'intervento».*

**28.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice amministrativo, ove riconosca la sussistenza di un danno grave per il ricorrente, subordina il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sospensione alla prestazione di cauzione anche mediante polizza fideiussoria».*

**28.3**

MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa al diniego od all'accoglimento dell'istanza di sospensione, il giudice amministrativo può disporre a carico delle parti la prestazione di una cauzione ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della legge 27 maggio 1975, n. 166. Il giudice amministrativo può altresì subordinare il diniego dell'accoglimento dell'istanza di sospensione alla prestazione di cauzione, anche mediante polizza fidejussoria. Con la sentenza il giudice amministrativo dispone in ordine alla cauzione in relazione alla soccombenza».*

**28.1**

BESOSTRI, PIERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni sulla commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146)*

1. L'articolo 12, comma 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è così sostituito:

«5. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese anche in deroga a disposizione sulla contabilità generale dello Stato, sono approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione».

**28.0.1**

IL GOVERNO

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**34ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*indi del Vice Presidente*

SENESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia  
MIRONE.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CIRAMI sostiene che il testo del disegno di legge da lui presentato deve essere integrato con la seguente frase finale relativa al testo novellato del comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale: «, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a fini di prova nei confronti dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso»; inoltre al quarto comma del medesimo articolo novellato va eliminata dal quarto rigo in poi l'espressione: «ai sensi del comma 3».

Il senatore CALLEGARO sostiene anzitutto che appare particolarmente positiva e condivisibile l'intenzione dei presentatori di restituire al processo penale oralità e contraddittorio; aggiunge quindi che anche la precisazione testè esposta dal senatore Cirami contribuisce a dare omogeneità e coerenza al testo proposto.

Il senatore CENTARO sostiene che l'esame dell'attuale articolo 513 deve partire dalla considerazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, ossia del principio di uguaglianza nella posizione dei soggetti

del processo penale e del principio della non dispersione della prove. Si dichiara quindi certo della possibilità di intervento della stessa Corte Costituzionale qualora si approvi il disegno di legge in discussione: devono dunque essere cercate altre strade a cominciare dalla eliminazione della frase appena citata dal senatore Cirami e dalla eliminazione integrale del terzo comma dell'articolo 513 in relazione al nuovo testo dell'articolo 192 che, magari ampliato, appare positivo al fine di raggiungere lo scopo che si prefigge il disegno di legge senza rischiare di incorrere nelle censure della Consulta.

Il senatore GRECO afferma che appare molto importante sottolineare il convincimento dell'urgenza di modificare gli articoli 192 e 513 del codice che sembrano ledere pesantemente i principi dell'oralità, del contraddittorio e della parità delle parti processuali. Le prove acquisite secondo l'attuale versione dell'articolo 513 purtroppo hanno o possono avere un peso non indifferente negli sviluppi processuali e ciò rischia fortemente di violare l'articolo 24 della Costituzione nonché l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Sostiene infine che si potrebbe prescrivere per legge che gli altri elementi di prova di cui all'articolo 192 del codice di procedura debbano essere di natura o documentale o testimoniale.

La senatrice SCOPELLITI si unisce a quanto già ribadito da più intervenuti nel dibattito riguardo all'urgenza di provvedere in merito ai due articoli in discussione che non appaiono coerenti con l'impianto che è, o dovrebbe essere, accusatorio e non inquisitorio del nuovo processo penale. Si dichiara certa che la volontà comune della Commissione di risolvere questi gravi problemi possa superare le divergenze riguardanti particolari tecnici.

Il relatore CALVI sostiene anzitutto che lo sbarramento giuridico voluto dalla Corte costituzionale costituisce un limite allo sviluppo del dibattito e della normativa tale da impedire di tornare alla formulazione precedente dell'articolo 513 del codice penale. Propone quindi di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti al fine di poter deliberare sulle fasi successive della procedura avendo un quadro ampio delle possibilità emendative.

Il sottosegretario MIRONE informa anzitutto di aver fatto presente al Ministro la richiesta relativa alla conoscenza degli atti della Commissione Conso.

Richiamandosi a quanto già detto dal Ministro sull'argomento in discussione si riserva di far conoscere la definitiva posizione del Governo a seguito della presentazione degli emendamenti.

Sulla richiesta di audizioni, già avanzata dalla senatrice SALVATO e ripresa dalla senatrice SCOPELLITI, udito il parere del relatore, la Commissione concorda di non procedere al momento ad alcuna audizione.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per gli emendamenti a Giovedì 17 ottobre prossimo alle ore 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene la senatrice SCOPELLITI e dichiara di comprendere l'appello del Guardasigilli in favore di una sollecita approvazione dei testi in esame; tuttavia nega si possa procedere ad una votazione senza l'introduzione di alcuni importanti emendamenti. Il problema delle banche dati, del trattamento dei dati personali e quello dei doveri professionali dei titolari-gestori sono destinati a divenire basilari per la tutela dei diritti individuali e, quindi, della democrazia. Infatti le banche dati presuppongono trattamenti svolti con mezzi computerizzati, che spesso sono aperti all'accesso del pubblico, svolgendo una funzione di mezzi di comunicazione di massa e rischiano in ultima istanza di diventare anche strumento di controllo e di potere politico, sociale, economico e culturale. Se già oggi i normali mezzi di informazione, pur nell'esercizio del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione, vengono spesso in collisione con i diritti della personalità (articolo 2 della Costituzione) soprattutto con i diritti alla reputazione, alla riservatezza, all'identità personale, lo stesso - ma in modo più amplificato - rischia di accadere in un prossimo futuro per i dati personali trattati in banche dati. Da tutto ciò scaturisce l'esigenza di disciplinare con legge la materia, prestando un'attenzione particolare per modificare, pur senza stravolgimenti, gli articoli in esame attraverso integrazioni ed arricchimenti che tengano fede ad un principio sacrosanto del nostro ordinamento: la tutela della persona umana. La mancanza di analisi e di lungimiranza potrebbe in un domani rendere totalmente inermi di fronte a sistemi di potere non più controllabili, ed assai più potenti della radio, della stampa e della televisione.

Preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti che permettano di affermare la difesa della reputazione e di tutelare i diritti della personalità anche attraverso il risarcimento dei danni, inclusi quelli morali.

Il presidente SENESE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore CENTARO segnala l'esigenza di concedere alla Commissione il debito spazio per i necessari approfondimenti sulle varie e complesse problematiche.

Anche il senatore CARUSO chiede di sapere quali siano i tempi d'esame dei provvedimenti in titolo: sottolinea l'esigenza di consentire ai commissari i tempi congrui per lo studio dei provvedimenti e per la predisposizione dei relativi interventi. Lamenta altresì l'eccessiva ampiezza dell'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore BUCCIERO aderisce alle affermazioni del collega auspicando ordini del giorno dei lavori più ristretti.

Il presidente relatore SENESE, quindi, propone di fissare come limite temporale alla presentazione degli emendamenti giovedì 17 ottobre alle ore 19.

Conviene la Commissione ed il presidente Senese dichiara chiusa la discussione generale.

Successivamente il presidente relatore SENESE replica agli interventi condividendo le esigenze espresse dal Governo e richiamandosi all'esigenza di accrescere il livello di tutela di un bene primario come quello della riservatezza delle persone e della tutela dei singoli rispetto al trattamento dei dati personali.

Replica anche il sottosegretario MIRONE, ribadendo la necessità di tutelare i cittadini dai danni che scaturirebbero ulteriormente dal perseverare di questa situazione di assenza di una normativa dettagliata. Segnala gli aspetti pregiudizievoli che scaturirebbero se la discussione si protrasse troppo a lungo, venendo a confliggere con la sessione di bilancio. Da ultimo ribadisce quanto dichiarato dal Ministro circa l'urgenza, istituzionale ed internazionale, di una approvazione definitiva entro la metà di novembre.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**DIFESA (4ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**23ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Intervengono il Ministro della difesa Andreatta e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate**

(R046 003, C04ª, 0002º)

Il Ministro ANDREATTA ringrazia il Presidente per aver prontamente accolto la sua richiesta di essere ascoltato. La materia oggetto del suo intervento odierno è stata già trattata in questa stessa Commissione la scorsa settimana, in occasione della risposta ad una interrogazione parlamentare, nel corso della quale il Sottosegretario alla Difesa, Senatore Brutti, ha fornito elementi quantitativi del fenomeno che è stato battezzato dalla stampa con il nome di «militaropoli». Non intende quindi ripercorrere quei dati, che, fra l'altro, corrispondono a quelli comunicati al Parlamento dal suo predecessore. Si tratta di elementi noti; lo ha quindi sorpreso la polemica giornalistica della scorsa settimana, che riteneva potesse considerarsi superata, in favore di serene valutazioni, alle quali fare seguire tutte le iniziative che una analisi accurata di tale fenomeno possa suggerire.

Il suo intervento si riferisce quindi ai contenuti dei numerosi articoli e delle varie interviste comparse sugli organi di stampa, poichè la forte dissimmetria fra le realtà dei fatti e la loro percezione è indicativa di una qualche carenza informativa e di talune estremizzazioni. Cercherà quindi di fornire un quadro della situazione che meglio si presti alle valutazioni che questa Commissione e, più in generale, il Parlamento e la pubblica opinione sono chiamati a formulare.

Il Ministro intende preliminarmente fare una puntualizzazione doverosa poichè vi è stato sui diversi organi di stampa un ballo dei numeri talmente elevato da indurre, anche per l'autorevolezza di alcune testate,

a deduzioni abbastanza fuorvianti: si riferisce a quella percentuale del 10 per cento che rappresenterebbe l'entità globale degli ufficiali colpiti dall'attività della Magistratura, una percentuale che, certamente per errore, è risultata di oltre dieci volte superiore alla realtà. Ciò premesso, mette a disposizione della Commissione alcuni prospetti che riportano una diversa suddivisione dei reati contestati, impostata sulla base della tipologia dei reati stessi e sul periodo nel quale essi sono stati consumati. Questo perchè, nell'ambito del cosiddetto fenomeno di «militaropoli», possono essere individuati dei reati che sono strettamente correlabili alla attività tipica del mondo militare - caratterizzata da una elevatissima mobilità e da un numero di missioni, sia nazionali che estere, superiori rispetto alla media degli altri dicasteri, in relazione agli impegni NATO delle Forze armate - e altri reati che invece non hanno alcuna caratterizzazione propria del mondo militare, ma sono sicuramente ascrivibili a quel più vasto fenomeno nazionale definito «tangentopoli».

Alla prima categoria appartengono la quasi totalità dei reati di truffa, correlabili alle false fatturazioni per missioni e per trasferimenti, mentre alla seconda appartengono sicuramente i reati di corruzione e concussione. Vi è inoltre un'altra categoria di reati, il peculato innanzitutto, la cui caratterizzazione quantitativa può in qualche modo avere aspetti significativi nel mondo militare, caratterizzato da un numero rilevante di mense e spacci, nei quali si sono consumati in prevalenza questi reati. I prospetti consegnati alla Commissione contengono gli stessi elementi quantitativi globali comunicati dal sottosegretario Brutti nella risposta alla interrogazione parlamentare e sono relativi a provvedimenti giudiziari adottati negli anni 1995-1996 e riferiti a fatti avvenuti nell'arco di tempo che va dal 1990 al 1996. Essi sono stati aggregati in modo da indicare le diverse tipologie di reato e da fornire elementi relativi al periodo nel quale i reati sono stati effettivamente commessi. Lo scopo di tale aggregazione è quello di poter evidenziare, laddove esistenti, elementi specifici di valutazione relativi alle singole tipologie di reato e all'andamento nel tempo dei reati stessi. Dall'esame di tali prospetti, si può notare come nel periodo che va dal 1995 al 1996 sono stati contestati complessivamente 1.645 reati di vario tipo, dei quali 1.500 commessi nel periodo di tempo che va dal 1990 al 1994, con un tasso medio annuo di circa 300 reati, e 145 nel periodo di tempo 1995-1996, con un tasso medio annuo di 85,29 reati.

Si evince inoltre come i reati con connotazione più marcatamente riferibile alle caratteristiche dell'attività svolta nel mondo militare - compresi anche quelli di peculato - sono stati 1.407, dei quali 1.280 consumati nel periodo 1990-1994 e 127 nel periodo 1995-1996. Viceversa i reati comuni al resto della società civile, quelli di corruzione e concussione, sono stati 238 dei quali 220 consumati nel periodo 1990-1994 e 18 nel periodo 1995-1996. È evidente che negli anni 1997-1998 potranno essere individuati reati che sono stati commessi nel precedente biennio 1995-1996.

Il Ministro prosegue rilevando che i suddetti dati si prestano ad un primo tentativo di interpretazione che, pur nel quadro dell'ovvio sconcerto provocato dalla scoperta di un fenomeno corruttivo nell'ambito delle Forze armate, consente di dire che il fenomeno stesso, negli ultimi due anni, si è ridotto a livelli piuttosto limitati, passando dallo 0,8 per

cento degli ufficiali e sottufficiali complessivamente presenti nelle Forze armate relativamente al periodo 1990-1994, allo 0,08 per cento, un numero che è 100 volte inferiore a quello comparso su alcuni organi di stampa. Riferendosi, poi, ai reati con connotazioni più marcatamente riferibili all'attività tipica del mondo militare, la percentuale scende dallo 0,7 per cento allo 0,07 per cento. Tali dati consentono di trarre ulteriori considerazioni.

In primo luogo si è registrata, al di fuori di qualsiasi ragionevole dubbio, una reazione all'interno dell'Amministrazione militare che ha condotto a dimensioni del fenomeno più modeste: si tratta di una reazione sicuramente autoalimentata all'interno di un organismo abbastanza sano e motivato da trovare in se stesso la forza per annullare determinate devianze, ma anche del frutto della incisiva azione dei comandi, il cui controllo è stato sicuramente rafforzato, come testimoniato dal progressivo incremento delle denunce sporte dai comandi stessi all'Autorità giudiziaria. La patologia, quindi, è stata fortemente attenuata da una terapia d'urto la cui esistenza è innegabile.

Inoltre una parte rilevante dei reati commessi è riferibile al tipo di attività caratteristica del mondo militare e, in particolare, ai trasferimenti, che sono una costante della vita militare, e alle missioni, con specifico riferimento a quelle relative alla frequenza di corsi di addestramento e di formazione, nel cui ambito si è verificato con particolare intensità il fenomeno della falsificazione dei documenti di spesa per missione. Questa considerazione deve necessariamente orientare la ricerca delle cause del fenomeno non tanto sui soggetti, quanto su particolari condizioni che in qualche modo possano avere influito sull'insorgere e sulla alimentazione del fenomeno. A tale scopo il Ministro consegna la relazione della Commissione presieduta dal Professor Nunziata, che contiene utili indicazioni, e il testo di una direttiva comportamentale emanata dallo Stato Maggiore della Difesa nel maggio del corrente anno.

Un'ulteriore considerazione è che l'entità dei reati che il Ministro definisce «comuni» - corruzione, concussione - è di 238 casi in sette anni, corrispondenti allo 0,12 per cento degli ufficiali e sottufficiali in servizio; percentuale che, se riferita agli ultimi due anni, scende al valore dello 0,01 per cento. Ritiene che questi dati diano la corretta dimensione della propensione naturale a delinquere esistente nell'ambito delle Forze armate: ciò, anche in virtù delle caratteristiche proprie di questi reati, delle loro dimensioni economiche e della costruzione criminosa che li ha materializzati. In ordine a questi reati, generalmente associati ad attività contrattuale, informa di aver emanato due successive direttive, rispettivamente nei mesi di luglio e di settembre del corrente anno, che mette a disposizione della Commissione.

Con la prima ha disposto l'obbligatoria rotazione negli incarichi per il personale che svolge compiti relativi al controllo dell'esportazione e dell'importazione nonché del transito dei materiali di armamento; la seconda direttiva reca regole per disciplinare i rapporti dei militari con il mondo industriale. In particolare si prevede che nelle attività contrattuali l'Amministrazione deve intrattenere rapporti diretti con le imprese interessate, evitando il passaggio attraverso società di intermediazione o consulenza specie quando queste siano gestite o si avvalgano della con-

sulenza di ex dipendenti dell'Amministrazione. Inoltre i contratti dovranno essere elaborati dall'Amministrazione, quanto meno nella loro bozza iniziale. Si dispone poi che i dipendenti non possono accettare doni dalle imprese salvo quelli usuali per gli auguri in occasione di festività e comunque di irrilevante contenuto economico. Il personale poi non dovrà accettare inviti per partecipare a manifestazioni che comportino rimborsi spese a carico delle imprese; dovranno inoltre essere declinati inviti personali che vadano al di là dei normali rapporti sociali.

Il Ministro esprime l'auspicio che gli elementi forniti offrano utili spunti di conoscenza e di riflessione per il lavoro della Commissione. Comunica altresì che l'Amministrazione della difesa è impegnata a tenere costantemente edotto il Parlamento sui risultati di volta in volta raggiunti dalla Commissione presieduta dal Professor Nunziata nel suo apprezzatissimo lavoro di indagine e di valutazione. A questo proposito il Ministro rileva che i lavori della Commissione ministeriale sono stati avviati nel gennaio del 1996 traendo spunto proprio dal dibattito parlamentare del novembre 1995 nel quale era emerso che la parte più consistente dei reati interessava il settore dei rimborsi spesa per missioni e trasferimenti. Dal dibattito parlamentare era poi emersa la necessità di procedere all'individuazione di provvedimenti organizzativi idonei per creare condizioni di maggiore trasparenza e più puntuali controlli.

Il Ministro si sofferma sui risultati sin qui raggiunti dalla suddetta Commissione di inchiesta amministrativa. Per quanto attiene ai traslochi è emersa l'esigenza di modificare la normativa vigente relativa alle liquidazioni, in modo da prevedere anche la possibilità di rimborsi forfettari. Al riguardo è stato elaborato un provvedimento di legge *ad hoc* da parte della «Commissione Nunziata», sul quale peraltro occorre realizzare la concertazione con i consigli centrali di rappresentanza militare e attendere gli orientamenti del Ministero del tesoro. Quanto alle missioni, la soluzione individuata prevede da un lato il controllo incrociato svolto dai comandi interessati e dall'altro il ricorso sistematico all'utilizzo delle strutture militari sia per il pernottamento che per la ristorazione. Dai dati acquisiti emerge poi che i tempi di esecuzione degli appalti sono molto lunghi e le procedure farraginose, tali da rendere difficile l'individuazione di responsabilità degli agenti contabili. È inoltre emersa l'inadeguatezza delle verifiche, l'assenza di omogeneità e coerenza delle procedure di controllo in relazione alla professionalità degli ispettori, la mancanza di disciplinari analitici per effettuare i controlli. In linea generale è emersa quindi la necessità di effettuare ispezioni mirate per specifici settori gestionali, nonché l'opportunità di prevedere la rotazione del personale negli incarichi di carattere amministrativo e contabile. È stato altresì suggerito un frazionamento delle attribuzioni attraverso il divieto del loro cumulo in capo allo stesso soggetto.

Il Ministro prosegue rilevando che per quanto riguarda gli organismi collegiali la Commissione suggerisce di prevedere che questi siano composti da personale della stessa Forza armata che gestisce il programma di spesa per la competenza fino ad un determinato importo. Oltre tale importo il collegio dovrebbe avere una composizione mista ed essere presieduto da un ufficiale di un'altra Forza armata. Anche per il settore della gestione amministrativa e contabile si suggerisce di introdurre principi di rotazione negli incarichi. In sede di pratica attuazione

di queste misure si potrebbe ricorrere a semplici atti amministrativi, di competenza degli uffici del personale.

Sempre in linea generale e come intervento che può assumere valore di segnale immediato per la sua semplice fattibilità, la «Commissione Nunziata» ha proposto che nella composizione del nucleo di valutazione ex articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, siano rappresentate le diverse Forze armate, con una organizzazione che preveda un formale avvicendamento temporale ed una non immediata rinnovabilità dei soggetti designati.

Infine desidera confermare la più totale disponibilità dell'Amministrazione della Difesa a corrispondere alle richieste che il Parlamento vorrà formulare, alle sue indicazioni e alle determinazioni che esso vorrà adottare.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori MANCA, FORCIERI, PELLICINI, AGOSTINI, GUBERT, RUSSO SPENNA, UCCHIELLI, il presidente GUALTIERI e il ministro ANDREATTA. In particolare il senatore MANCA intende ribadire il proprio giudizio sulla intempestività e inopportunità di una campagna di stampa rivolta pregiudizialmente e pretestuosamente a denigrare gli appartenenti alle Forze armate. Ritiene invece che giudizi e valutazioni possano essere formulati con sereno rigore solo dopo aver acquisito tutti i necessari elementi di conoscenza.

Il senatore SEMENZATO a sua volta sottolinea che, in ogni caso, quanto contenuto negli atti parlamentari non ha certo carattere di riservatezza e tantomeno di segreto, ma è al contrario denotato da caratteri di assoluta pubblicità.

Il senatore PELLICINI si domanda se le disposizioni di carattere deontologico impartite dal Ministro con una apposita recente direttiva possano essere considerate estensibili anche al resto della pubblica amministrazione.

Il senatore GUBERT chiede invece di sapere se tra i dati forniti dal Ministro siano compresi elementi relativi al numero di avvisi di garanzia ricevuti dal personale appartenente alle Forze armate.

Si conviene infine di rinviare il dibattito sulle comunicazioni del Ministro alle due sedute che si terranno nel corso della prossima settimana e che avranno luogo nei giorni di Mercoledì e Giovedì.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva in relazione alla attuazione della legge n. 185 del 1990 e allo stato dei controlli in materia di importazione, esportazione e transito degli armamenti**  
(R048 000, C04ª, 0002°)

Il presidente GUALTIERI riferisce alla Commissione che gli uffici di Presidenza della 3ª e 4ª Commissione, riunitisi lo scorso 3 ottobre, hann-

no concordato di sottoporre alle rispettive Commissioni la proposta di una indagine conoscitiva, da svolgersi congiuntamente, sullo stato dei controlli in materia di commercio internazionale degli armamenti e, in particolare, sull'attuazione della legge n. 185 del 1990. Si propone pertanto di svolgere, previo consenso del Presidente del Senato, una indagine conoscitiva nel cui ambito sarà possibile procedere all'audizione dei responsabili politici e burocratici di amministrazioni e enti interessati.

La Commissione, all'unanimità, conviene di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere una indagine conoscitiva sull'argomento in titolo, con le modalità indicate dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**25ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,30.**IN SEDE REFERENTE***(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente ANGIUS ricorda che sono stati illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice SARTORI, dopo aver dato conto dei risultati di un incontro informale avuto nella giornata di ieri volto ad esaminare complessivamente le proposte emendative presentate al testo del decreto-legge, illustra il subemendamento 1.1/1, che sostituisce integralmente il comma 6 dell'emendamento 1.1 da lei presentato. In particolare, tale riformulazione prevede che la trasformazione dell'Ente da parte del Consiglio di amministrazione in una o più società per azioni avvenga non prima di 12 e non oltre 24 mesi e che in caso di mancata adozione di tale provvedimento il Ministro delle finanze, con proprio decreto, proroghi per non più di tre mesi tale termine, eventualmente nominando un commissario per definire gli adempimenti relativi alla trasformazione dell'Ente in società per azioni. Si prevede inoltre che, in caso di mancata trasformazione dell'Ente nel complessivo periodo stabilito, su proposta del Ministro delle finanze, il Consiglio dei Ministri deliberi la trasformazione dell'Ente; inoltre è previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.

La relatrice informa, inoltre, che si è convenuto di affiancare ai membri effettivi del collegio dei revisori previsto all'emendamento 2.3 -

da lei presentato - due membri supplenti. Si è stabilita inoltre la contestualità temporale del decreto di nomina degli organismi direttivi dell'Ente e di quello relativo alla definizione del patrimonio iniziale dell'Ente stesso. Per quanto riguarda il personale, significativamente, si prevede che i meccanismi di mobilità operino limitatamente ai territori delle stesse province ed in quelle limitrofe nei quali sono insediati gli stabilimenti.

Prende la parola quindi il sottosegretario VIGEVANI, il quale fa presente che, per quanto riguarda il personale, il Governo si dichiara favorevole a prevedere un termine più ampio, da cinque a sette anni complessivi, entro il quale i lavoratori in esubero per le ristrutturazioni effettuate potranno chiedere di essere riammessi nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria. In merito agli organismi direttivi dell'Ente, il Governo è favorevole ad aumentare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione da tre a cinque.

Il PRESIDENTE, preso atto di tali dichiarazioni della relatrice e del rappresentante del Governo, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore D'ALÌ chiede che gli emendamenti 1.8, 1.22 e 1.46, recanti modifiche all'articolo 1 che la sua parte politica ritiene sostanziali, siano considerati e conseguentemente votati come subemendamenti all'emendamento 1.1.

Accogliendo tale richiesta, il Presidente ANGIUS pone separatamente ai voti gli emendamenti 1.8, 1.22 e 1.46, che vengono tutti respinti.

Posto in votazione, con il parere favorevole del Governo, viene quindi accolto il subemendamento 1.1/1.

Viene quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 1.1, nel testo modificato, sul quale il sottosegretario VIGEVANI si era espresso favorevolmente.

Vengono pertanto dichiarati preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice SARTORI illustra l'emendamento 2.3, interamente sostitutivo dell'articolo 2, volto a prevedere quali organi dell'Ente un presidente, un consiglio di amministrazione e un collegio dei revisori dei conti. Si tratta di una modifica che accoglie i rilievi formulati circa la inadeguatezza di un organo monocratico a gestire il complesso processo di trasformazione dei Monopoli. Illustra, inoltre, i subemendamenti 2.3/1 e 2.3/2, volti a prevedere, rispettivamente, la nomina di due membri supplenti del collegio dei revisori e ad elevare a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3 e sui subemendamenti testè illustrati dalla relatrice.

Posti separatamente ai voti vengono accolti i subemendamenti 2.3/2 e 2.3/1.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 2.3, come modificato.

Vengono pertanto dichiarati preclusi tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, la RELATRICE illustra gli emendamenti 3.200 e 3.100, il primo dei quali è finalizzato a prevedere la contestualità del decreto di nomina degli organismi direttivi con quello che definisce la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente, mentre il secondo, di carattere puramente formale, sopprime dal testo il riferimento al comma 3.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con il parere contrario del Governo, vengono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 di identico contenuto.

Con il parere contrario del Governo viene quindi respinto l'emendamento 3.5.

Il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 3.6.

Con il parere favorevole del Governo, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 3.200.

Con il parere contrario della Relatrice e del Governo vengono respinti gli emendamenti 3.7 e 3.9, mentre vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 3.8 e 3.10.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti, con il parere contrario della Relatrice e del Governo, gli emendamenti 3.11 e 3.12 (quest'ultimo di identico contenuto agli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19).

Con il parere favorevole del Governo viene quindi accolto l'emendamento 3.100.

Con il parere contrario della Relatrice e del Governo, posti ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 3.20 e 3.22.

Il senatore ALBERTINI ritira gli emendamenti 3.21 e 3.23.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Il Sottosegretario VIGEVANI chiede al presentatore di ritirare l'emendamento 3.0.1, trasformandolo eventualmente in un ordine del giorno.

Il senatore CADDEO ritira l'emendamento 3.0.1 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Posto ai voti, con il parere contrario del Governo, viene respinto l'emendamento 3.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si danno tutti per illustrati.

Con il parere contrario del Relatore e del Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.1, di identico contenuto all'emendamento 4.2.

Viene quindi dichiarato precluso l'emendamento 4.3.

Il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 4.4.

Con il parere favorevole della Relatrice e del sottosegretario Vigevani, posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 4.5, il quale prevede che il trattamento economico e giuridico definito ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, la RELATRICE ritira l'emendamento 4.6.

Con il parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.7.

L'emendamento 4.8 viene ritirato dal senatore ALBERTINI.

La relatrice SARTORI illustra i due subemendamenti 4.9/2 e 4.9/1, che introducono significative garanzie per i lavoratori in relazione ai processi di ristrutturazione dell'Ente. In particolare, si prevede che il termine di cinque anni per presentare la domanda di riammissione nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria sia elevato a sette anni, e che gli accordi di mobilità avvengano in aree della stessa provincia o province limitrofe.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole sui due subemendamenti.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.9/2 e 4.9/1, vengono accolti.

Posto ai voti, viene quindi accolto, nel testo modificato, l'emendamento 4.9.

Posti ai voti, con il parere contrario del Governo, vengono respinti gli emendamenti 4.10 e 4.11; rimane pertanto precluso l'emendamento 4.13.

In sede di esame dell'emendamento 4.12, il senatore BONAVIDA fa presente che l'emendamento, ancorchè negativamente vagliato dalla 5ª Commissione permanente, dispone una serie di garanzie significative per i lavoratori dell'istituendo Ente, soprattutto dal punto di vista previdenziale.

Interviene il sottosegretario VIGEVANI il quale, pur prendendo atto del parere contrario della 5ª Commissione permanente, dichiara la disponibilità del Governo a definire con maggiore puntualità tutti i meccanismi previdenziali che possano fornire le più ampie garanzie ai lavoratori trasferiti dall'Amministrazione dei monopoli all'Ente o che saranno interessati a procedure di riammissione nei settori della Pubblica Amministrazione. In particolare, il Governo condivide l'esigenza di conservare equitativi livelli di trattamento previdenziale, anche in ragione della peculiarità del Fondo di previdenza integrativo di cui godono attualmente i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli.

I senatori PASTORE e VENTUCCI concordano sulla necessità di un intervento equitativo, ma sottolineano l'esigenza di procedere ad una omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali.

La relatrice SARTORI fa presente che gli emendamenti 4.12 e 4.15, sui quali la 5ª Commissione permanente ha espresso un opinabile parere contrario, sono finalizzati a definire in maniera più puntuale le garanzie per i lavoratori interessati alla trasformazione dei Monopoli.

Il senatore BONAVIDA, prendendo atto della dichiarazione del sottosegretario VIGEVANI, ritira l'emendamento 4.12.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.16. Viene poi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.17.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4.

Con il parere contrario della Relatrice e del Governo, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3 (di identico contenuto), mentre viene ritirato dal senatore BIASCO l'emendamento 4.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla deliberazione relativa al conferimento al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge come modificato dalla Commissione.

Il senatore ALBERTINI fa presente che permangono ancora forti ragioni di contrarietà della sua parte politica sull'indirizzo di privatizzazione dei Monopoli, ma che alcune modifiche sostanziali, in riferimento

alle maggiori garanzie fornite ai lavoratori sulle modalità di trasformazione dell'Amministrazione dei monopoli, motivano il voto favorevole sul complesso del provvedimento. Preannunzia peraltro che la sua parte politica sosterrà l'ordine del giorno che sottolinea l'obiettivo di favorire l'azionario diffuso nella cessione delle azioni della futura società per azioni.

La relatrice SARTORI ribadisce l'orientamento a presentare uno specifico ordine del giorno volto a specificare le modalità di collocamento delle azioni, finalizzate a favorire l'azionariato diffuso e a superare l'attuale duopolio.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver sottolineato l'apprezzamento per le modifiche accolte al testo del decreto-legge, di segno sicuramente migliorativo rispetto all'impianto originario, annuncia il voto di astensione dei senatori di Forza Italia, in ragione dell'esigenza di apportare ulteriori modifiche in sede di esame del provvedimento in Assemblea.

A giudizio del senatore COLLINO, le pur significative modifiche apportate al testo del decreto-legge non consentono di superare la contrarietà della sua parte politica, che ha visto non accolte numerose e sostanziali proposte emendative. Preannuncia quindi il suo voto contrario.

Il senatore BONAVITA sottolinea come il proficuo lavoro svolto in Commissione, in un clima di leale collaborazione tra maggioranza e opposizione, abbia consentito di migliorare il testo originario del provvedimento, senza indebolirne gli obiettivi politici principali, che restano la trasformazione dell'Amministrazione dei monopoli in un organismo di diritto privato e il rilancio dei settori produttivo ad essa connessi, non senza tener conto delle esigenze dei lavoratori interessati al processo di trasformazione.

Il senatore BOSELLO fa presente di non aver partecipato deliberatamente alle sedute della Commissione relative al provvedimento in esame, giudicando assolutamente superfluo ed inutile l'intervento legislativo su una materia che molto meglio avrebbe potuto essere regolamentata con atti secondari. In generale, ribadisce il suo impegno a combattere ogni uso dello strumento legislativo che risulta inutile o superfluo.

Interviene quindi il senatore BIASCO, il quale motiva il proprio voto di astensione con la necessità di modificare ulteriormente il testo del decreto-legge, pur nella consapevolezza che gli emendamenti accolti dalla Commissione consentono di superare alcuni significativi ostacoli.

Nell'annunciare il proprio voto favorevole, il senatore POLIDORO sottolinea la disponibilità del sottosegretario Vigevani nell'accoglimento di significative proposte emendative al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario VIGEVANI accoglie con soddisfazione gli apprezzamenti per il risultato raggiunto e assicura che il Governo proseguirà

con decisione nell'azione di semplificazione normativa in campo tributario.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ricordato che la Commissione ha esaminato l'importante provvedimento successivamente allo svolgimento delle audizioni di tutti i soggetti interessati, esprime la soddisfazione per aver avviato il risanamento di un significativo comparto della produzione pubblica nazionale.

Si dà infine mandato alla relatrice SARTORI, di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1229, di conversione del decreto-legge n. 456 del 30 agosto 1996, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1229****Art. 1.**

*All'emendamento 1,1 sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Non prima di 12 e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con deliberazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento il Ministro delle finanze, con proprio decreto, proroga, per non più di tre mesi, il termine di cui al primo periodo ed eventualmente nomina un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel complessivo periodo stabilito dal presente comma il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze dispone con propria delibera la trasformazione stessa. Il Ministro delle finanze è comunque tenuto a presentare al Parlamento una relazione sulla trasformazione dell'Ente per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 45 giorni».

**1.1/1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *(Istituzione e compiti dell'Ente)*. - 1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'AAMS.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero delle finanze che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale deliberazione l'Ente è in ogni caso trasformato in società per azioni alla scadenza del predetto termine. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro ed il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle finanze, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

**1.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (Istituzione e compiti dell'Ente). - 1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, con sede in Roma. L'Ente è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed ha la personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Ente svolge le attività già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si dispone la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, con capitale iniziale interamente posseduto dal Ministero del tesoro. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle finanze. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

**1.2**

COSTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani» con le altre: «Ente italiano tabacchi».*

**1.3**

PETTINATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'Ente tabacchi italiani» con le altre: «l'Ente italiano tabacchi».*

**1.4**

COLLINO, PEDRIZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiano» con le altre: «Ente italiano tabacchi».*

**1.5**

ERROI, MANIERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'Ente tabacchi italiani» con le altre: «l'Ente tabacchi italiano».*

**1.6**

LISI, COSTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «italiani» con la seguente: «italiano».*

**1.7**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto saranno emanati i seguenti provvedimenti:

a) adozione dello statuto dell'Ente da parte del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sentite le competenti commissioni parlamentari;

b) nomina degli organi ai sensi del successivo articolo 2;

c) determinazione del patrimonio ai sensi del successivo articolo 3».

**1.8**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'Ente svolge le attività già attribuite alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**1.9**

PEDRIZZI, COSTA, COLLINO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge le attività già attribuite alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**1.10**

PETTINATO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'Ente svolge le attività già attribuite alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**1.11**

LISI, COSTA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 2».*

**1.12**

PEDRIZZI, COLLINO, COSTA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 2».*

**1.13**

LISI, COSTA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico di cui all'articolo 2».*

**1.14**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «Dalla data di nomina dell'amministratore unico» con le altre: «dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione».*

**1.15**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di nomina dell'amministratore unico» con le altre: «di insediamento del Consiglio di amministrazione».*

**1.16**

D'Alì, COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «dell'amministratore unico» con: «del Consiglio di Amministrazione».*

**1.17**

POLIDORO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».*

**1.18**

COSTA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».*

**1.19**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».*

**1.20**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».*

**1.21**

LISI, COSTA

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «con esclusione» fino a: «lotterie».*

**1.22**

D'ALI, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie».*

**1.23**

PEDRIZZI, COSTA, COLLINO

*Al comma 2, dopo le parole: «il lotto e le lotterie», aggiungere le seguenti: «e le altre attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».*

**1.24**

PEDRIZZI, COSTA

*Al comma 2, dopo le parole: «il lotto e le lotterie», aggiungere le altre: «e le altre attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».*

**1.25**

LISI, COSTA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».*

**1.26**

BONAVITA, POLIDORO, SARTORI, PASQUINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «alle persone giuridiche private», con le seguenti: «agli Enti di diritto pubblico».*

**1.27**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «si avvale», con le altre: «può avvalersi».*

**1.29**

POLIDORO

*Al comma 4, sostituire le parole: «si avvale», con le altre: «può avvalersi».*

**1.28**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Al comma 5, dopo le parole: «indirizzi programmatici», aggiungere le altre: «e vigila sulla gestione e sugli adempimenti operativi».*

**1.30**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Sopprimere il comma 6.*

**1.31**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, entro i successivi tre mesi, relaziona al Parlamento sullo stato dell'ente, formulando anche proposte organizzative e di ulteriore trasformazioni societarie che si dovessero ritenere indispensabili».

**1.32**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non prima della definizione del piano di cui all'articolo 2, comma 7-bis, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori, prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare comprendenti i dipendenti, i tabaccai e i gestori. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».

**1.33**

LISI, COSTA

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non prima della definizione del piano di cui all'articolo 2, comma 7-bis, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni. A tal fine prima della trasformazione, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine alla proprietà e al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori, prevedendo la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare comprendenti i dipendenti, i tabaccai e i gestori. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Lo schema di delibera del CIPE è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni».

**1.34**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione presenta al Ministro delle finanze un piano di privatizzazione delle attività globali di cui al comma 2 da realizzarsi mediante la costituzione di più società per azioni, anche gradualmente nel tempo e che tenga conto della ripartizione per settore produttivo delle predette attività, del valore di mercato dei beni da conferire nelle singole società e della loro funzionalità ed efficienza. Nei successivi sei mesi il Ministro delle finanze presenta al Parlamento una relazione che recepisce i contenuti del piano e che persegue l'obiettivo di un rapido ed efficace collocamento sul mercato mobiliare delle azioni delle società costituite e che sarà informata al rispetto altresì delle previsioni statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla salvaguardia del valore socio-economico delle produzioni agricole nazionali interessate. La stessa relazione dovrà prevedere un programma di dismissioni da eseguirsi a cura dell'ente tabacchi italiano del patrimonio e dei beni che dovessero residuare al termine del processo di privatizzazione. Con la stessa modalità il Ministro delle finanze presenta altresì proposte di affidamento in concessione ad una o più società per azioni della gestione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge del 11 luglio 1972, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

**1.35**

D'ALÌ, COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non

prima della definizione del piano di cui all'articolo 2, comma 7-bis, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni».

*e sopprimere il secondo periodo.*

**1.36**

PETTINATO

*Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «tre anni».*

**1.37**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro 12 mesi» con le altre: «entro 36 mesi».*

**1.38**

ERROI, MANIERI

*Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «24 mesi».*

**1.39**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «Non prima di 12 e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**1.40**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le parole: «tre anni» e sostituire dalle parole: «con determinazione dell'amministratore unico» sino alla fine del comma con le parole: «con apposito provvedimento legislativo può essere disposta la trasformazione dell'Ente in società per azioni».*

**1.41**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «Consiglio di amministrazione».*

**1.42**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «dell'amministratore unico» con le seguenti: «dell'organo amministrativo».*

**1.43** D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «Consiglio di amministrazione».*

**1.44** LISI, COSTA

*Al comma 6, dopo le parole: «trasformazione dell'Ente in una» sopprimere le parole: «o più» e sostituire dalle parole: «in caso di mancata adozione» sino alla fine del comma con le altre: «All'atto dell'adozione di tale provvedimento le azioni sono attribuite al Ministero delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, mantenendo in ogni caso la titolarità di almeno il 51 per cento delle azioni».*

**1.45** ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 6, sopprimere le parole: «una o».*

**1.46** D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «l'Ente è in ogni caso trasformato in società per azioni alla scadenza del predetto termine» con le seguenti: «l'organo amministrativo è dichiarato decaduto, il Ministro provvede in sostituzione alla nomina di un commissario per l'ordinaria amministrazione, ed entro tre mesi dispone la trasformazione dell'Ente in più società per azioni».*

**1.47** D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «dell'amministratore unico» con le altre: «del Consiglio di amministrazione» e dopo le parole: «più società per azioni.» aggiungere il seguente periodo: «La trasformazione deve prevedere l'acquisizione e l'utilizzazione delle strutture produttive e del personale delle società collegate dell'AAMS, ATI, ATI-Carta, Filtrati e ATI-Sale».*

**1.48** POLIDORO

*Al comma 6, dopo le parole: «Ministero del tesoro» inserire le seguenti: «che provvederà al collocamento sul mercato mobiliare entro l'ulteriore termine di 12 mesi. Il».*

**1.49**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, l'Ente previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenta il piano di risanamento e rilancio industriale.

6-ter. Il Ministro dell'industria, sentito il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi per la riconversione e la reindustrializzazione delle attività, di cui il piano industriale prevede la dismissione. A livello regionale, con il concorso dei soggetti economici ed istituzionali interessati, saranno definiti, in sede di trattativa decentrata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, piani territoriali di riconversione e reindustrializzazione delle attività da dismettere. A tal fine è stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e reindustrializzazioni pari a lire 500 miliardi.

6-quater. All'onere derivante dallo stanziamento del fondo nazionale per le riconversioni e le reindustrializzazioni si provvede attraverso l'utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento dell'avanzo finanziario per il 1996 dell'Amministrazione Monopoli di Stato, nonchè attraverso apposita riduzione dei capitoli di spesa per investimenti ed acquisti e attraverso quota parte dei proventi da alienazioni patrimoniali, nell'ambito del piano industriale.

6-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, gli immobili non direttamente strumentali alle attività produttive e commerciali, da attribuire al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, predispone un programma per la gestione ed alienazione di detto patrimonio, i cui proventi andranno in parte ad alimentare il piano di riconversione e reindustrializzazione ed in parte ad alimentare in capitolo 1126, "fondo per l'occupazione per la parte destinata ai lavori socialmente utili", dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Resta ferma la salvaguardia del patrimonio ecologico ed ambientale rappresentato dalle saline».

**1.50**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1992, n. 467».

**1.51**

LISI, COSTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. In caso di mancata presentazione nel termine previsto del piano di privatizzazione, il Consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiano, è dichiarato decaduto, il Ministro provvede in sostituzione alla nomina di un commissario per la ordinaria amministrazione ed entro dodici mesi presenta al Parlamento le relazioni di cui al comma 6».

**1.52**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'ente e la società di cui ai commi precedenti possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al precedente comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società ATI di cui alla legge 22 luglio 1992, n. 467».

**1.53**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

## **Art. 2.**

*All'emendamento 2.3, al comma 4, sostituire la parola: «due» con l'altra: «quattro».*

**2.3/2**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.3, al comma 5, dopo le parole: «membri effettivi», inserire le seguenti: «e due supplenti».*

**2.3/1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e presta la

collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti strategie produttive e commerciali e processi di ristrutturazione, sono adottate sentito apposito comitato consultivo paritetico.

3. Il Presidente e i consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Al Consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 7, ed è composto da 3 membri effettivi nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti del Collegio sono designati rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il Comitato consultivo paritetico di cui al comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente. Il Comitato consultivo paritetico è nominato con decreto del Ministro delle finanze.

7. Il Consiglio di amministrazione delibera il Regolamento di amministrazione e contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attività svolte dall'Ente».

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Organi dell'Ente, statuto e regolamento di amministrazione. Controllo della Corte dei conti)».*

**2.1**

LISI, COSTA

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Organi dell'Ente, statuto e regolamento di amministrazione. Controllo della Corte dei conti)».*

**2.2**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Organi, statuto, regolamenti, controllo). - 1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;

c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soggette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti del codice civile ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, uno, del Ministro delle finanze e, due per ciascun dicastero, del Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».

**2.4**

D'Alì, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:*

«1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione, costituito dal Presidente e da quattro membri;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Comitato consultivo paritetico.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento ed è assoggettato alla vigilanza ed al controllo del Ministro delle finanze cui presenta i bilanci. Le determinazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti i processi di ristrutturazione, sono adottate sentito il Comitato consultivo paritetico.

3. Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri delle finanze e del tesoro con l'osservanza della legge n. 14 del 1978. Esso dura in carica tre anni.

4. I compensi spettanti al presidente dell'Ente, ai membri del Consiglio di amministrazione, al presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori dei conti sono determinati con decreti del Ministro del tesoro di concerto col Ministro delle finanze».

**2.5**

LISI, COSTA

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:*

«1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione, costituito dal Presidente e da quattro membri;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Comitato consultivo paritetico.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento ed è assoggettato alla vigilanza ed al controllo del Ministro delle finanze cui presenta i bilanci. Le determinazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti i processi di ristrutturazione, sono adottate sentito il Comitato consultivo paritetico.

3. Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri delle finanze e del tesoro con l'osservanza della legge n. 14 del 1978. Esso dura in carica tre anni.

4. I compensi spettanti al presidente dell'Ente, ai membri del Consiglio di amministrazione, al presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori dei conti sono determinati con decreti del Ministro del tesoro di concerto col Ministro delle finanze».

**2.6**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Comitato consultivo paritetico».

**2.7**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti».

**2.8**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

- «c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato consultivo».

**2.9**

PETTINATO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti».

**2.10**

POLIDORO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Consiglio di amministrazione di tre membri che esprimerà al suo interno il proprio presidente;».

**2.11**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «il presidente» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantisce i rapporti con il Comitato consultivo paritetico informandolo preventivamente rispetto alle decisioni di natura organizzativa ed industriale da assumere».*

**2.12**

PETTINATO

*Ai commi 2, 3, 4 e 7 sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «Consiglio di amministrazione»*

**2.13**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;
- c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soggette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

**2.14**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, vigila sulla loro esecuzione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministero. Il presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione».

**2.15**

POLIDORO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza».

**2.16**

BIASCO, NAPOLI ROBERTO, MINARDO

*Al comma 2, dopo le parole: «del Ministro delle finanze» aggiungere le altre: «garantisce i rapporti con il Comitato Consultivo Paritetico informandolo preventivamente rispetto alle decisioni di natura organizzativa ed industriale da assumere».*

**2.17**

LISI, COSTA

*Al comma 2, dopo le parole: «del Ministro delle finanze» aggiungere le altre: «garantisce i rapporti con il Comitato Consultivo Paritetico informandolo preventivamente rispetto alle decisioni di natura organizzativa ed industriale da assumere».*

**2.18**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le determinazioni riguardanti strategie produttive e commerciali e processi di ristrutturazione, sono adottate sentito apposito comitato consultivo paritetico».

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «disciplina il» sono inserite le seguenti: «comitato consultivo paritetico di cui al comma 2-bis e il».

**2.19**

BONAVITA, SARTORI, PASQUINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al Consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal Presidente o da almeno due fino ad un massimo di sei membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente ed almeno uno dei membri del Consiglio sono scelti tra soggetti che non prestino e non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle finanze. Esso dura in carica tre anni. I compensi spettanti al Presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

**2.20**

PETTINATO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. È composto dal presidente e da due membri nominati dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

**2.21**

POLIDORO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge e dallo statuto ad altri organi. È composto dal Presidente e da almeno due fino ad un massimo di sei membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro».

**2.22**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il compenso spettante a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

**2.23**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro».

**2.24**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni ed i compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

**2.25**

POLIDORO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le determinazioni riguardanti strategie produttive e commerciali e processi di ristrutturazione, sono adottate sentito apposito comitato consultivo paritetico, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza gestionale. Nel comitato consultivo paritetico sono presenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutte le professionalità».

**2.26** BIASCO, NAPOLI ROBERTO, MINARDO, COSTA

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «membri effettivi» aggiungere le seguenti: «e due supplenti».*

**2.27** D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il compenso» fino alla fine del comma».*

**2.28** D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comitato consultivo è composto da sei membri in misura paritetica tra rappresentanti dell'ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in società per azioni o più società per azioni, viene garantita la costituzione del comitato consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ente italiano tabacchi».

**2.29** PETTINATO

*Al comma 6, sostituire le parole: «è adottato dall'amministratore unico», con le altre: «è deliberato dal consiglio di amministrazione»; sostituire le parole: «Ministro della funzione pubblica» con le altre: «Ministro dell'industria, commercio e artigianato»; sopprimere le parole: «disciplina il Nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e».*

**2.30** PETTINATO

*Ai commi 6 e 7 sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «consiglio di amministrazione».*

**2.31** LISI, COSTA

*Ai commi 6 e 7 sostituire le parole: «amministratore unico» con le altre: «consiglio di amministrazione».*

**2.32**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «adottato dall'amministratore unico» con le altre: «deliberato dal consiglio di amministrazione»; dopo le parole: «disciplina il» inserire le seguenti: «comitato consultivo paritetico di cui al comma 4-bis».*

**2.33**

BIASCO, NAPOLI ROBERTO, MINARDO, COSTA

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «disciplina il» fino alla fine del comma.*

**2.34**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «adottato dall'amministratore unico» con: «deliberato dal Consiglio di amministrazione»; dopo le parole: «di altri Ministeri,» inserire le seguenti: «istituisce un comitato consultivo paritetico nel quale sono presenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutte le professionalità».*

**2.35**

POLIDORO

*Al comma 6, sostituire le parole: «è adottato dall'amministratore unico» con le altre: «è deliberato dal consiglio di amministrazione»; sostituire le parole: «Ministro della funzione pubblica» con le altre: «Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato»; sopprimere le seguenti parole: «disciplina il Nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e».*

**2.36**

LISI, COSTA

*Al comma 6, sostituire le parole: «è adottato dall'amministratore unico» con le altre: «è deliberato dal consiglio di amministrazione»; sostituire le parole: «Ministro della funzione pubblica» con le altre: «Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato»; sopprimere le seguenti parole: «disciplina il Nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e».*

**2.37**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «alimentari e forestali», aggiungere: «nonchè, il Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato».*

**2.38**

ERROI, MANIERI

*Al comma 6, sostituire le parole: «dall'amministratore unico ed è approvato» con: «entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto»; sostituire le parole da: «con il Ministro per la funzione» sino a: «forestali» con le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».*

**2.39**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali e i processi di ristrutturazione sentito il comitato consultivo paritetico».

**2.40**

POLIDORO

*Al comma 7, sostituire le parole: «l'amministratore unico», con le altre: «il consiglio di amministrazione».*

**2.41**

PETTINATO

*Al comma 7, sostituire le parole: «L'amministratore unico» con: «Il consiglio di amministrazione».*

**2.42**

BIASCO, NAPOLI ROBERTO, MINARDO, COSTA

*Al comma 7, sostituire le parole: «l'amministratore unico» con le seguenti: «il consiglio di amministrazione».*

**2.43**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 7, sostituire le parole: «l'amministratore unico» con: «il consiglio di amministrazione».*

**2.44**

POLIDORO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di piano industriale. L'approvazione del piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**2.45**

COSTA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di piano industriale. L'approvazione del piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**2.46**

PETTINATO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività e il relativo schema di piano industriale e commerciale. L'approvazione del piano industriale e commerciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma del Monopolio di Stato».

**2.47**

LISI, COSTA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività e il relativo schema di piano industriale e commerciale. L'approvazione del piano industriale e commerciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**2.48**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. L'Amministratore unico propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di piano industriale. L'approvazione del piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

**2.49**

ERROI, MANIERI

*Al comma 8, dopo le parole: «Ministero del tesoro» aggiungere le seguenti: «ed al Ministero delle finanze».*

**2.50**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 9, sopprimere le parole da: «avvalendosi» fino alla fine del comma.*

**2.51**

LISI, COSTA

*Al comma 9, sopprimere le parole da: «avvalendosi» fino alla fine del comma.*

**2.52**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Al comma 9 sopprimere le parole da: «avvalendosi» fino alla fine del comma.*

**2.53**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il Comitato consultivo è composto da sei membri in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale nel caso di trasformazione in SpA o più SpA viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo Paritetico per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».

**2.54**

LISI, COSTA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il Comitato consultivo è composto da sei membri in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale nel caso di trasformazioni in SpA o più SpA viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo Paritetico per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».

**2.55**

COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

**Art. 3.**

*Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «e del personale estranei all'Ente».*

**3.1** LISI, COSTA

*Nella rubrica, sopprimere le parole: «e del personale estranei all'Ente».*

**3.2** PETTINATO

*Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «e del personale estranei all'Ente».*

**3.3** COLLINO, PEDRIZZI, COSTA

*Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «e del personale estranei all'Ente».*

**3.4** ERROI, MANIERI

*Al comma 1 sostituire le parole: «produttive e commerciali» con la parola: «globali» e sopprimere i commi 2 e 3.*

**3.5** D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**3.6** ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 4 dopo le parole: «il Ministro delle finanze» aggiungere le seguenti: «, contestualmente alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente».*

**3.200** IL RELATORE

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «tenuto» fino alle parole: «comma 3».*

**3.7** D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» inserire le seguenti: «, e quant'altro strettamente necessario allo svolgimento delle attività produttive e commerciali da parte dell'Ente medesimo».*

**3.8**

BONAVITA, SARTORI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino all'attuazione del decreto di cui al presente comma ed ai relativi passaggi contabili dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

**3.9**

LISI, COLLINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Ministro delle finanze è autorizzato a gestire il patrimonio immobiliare non utilizzato dall'Ente se dismesso dalla sua destinazione produttiva e commerciale secondo le vigenti norme al fine della valorizzazione dello stesso».

**3.10**

POLIDORO

*Sopprimere il comma 5.*

**3.11**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sopprimere il comma 8.*

**3.12**

LISI, COSTA

*Sopprimere il comma 8.*

**3.13**

PETTINATO

*Sopprimere il comma 8.*

**3.14**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sopprimere il comma 8.*

**3.15**

COSTA

*Sopprimere il comma 8.*

**3.16**

PEDRIZZI, COSTA, COLLINO

*Sopprimere il comma 8.*

**3.17**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Sopprimere il comma 8.*

**3.18**

ERROI, MANIERI

*Sopprimere il comma 8.*

**3.19**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Al comma 8, sopprimere le parole: «di cui al comma 3».*

**3.100**

IL RELATORE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Rimangono in vigore le seguenti disposizioni:

a) la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) la legge 18 febbraio 1963, n. 303.

8-ter. Con decreto del Ministro delle finanze al momento della trasformazione dell'Ente pubblico economico in società per azioni vengono affidati ad una direzione generale del Ministero delle finanze il rilascio e la disciplina delle concessioni dei magazzini e delle rivendite di generi di monopolio nonché delle ricevitorie del lotto e delle autorizzazioni dei patentini».

**3.20**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Rimangono in vigore le seguenti disposizioni:

a) la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  
c) la legge 18 febbraio 1963, n. 303».

**3.21**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Con decreto del Ministro delle finanze al momento della trasformazione dell'Ente pubblico economico in società per azioni sono affidati ad una Direzione generale del Ministero delle finanze il rilascio e la disciplina delle concessioni dei magazzini e delle rivendite di generi di monopoli e delle autorizzazioni dei patentini, in osservanza della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della legge 18 febbraio 1963, n. 303; sono altresì affidati alla predetta Direzione generale il rilascio e la concessione delle ricevitorie del lotto ai sensi delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, 16 marzo 1987, n. 123, 19 aprile 1990, n. 85, 23 dicembre 1994, n. 724, e 28 dicembre 1995, n. 549, nonché la disciplina delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee ai sensi della legge 5 giugno 1939, n. 973, e della legge 26 marzo 1990, n. 62».

**3.22**

LISI, COSTA, COLLINO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In tutte le eventuali dismissioni ed alienazioni del patrimonio pubblico disponibile ai comuni ed agli enti locali è riservato il diritto di prelazione da esercitarsi entro tre mesi dalla firma dell'atto di impegno dell'alienazione, ed i relativi immobili vanno a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente».

**3.23**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

«1. In attuazione dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, trasferisce alla Regione autonoma della Sardegna tutti i beni patrimoniali e demaniali relativi alle saline di Cagliari, S. Antioco e Carloforte.

2. Il trasferimento è subordinato alla presentazione da parte della Regione di un piano di utilizzazione che dovrà prevedere la privatizzazione delle saline con l'affidamento in concessione a imprese che ne facciano richiesta; l'individuazione dei beni che per le loro caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali costituiscono un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare a fini pubblici, con il concorso di soggetti privati interessati sulla base di specifici progetti di recupero urbanistici ed ambientali; l'individuazione dei beni che rientrando nelle aree protette ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 488, dovranno essere gestiti a fini pubblici o con il concorso di soggetti pubblici e privati interessati, al fine di tutelare le valenze ambientali».

**3.0.1**

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

«1. Alla detenzione, alla circolazione e all'ammissione in consumo di tabacchi lavorati dai depositi fiscali dell'Ente, continuano ad applicarsi le norme che disciplinano l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di consumo e dell'IVA contenute nel prezzo di vendita, nonchè la vigilanza e il controllo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Con una o più decreti del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione e di integrazione necessarie per coordinare la vigente disciplina dei monopoli fiscali sui tabacchi lavorati con le norme del presente decreto».

**3.0.2**

LISI, COSTA, COLLINO

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Personale)*. - 1. Dal momento della trasformazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato in ente pubblico economico, il personale già appartenente all'Amministrazione stessa è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti.

Entro due mesi successivi dalla trasformazione dell'ente in Spa ciascun dipendente può presentare domanda di trasferimento nei ruoli del Ministero delle finanze o nei ruoli della società, o nei ruoli di altra pubblica amministrazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, con decreto del Ministro delle finanze, sono trasferiti nei ruoli ordinari dell'Amministrazione finanziaria o alla società i dipendenti che ne abbiano fatta domanda. Il restante personale rimane nel ruolo provvisorio ad esaurimento ancorchè assegnato alla società nei limiti delle relative necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2 comma 7-bis.

3. I trasferimenti nel ruolo provvisorio ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la successiva integrazione di cui al comma 3 articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437.

4. Il costo del personale temporaneamente distaccato presso l'ente prima e la società poi è a carico, per tutto il periodo del distacco dell'ente o della società stessa che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito.

5. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

6. Il personale trasferito alla Spa che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale eventualmente verificatesi nei 5 anni successivi alla data di entrata in funzione della Spa ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche amministrazioni. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità territoriale e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'ente e la società derivata, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico della società.

7. Al personale che abbia almeno 58 anni di età o 30 anni di anzianità contributiva, si applicano, a domanda da presentare entro il termine di cui al citato comma 1, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'ente o delle società derivate.

8. Il personale trasferito all'ente ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato in base alle disposizioni di cui al Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Sta-

to, l'ente provvede a costruire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo lordo del 10 per cento e, al relativo onere, valutato in 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporcare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento della collocazione in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'INPS per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPADAP) del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

11. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

12. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assegnato all'ente ed alle società derivate resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25».

#### 4.1

LISI, COSTA, COLLINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Personale*). - 1. Dal momento della trasformazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato in ente pubblico economico, il personale già appartenente all'Amministrazione stessa è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti.

Entro due mesi successivi dalla trasformazione dell'ente in Spa ciascun dipendente può presentare domanda di trasferimento nei ruoli del Ministero delle finanze o nei ruoli della società, o nei ruoli di altra pubblica amministrazione.

2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, con decreto del Ministro delle finanze, sono trasferiti nei ruoli ordinari dell'Amministrazione finanziaria o alla società i dipendenti che ne abbiano fatta domanda. Il restante personale rimane nel ruolo provvisorio ad esaurimento ancorchè assegnato alla società nei limiti delle relative necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in rela-

zione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2 comma 7-bis.

3. I trasferimenti nel ruolo provvisorio ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la successiva integrazione di cui al comma 3 articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437.

4. Il costo del personale temporaneamente distaccato presso l'ente prima e la società poi è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'ente o della società stessa che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito.

5. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

6. Il personale trasferito alla Spa che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi nei 5 anni successivi alla data di entrata in funzione della Spa ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche amministrazioni. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità territoriale e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'ente e la società derivata, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico della società.

7. Al personale che abbia almeno 58 anni di età o 30 anni di anzianità contributiva, si applicano, a domanda da presentare entro il termine di cui al citato comma 1, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'ente o delle società derivate.

8. Il personale trasferito all'ente ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato in base alle disposizioni di cui al Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'ente provvede a costruire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamen-

to è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo lordo del 10 per cento e, al relativo onere, valutato in 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento della collocazione in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'INPS per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPADAP) del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

11. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

12. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assegnato all'ente ed alle società derivate resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25».

#### 4.2

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, PASTORE, COSTA

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Dal momento della trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in ente pubblico economico, il personale già appartenente all'Amministrazione stessa è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Ente.

Entro due mesi successivi dalla trasformazione dell'ente in Spa ciascun dipendente può presentare domanda di trasferimento nei ruoli del Ministero delle finanze o nei ruoli della società.

2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, con decreto del Ministro delle finanze, sono trasferiti nei ruoli ordinari dell'Amministrazione finanziaria o alla società i dipendenti che ne abbiano fatta domanda. Il restante personale rimane nel ruolo provvisorio ad esaurimento ancorchè assegnato alla società nei limiti delle relative necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2 comma 7-bis.

3. I trasferimenti nel ruolo provvisorio ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la successiva integrazione di cui al comma 3 articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437.

4. Il costo personale temporaneamente distaccato presso l'ente prima e la società poi è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'ente o della società stessa che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito.

5. In presenza di processi di riorganizzazione o ristrutturazione il personale intressato che abbia almeno 58 anni di età o almeno 30 anni di anzianità contributiva può, a domanda, usufruire dei benefici previsti dalla legge in materia di prepensionamento del 7 giugno 1990 n. 141».

**4.3**

PETTINATO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Personale dell'Ente per il tempo di cui all'articolo 1 comma 6 sarà costituito dai dipendenti pubblici attualmente addetti all'amministrazione dei monopoli, posti in un ruolo speciale ad esaurimento, del Ministero delle finanze, comandati presso l'Ente tabacchi italiani.

L'eventuale personale dichiarato in esubero, dopo l'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, rimane presso il Ministero di riferimento con la eventuale mobilità consensuale nell'ambito della stessa provincia o in provincia limitrofa».

**4.4**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro».

**4.5**

POLIDORO

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla trasformazione» con le altre: «all'istituzione».*

**4.6**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «entrata in funzione dell'Ente» con le altre: «trasformazione dell'Ente nelle società»; dopo le parole: «altre pubbliche amministrazioni» aggiungere le altre: «, Enti locali, università, istituti di ricerca, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, e C.N. dei Vigili del fuoco».*

**4.7**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Al comma 2, sostituire le parole: «Del primo contratto collettivo di lavoro successivo alla trasformazione dell'Ente» con le altre: «del prossimo contratto collettivo del settore pubblico».*

**4.8**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*All'emendamento 4.9, al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi» con le altre: «nei sette anni successivi».*

**4.9/2**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.9, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: «da definire» con le altre: «della stessa provincia di province limitrofe».*

**4.9/1**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Il personale trasferito all'ente ed alla società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi nei cinque anni successivi alla data di entrata in funzione dell'ente, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, anche in soprannumero, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale riammesso si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità, in aree territoriali da definire, e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'ente o la società derivata, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o della società derivata.*

*2-ter. Al personale indicato nel comma 2-bis, che abbia almeno 30 anni di anzianità contributiva o almeno 58 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva, si applicano, a domanda da presentare entro il termine di cui al citato comma 2-bis, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'ente o della società derivata.*

*2-quater. L'ente può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberanti, con il consenso dei lavoratori interessati».*

**4.9**

BONAVITA, POLIDORO, SARTORI, DONISE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'ente, su richiesta dei lavoratori interessati, può adottare misure di incentivazione anche economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberanti».

**4.10**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

**4.11**

PETTINATO

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Il personale trasferito all'ente ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'ente provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e, al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4-quater. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

**4.12**

BONAVITA, PASQUINI, POLIDORO

*Sopprimere i commi 5, 6 e 7.*

**4.13**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:*

«Al Passaggio del personale all'E.T.I. avviene in continuità con il rapporto di lavoro con il Ministero di pertinenza e senza alcuna sua interruzione nè giuridica nè previdenziale e contributiva».

**4.14**

ALBERTINI, MARINO, CARCARINO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assegnato all'ente e alla società derivata resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25».

**4.15**

POLIDORO

*Al comma 7, sostituire le parole: «alla trasformazione» con le altre: «all'istituzione dell'ente».*

**4.16**

IL RELATORE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Resta immutata la pianta organica in vigore alla data del 30 agosto 1996, n. 456; in ogni caso non potrà essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto».

**4.17**

ERROI, MANIERI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Dal momento della trasformazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'Amministrazione stessa è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti.

Entro i due mesi successivi dalla trasformazione dell'Ente in SpA ciascun dipendente può presentare domanda di trasferimento nei ruoli del Ministero delle finanze o nei ruoli della Società.

2. I trasferimenti nei ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437».

**4.0.1**

BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ai gestori dei magazzini vendita generi di monopolio, titolari dei contratti di distribuzione e vendita dei generi di monopolio di cui alla legge n. 1293 del 1957, continua ad applicarsi il regime giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche dopo la trasformazione dell'Ente tabacchi italiani in società per azioni».

**4.0.2**

LISI, COSTA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ai gestori dei magazzini vendita generi di monopolio, titolari dei contratti di distribuzione e vendita dei generi di monopolio di cui alla legge n. 1293 del 1957, continua ad applicarsi il regime giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche dopo la trasformazione dell'Ente tabacchi italiani in società per azioni».

**4.0.3**

PEDRIZZI, COSTA, COLLINO

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**31ª Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(806-B) BUCCIARELLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore CASTELLANI Pierluigi illustra l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, relativa alla copertura finanziaria, raccomandando l'approvazione definitiva del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si associa all'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento, invitando nel contempo il Governo a non ridurre ulteriormente i finanziamenti alle istituzioni culturali. I requisiti richiesti dalla nuova normativa ora in discussione a dette istituzioni per accedere al finanziamento pubblico sono infatti già tali da assicurare l'estrema rilevanza dell'attività da loro svolta. D'altronde, è necessario, conclude l'oratore, che gli obiettivi culturali vengano finalmente considerati altrettanto importanti rispetto agli obiettivi economici nell'ambito della politica generale nel nostro Paese.

Il senatore PERA ritiene che il numero degli enti culturali ammessi ai contributi statali debba essere ridotto, al fine di concentrare le già scarse risorse economiche a favore degli enti più meritevoli e che il Parlamento debba essere adeguatamente informato sull'attività svolta dalle istituzioni ammesse al finanziamento. A tal fine illustra il seguente ordi-

ne del giorno, già accolto in analoga formulazione dalla Commissione cultura della Camera dei deputati:

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 806-B, recante nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della apposita tabella di cui all'articolo 1 del disegno di legge, una riduzione del numero delle istituzioni culturali ammesse al contributo e viceversa un aumento dell'importo del contributo per ciascun ente, fornendo altresì alla Commissione un'ampia documentazione sull'attività di ciascun istituto, eventualmente riportando tutto il materiale documentario su supporto informatico».

0/806-B/1/7ª

PERA

Il senatore BISCARDI dichiara di non avere nulla in contrario all'approvazione dell'ordine del giorno, le cui finalità peraltro sono perseguite proprio dalle norme ora in discussione. Ricorda infatti il faticoso impegno di questo ramo del Parlamento, profuso nelle passate due legislature e nella presente, in vista dell'approvazione di un disegno di legge di riforma delle modalità di erogazione dei contributi statali agli enti culturali che solo oggi giunge finalmente alla definitiva approvazione.

Il senatore BRIGNONE si associa alle considerazioni espresse in ordine alla esiguità dei fondi a disposizione delle istituzioni culturali del nostro Paese, auspicando una più precisa regolamentazione dei contributi e una più puntuale individuazione degli obiettivi culturali al fine di ridurre il più possibile la dispersione dei fondi disponibili.

La senatrice BUCCIARELLI ritiene che lo strumento migliore per evitare la dispersione degli stanziamenti disponibili sia proprio la sollecita approvazione del provvedimento in esame. Si esprime comunque anche a favore dell'ordine del giorno proposto dal senatore Pera.

Concluso il dibattito, replica il relatore CASTELLANI Pierluigi, il quale esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno 0/806-B/1/7ª.

Il sottosegretario BORDON, replicando a sua volta, dichiara di accogliere a nome del Governo il suddetto ordine del giorno che, posto ai voti, risulta accolto anche dalla Commissione.

Si passa alla votazione del disegno di legge.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 4 dell'articolo 9, l'articolo 9 come modificato, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0014<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che è necessario apportare alcune modifiche all'ordine dei lavori della Commissione per la settimana prossima concordato ieri nell'Ufficio di Presidenza. In particolare, si rende necessario convocare per le ore 11,30 di martedì 15 ottobre il Comitato ristretto incaricato di redigere il parere sul disegno di legge n. 1124; pertanto il Comitato ristretto sul disegno di legge n. 932, recante norme sul personale scolastico, deve essere posticipato a mercoledì 16 ottobre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**34ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(1347) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che, essendosi conclusa la discussione generale, si passerà all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il relatore, senatore PAROLA, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore CECCATO ritira i tre emendamenti.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.4 purchè prima delle parole: «nuclei familiari» sia soppressa la parola: «di» e sostituita con la parola: «quali».

Il senatore BORNACIN dichiara di accettare la proposta di modifica.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi accolto.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore, pone separatamente ai voti gli emendamenti 1.5 e 1.6 che sono respinti.

Previo parere favorevole del relatore, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto sono quindi accolti gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore PAROLA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 che, posto ai voti, è accolto.

Previo parere contrario del relatore, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.0.1 e 1.0.2.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 2.1.

Sull'emendamento 2.2 il RELATORE esprime parere favorevole purchè la data del 30 aprile 1997 sia sostituita con la data del 31 gennaio 1997.

Il presentatore, senatore LAURO, accoglie la modifica proposta dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi accolto.

Il PRESIDENTE, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 2.2, dichiara preclusa la votazione degli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 2.8 presentato dal relatore.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sull'emendamento 2.9, che, posto ai voti, risulta respinto.

Previo parere favorevole del relatore, il presidente PETRUCCIOLI pone congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.10 e 2.11 che sono accolti. Dichiara quindi assorbito l'emendamento 2.12.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi accolti gli emendamenti 2.13 e 2.14. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi accolti gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17 sui quali si era espresso favorevolmente il relatore.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 che, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, viene invece accolto l'emendamento 3.2.

Previo parere contrario del relatore, posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.3.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 4.1 che è accolto. Dichiara quindi preclusa la votazione sull'emendamento 4.2.

Il senatore BERGONZI ritira l'emendamento 4.3.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 4.4. Il PRESIDENTE dichiara quindi assorbito l'emendamento 4.5 di analogo contenuto.

Previo parere contrario del relatore, viene quindi respinto l'emendamento 4.6. Il PRESIDENTE dichiara poi decaduto l'emendamento 4.7 per assenza del presentatore.

Il senatore LAURO fa proprio l'emendamento 4.8 del senatore Bosi, sul quale esprime parere contrario il relatore. Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Del pari respinto, con il parere contrario del relatore, è quindi l'emendamento 4.0.1.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 4.0.2 per assenza del presentatore.

Illustrando l'emendamento 5.1, il RELATORE propone di aggiungere, dopo la parola: «comuni» le parole: «di proprio iniziativa» e dopo la parola: «interesse» le seguenti parole: «oppure su iniziativa della stessa». L'emendamento, nel testo modificato, posto ai voti, è accolto.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito dall'approvazione del precedente emendamento l'emendamento 5.2.

Il presidente PETRUCCIOLI propone di modificare l'emendamento 7.1 sopprimendo le parole: «praticato nel comune ove si trova l'immobile».

Il RELATORE, presentatore dell'emendamento, dichiara di accettare tale proposta.

Posto ai voti, nel testo modificato, l'emendamento è accolto.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 che, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.1 che viene accolto, dichiara quindi precluso l'emendamento 9.2.

Posti separatamente ai voti, previo parere favorevole del relatore, sono quindi accolti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 10.1 mentre l'emendamento 11.0.1, di analogo contenuto all'emendamento 9.0.2, viene dichiarato assorbito. Viene quindi dichiarato precluso, per l'approvazione dell'emendamento 10.1, l'emendamento 12.2.

Previo parere contrario del relatore, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.1 e 12.3.

Posto ai voti, viene invece accolto l'emendamento 12.4 sul quale si era espresso in senso favorevole il relatore.

Sull'emendamento 12.0.1 il RELATORE si rimette alle valutazioni della Commissione e del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara il proprio parere favorevole sull'emendamento, suggerendo però l'introduzione di un comma 6 così formulato: «Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi».

Il senatore BORNACIN dichiara di accettare le proposte di modifica del sottosegretario Mattioli.

Posto ai voti, l'emendamento, riformulato come indicato dal rappresentante del Governo, è quindi accolto. Di conseguenza, il presidente PETRUCCIOLI dichiara precluso l'emendamento 12.0.2.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 13.1.

Il senatore BERGONZI illustra l'emendamento 14.1 volto alla soppressione dell'articolo 14.

Il relatore PAROLA esprime parere contrario sull'emendamento annunciando di aver presentato un ordine del giorno nel quale si chiede un impegno del Governo ad una precisazione delle procedure e del quadro normativo in merito alla questione della variante di valico.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara di aderire alle posizioni espresse dal relatore.

Il senatore SARTO, sottolineando la necessità di precisare il testo dell'articolo 14, dichiara di concordare con i contenuti dell'ordine del giorno presentato dal relatore.

Il senatore BOSI lamenta la disomogeneità della materia di questo articolo rispetto a quella del decreto-legge e l'atteggiamento pregiudizialmente ostile delle forze di maggioranza nei confronti delle proposte dei partiti di opposizione.

Il senatore BERGONZI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento sottolineando come per l'avvio della realizzazione della variante di valico gli stanziamenti siano da considerare troppo consistenti.

I senatori BORNACIN e LAURO annunciano il voto contrario delle rispettive parti politiche sull'emendamento 14.1.

Il presidente PETRUCCIOLI annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento mentre si dichiara favorevole ai contenuti dell'ordine del giorno presentato dal relatore.

Posto ai voti l'emendamento 14.1 risulta respinto.

Viene invece accolto l'emendamento 16.1.

Il senatore BERGONZI ritira l'emendamento 17.1.

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 17.2 è accolto.

Con il parere contrario del relatore viene invece respinto l'emendamento 17.3.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 17.4 per assenza del presentatore.

Il senatore BOSI illustra l'emendamento 17.0.1 sul quale esprime parere contrario il relatore.

Il sottosegretario MATTIOLI invita il senatore Bosi a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

Il senatore BOSI, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 17.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno sui quali il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti, sono approvati, ai fini della loro presentazione in Assemblea, i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

considerato che:

è in corso da alcuni anni un diffuso contenzioso che contrappone le cooperative di abitazione all'Amministrazione finanziaria a proposito della qualificazione delle abitazioni assegnate in godimento ai propri soci, la cui natura di beni strumentali essenziali per il conseguimento

delle finalità statutarie e dell'attività delle stesse cooperative è disconosciuta dalla stessa Amministrazione;

numerose decisioni della Corte di cassazione hanno confermato la illegittimità dell'interpretazione dell'articolo 40 del DPR n. 917 sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, le cui conseguenze negative sono state ulteriormente aggravate dalla revisione degli estimi catastali, sulla base dei quali si vorrebbe sottoporre a tassazione i redditi «presunti» degli immobili di proprietà delle cooperative, prescindendo dai corrispettivi di godimento realmente percepiti dai soci assegnatari;

l'atteggiamento dell'Amministrazione conduce alla paradossale situazione di subordinare, da un lato, l'applicazione delle agevolazioni fiscali al rispetto delle finalità mutualistiche (e, quindi, anche all'applicazione di corrispettivi di godimento mutualistici) e, dall'altro, di presumere che dalle abitazioni assegnate in godimento siano ricavati corrispettivi «di mercato», per definizione non mutualistici,

invita il Governo:

a dare soluzione una volta per tutte alla questione, riconoscendo con interpretazione autentica la strumentalità degli immobili delle cooperative non destinati all'assegnazione in proprietà».

0/1347/1/8

IL RELATORE

«Il Senato,

considerate le finalità della legge n. 60 del 1963, i cui fondi devono essere destinati prevalentemente alla realizzazione di alloggi per i lavoratori dipendenti;

rilevato che le esigenze e i bisogni relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica sono profondamente mutati nel tempo nel senso che i vantaggi per la categoria di contribuenti assoggettati al prelievo ex Gescal non si risolvono solamente con nuove edificazioni bensì con la riqualificazione e la riorganizzazione della struttura urbana e il recupero delle aree più degradate nel cui contesto sono inseriti gli interventi;

preso atto positivamente che nel decreto-legge in esame sono previsti adeguati stanziamenti per le categorie sociali più bisognose e per rilevanti interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata,

impegna il Governo:

per quanto attiene agli interventi di competenza diretta dell'amministrazione centrale, a privilegiare nella scelta dei propri interventi le aree maggiormente degradate in cui vi sia presenza o siano previsti nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica e le aree in cui le esigenze relative alla dotazione di servizi qualificati siano più urgenti;

e a indirizzare in modo analogo - pur nel rispetto della loro autonomia - gli interventi di competenza delle amministrazioni locali».

0/1347/2/8

IL RELATORE

«Il Senato,

considerato che intorno all'utilizzazione dei fondi ex Gescal la Corte Costituzionale si è definitivamente pronunciata dichiarando

l'inammissibilità di destinazioni diverse da quelle rivolte, in modo diretto, alle esigenze abitative dei lavoratori dipendenti,

invita il Governo ad attenersi a tali pronunciamenti senza interpretazioni di tipo estensivo che già in passato hanno originato provvedimenti poi dichiarati incostituzionali perchè lesivi dei diritti dei lavoratori dipendenti;

invita altresì il Governo a prevedere in tempi brevi l'eliminazione delle trattenute ex Gescal che finiscono per qualificarsi come una tassa impropria».

0/1347/3/8

IL RELATORE

«Il Senato,

considerata la difficile situazione in cui versa l'autostrada Salerno-Reggio Calabria sia per lo stato strutturale che in relazione alle scarse condizioni di sicurezza per i viaggiatori;

considerato che nel programma del Ministro dei lavori pubblici c'è l'impegno ad intervenire con opere di tipo strutturale su questo tratto autostradale,

invita il Governo a provvedere in tempi celeri ad avviare i lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria al pari di come è stato fatto per l'autostrada Torino-Savona e per l'inizio dei lavori della Variante di valico sull'autostrada Bologna-Firenze».

0/1347/4/8

VERALDI, ERROI, LO CURZIO

«Il Senato,

in merito all'articolo 14 del disegno di legge n. 1347 relativo a «Disposizioni per il completamento del raddoppio dell'autostrada A6, Torino-Savona e per consentire l'avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna;

rilevato che le misure suddette, in condizioni di minore urgenza, avrebbero meritato un ulteriore approfondimento,

sollecita il Governo:

a definire al più presto le procedure e il quadro normativo, comprese le politiche tariffarie, atte ad accelerare la privatizzazione delle autostrade Spa, superando al più presto le difficoltà che ancora si possono presentare».

0/1347/5/8

IL RELATORE

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1347**

**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) lire 300 miliardi da ripartire fra le regioni proporzionalmente all'ammontare dei contributi *ex Gescal* versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da utilizzare per programmi di riqualificazione urbana, secondo bandi emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle stesse regioni, che adottano procedure e modalità secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;».

**1.1**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) lire 300 miliardi, da ripartire fra le regioni proporzionalmente all'ammontare dei contributi *ex Gescal* versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da destinare dalle stesse regioni agli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, come definiti dalle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, da utilizzare per la concessione di mutui agevolati a soggetti pubblici o privati, proprietari di immobili, secondo le seguenti condizioni:

1) gli interventi devono essere conformi alle normative statali e regionali vigenti, ai regolamenti comunali, agli *standard* abitativi ed alle tipologie di riferimento, alle norme per la sicurezza statica ed impiantistica;

2) i progetti relativi agli interventi devono essere presentati al sindaco del comune competente che applica per l'approvazione dei progetti medesimi quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247;

3) l'agevolazione finanziaria consiste esclusivamente nella riduzione al 3 per cento del tasso degli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito;

4) l'importo del mutuo agevolato concesso non può superare il tetto massimo di lire un milione per ogni metro quadrato di superficie utile di progetto;

5) i mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile e non sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato;

6) la regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei fondi e per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito e definisce le modalità per la certificazione della congruità tecnico-economica degli interventi realizzati».

**1.2**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.3**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di particolari categorie sociali» con le seguenti: «di nuclei familiari di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa».*

**1.4**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ai sensi della delibera CI-PE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994» con le seguenti: «proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994».*

**1.5**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «nonchè per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;».*

**1.6**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 1, lettera d), sostituire, dopo la parola: «realizzazione» e sino alla fine della lettera con le seguenti parole: «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le Regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi».*

**1.7**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «realizzazione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno del 25 per cento dei suddetti fondi».*

**1.8**

LAURO

*Al comma 1, lettera d), dalla parola: «realizzazione» fino alla fine della lettera sostituire con le seguenti parole: «con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno del 25 per cento dei suddetti fondi».*

**1.9**

ERROI

*Al comma 2, sostituire le parole: «interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana» con le seguenti: «ulteriori interventi di riqualificazione urbana purchè essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968».*

**1.10**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

**1.11**

CECCATO, CASTELLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. In deroga all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1998, per le opere interne, come individuate dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e per gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora eseguiti su immobili adibiti ad abitazione principale, l'IVA è dovuta nella misura del 5 per cento. Si intendono inclusi nella presente agevolazione fiscale anche le opere e gli interventi edilizi di cui sopra, eseguiti su immobili destinati ad essere adibiti ad abitazione principale, previa apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della succitata legge 5 agosto 1978, n. 457. Alle relative minori entrate, valutate in lire 40 miliardi per il 1996 e 160 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente utilizzazione delle disponibilità dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, che verranno versate alle entrate dello Stato per gli anni finanziari 1996, 1997 e 1998».

**1.0.1**

CECCATO, CASTELLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine del recupero edilizio dei centri storici minori, per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, come definiti dalle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati, assistiti da contributo dello Stato, a soggetti pubblici o privati, proprietari di immobili ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, secondo le seguenti condizioni:

*a)* gli interventi devono essere conformi alle normative statali e regionali vigenti, ai regolamenti comunali, agli *standard* abitativi ed alle tipologie di riferimento, alle norme per la sicurezza statica ed impiantistica;

*b)* i progetti relativi agli interventi devono essere presentati al sindaco del comune competente che applica per l'approvazione dei progetti medesimi quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247;

c) l'agevolazione finanziaria consiste esclusivamente nella riduzione al 3 per cento del tasso degli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito;

d) l'importo del mutuo agevolato concesso non può superare il tetto massimo di lire un milione per ogni metro quadrato di superficie utile di progetto;

e) i mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile e non sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato;

f) la regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei mutui e per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito, e definisce le modalità per la certificazione della congruità tecnico-economica degli interventi realizzati.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono utilizzate fino all'ammontare complessivo di lire 500 miliardi, le disponibilità dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, da ripartire fra le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proporzionalmente all'ammontare dei contributi *ex* GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per l'anno 1995».

**1.0.2**

CECCATO, CASTELLI

## **Art. 2.**

*Sostituire, nella rubrica, le parole: «residenziale pubblica» con le seguenti: «agevolata e sovvenzionata».*

**2.1**

IL RELATORE

*Ai commi 1, 2 e 5 sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le parole: «30 aprile 1997».*

**2.2**

LAURO

*Ai commi 1, 2 e 5 sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le parole: «31 dicembre 1996».*

**2.3**

LAURO

*Ai commi 1, 2 e 5 sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1996».*

**2.4**

BOSI

*Ai commi 1 e 5 sostituire le parole: «devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996» con le seguenti: «devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1996».*

**2.5**

ERROI

*Al comma 1, sostituire le parole: «devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 30 settembre 1996» con le seguenti: «devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1996».*

**2.6**

IL RELATORE

*Ai commi 2 e 5 sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1996».*

**2.7**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole da: «il segretario generale del CER» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario *ad acta*. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1 del presente articolo».*

**2.8**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457» con le seguenti: «ai programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493».*

**2.9**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 4, dopo le parole: «resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca» aggiungere le seguenti: «o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari».*

**2.10**

LAURO

*Al comma 4, dopo le parole: «resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca» aggiungere le seguenti: «o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari».*

**2.11**

ERROI

*Al comma 4, sostituire le parole: «alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457» con le seguenti: «ai programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493».*

**2.12**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7» con le seguenti: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui alla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto è emanato nelle stesse modalità di decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972».*

**2.13**

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per i programmi indicati nel presente articolo, nel caso di palese impossibilità di rispettare il termine fissato nei precedenti commi 1, 2 e 5 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici adotta la procedura prevista nel successivo articolo 4 su motivata richiesta degli operatori interessati, degli enti locali o dello stesso segretariato generale del CER da inoltrare anche prima della scadenza del termine stesso».

**2.14**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 maggio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è soppresso».

**2.15**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 maggio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è soppresso».

**2.16**

BOSI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 maggio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è soppresso».

**2.17**

ERROI

### **Art. 3.**

*Sopprimere il comma 2.*

**3.1**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «ancorchè non ratificati» fino a: «in pendenza della ratifica» con le parole: «non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento».*

**3.2**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole da: «ancorchè non ratificati» fino a: «in pendenza della ratifica» con le seguenti: «solo se già ratificati dal consiglio comunale, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I rimanenti programmi sono esclusi dalla attribuzione dei finanziamenti».*

**3.3**

CECCATO, CASTELLI

**Art. 4.**

*Dopo la parola: «seguinte» sostituire:*

«8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la Regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la Regione non provveda nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le Regioni».

**4.1**

IL RELATORE

*Al capoverso 8-bis del comma 1, sostituire le parole da: «Il presidente della giunta regionale» fino a: «i successivi sessanta giorni» con le seguenti: «Il presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, promuove ed adotta».*

**4.2**

CECCATO, CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».*

**4.3**

BERGONZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

**4.4**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

**4.5**

ERROI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli Uffici pubblici o Enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono obbligati a convocare una Conferenza di servizio, entro 60 giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli Uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza».

**4.6**

LAURO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, è così sostituito: «le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini decorrono dalla data del 20 settembre 1996».

**4.7**

BOSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il punto 6) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

6) L'individuazione e assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5».

**4.8**

BOSI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. L'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

“2. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al trenta e non superiore al quaranta per cento in termini volumetrici di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà ai proprietari delle aree per le quali sia stato avviato un procedimento di esproprio ai sensi della presente legge.

La cessione in proprietà è effettuata all'atto di adozione di ogni singolo piano di zona di cui alle legge 18 aprile 1962, n. 167, fermo restando la cessione bonaria dell'area stessa.

Qualora il proprietario per il quale sia stato avviato il procedimento di esproprio non abbia i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari, lo stesso può provvedere alla realizzazione di alloggi da cedere in proprietà o in affitto a soggetti che abbiano i requisiti suddetti. In quest'ultimo caso, non si dà luogo all'indennità di esproprio per la parte assegnata, restando in capo al concessionario il costo delle opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile».

**4.0.1**

LAURO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Incentivi alla locazione di immobili fruanti di agevolazioni)*

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge 27 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

“L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi sia di preammortamento che di ammortamento, continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti”».

**4.0.2**

BOSI

**Art. 5.**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, nonché per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare già in sede preliminare la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i Comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, possono utilizzare i fondi di cui all'articolo 1,

lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi stessi.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)».

**5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «debbono».*

**5.2**

BERGONZI

### **Art. 7.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «Il prezzo di acquisto degli immobili destinati ad uso abitativo viene definito dall'U.T.E. di ciascuna provincia, tenendo conto del prezzo medio di mercato praticato nel comune ove si trova l'immobile».*

**7.1**

IL RELATORE

### **Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.1**

CECCATO, CASTELLI

### **Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole: "su richiesta dell'acquirente" sono aggiunte le parole: "o dell'ente gestore" e alla fine del comma è aggiunto il seguente

periodo: «Il prezzo di cessione degli alloggi può essere incrementato, a seguito della realizzazione degli interventi manutentivi straordinari necessari ed indifferibili, di un importo pari al costo degli interventi stessi e, comunque, di una cifra non superiore al 20 per cento del prezzo definitivo sulla base del valore catastale»».

*Conseguentemente, alla rubrica, prima delle parole: «Tasso di interesse» aggiungere le seguenti: «Prezzo di cessione e».*

**9.2**

CECCATO, CASTELLI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

“Art. 20. - Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro sentite le regioni, è stabilito in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dell'articolo 55 della anzidetta legge n. 865, con esclusione delle cooperative utilmente sorteggiate nei bandi di prenotazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 (allora gestione case lavoratori) ed è altresì stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla suddetta legge 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi. I requisiti di cui all'articolo 56 lettere *d)* ed *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1963, sono rivalutati alla data della verifica della persistenza dei requisiti di legge”».

**9.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Le determinazioni in materia di criteri generali per le assegnazioni e la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 88, comma 1, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiamate dall'articolo 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano comunque a far data dal 1° gennaio 1997.

2. La quota di canoni di locazione da contabilizzarsi, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977, nella Gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972, è calcolata sino al 31 dicembre 1996, in forma residuale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle regioni garantendo che il gettito complessivo dei canoni di locazione consenta il pareggio dei costi e ricavi di amministrazioni, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché risorse che le regioni destinano alle finalità di cui all'articolo 25 della legge n. 513 del 1977».

**9.0.2**

LAURO

### **Art. 10.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il punto 2) della lettera c) dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente: "Qualora l'autorizzazione di cui sopra, riguardi solo una quota di patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, e per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle sue singole unità immobiliari da determinarsi come al numero 1) della presente lettera: le fondi di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa"».

**10.1**

IL RELATORE

### **Art. 11.**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Competenze delle regioni in materia di assegnazione e canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. Le determinazioni in materia di criteri generali per le assegnazioni e la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 88, comma 1, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiamate dall'articolo 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono trasfe-

rite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano comunque a far data dal 1° gennaio 1997.

2. La quota di canoni di locazione da contabilizzarsi, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 513 del 1977, nella Gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972, è calcolata sino al 31 dicembre 1996, in forma residuale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle regioni garantendo che il gettito complessivo dei canoni di locazione consenta il pareggio dei costi e ricavi di amministrazioni, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonchè risorse che le regioni destinano alle finalità di cui all'articolo 25 della legge n. 513 del 1977».

**11.0.1**

DIANA LORENZO

## **Art. 12.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Resta confermato che i criteri che il CER deve emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, riguardano solo gli interventi di edilizia agevolata localizzati su aree esterne ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero esterne a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

1-ter. Tali criteri debbono garantire:

- a) che gli interventi localizzati in tali aree rispondano alle caratteristiche tipologiche previste per l'edilizia agevolata;
- b) che i costi massimi vigenti per l'edilizia agevolata tengano conto della maggiore incidenza della componente relativa alle aree stesse;
- c) che i requisiti soggettivi degli acquirenti o assegnatari siano gli stessi previsti per gli immobili realizzati su aree 167 e fruente delle agevolazioni pubbliche».

**12.1**

BOSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 18, comma 2, lettera c), n. 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, si interpreta nel senso che il prezzo di cessione ai soci, determinato con i criteri ivi stabiliti per l'ipotesi contestualmente prevista, deve intendersi come prezzo massimo».

**12.2**

DE LUCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il CER per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 deve acquisire il parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

**12.3**

CECCATO, CASTELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo secondo dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento nonché dalle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle cooperative a contributo erariale».

**12.4**

VEDOVATO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)*

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il Piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 4;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

4. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.

5. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui al presente articolo, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della rata eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi ad essa nelle ragioni creditorie».

**12.01** SPECCHIA, MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, CURTO, MAGGI, LISI, BUCCIERO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)*

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 4;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato nei commi 5 e 6;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera d);

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per l'ammortamento dell'anticipazione.

3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti; detto piano s'intende comunque approvato dopo l'inutile decorso del termine sopraindicato.

4. Il piano di risanamento finanziario approvato nei modi di cui al comma 3 è inviato, a cura dell'Ente, alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Sezione autonoma concede l'anticipazione richiesta, a valere sulle disponibilità esistenti presso la stessa Sezione autonoma mediante accredito presso la competente Tesoreria dello Stato. La medesima Sezione autonoma dà comunicazione alla regione dell'accredito e dei versamenti di cui al comma 6, dandone contestualmente notizia al Segretario generale del CER.

5. L'anticipazione è restituita all'Ente in un periodo non superiore ai dieci anni, secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera a) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione può essere esteso a quindici anni.

6. Le rate di ammortamento dovute all'Ente sono versate da quello alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale, che le riattribuisce alla regione».

**12.0.2** SPECCHIA, MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, LISI, MEDURI,  
RAGNO, CURTO, MAGGI, BUCCIERO

### Art. 13.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «esclusivamente» fino alle parole: «proprietà pubblica».*

**13.1** LAURO

### Art. 14.

*Sopprimere l'articolo.*

**14.1** BERGONZI

### Art. 16.

*Al comma 6, sostituire la parola: «238» con la seguente: «190».*

**16.1** IL RELATORE

**Art. 17.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1997».*

**17.1**

BERGONZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «28 febbraio 1997», indi dopo le parole: «Le regioni adottano» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 1996».*

**17.2**

DIANA Lorenzo

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alla gestione dei sovracanonici spettanti ai comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, in quanto fondi non provenienti dalla finanza pubblica».

**17.3**

PREIONI, CECCATO, CASTELLI

*Sopprimere il comma 5.*

**17.4**

BERGONZI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Ai sedimenti dei fossi non ricompresi in elenchi di acque pubbliche e non più portatori di acque alla data del 5 gennaio 1994, si applica la disciplina normativa prevista dall'articolo 897 del codice civile indipendentemente dai riferimenti catastali esistenti, che a richiesta degli aventi titolo devono essere opportunamente rettificati».

**17.0.1**

BOSI

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**29ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ragioniere Roberto COLANINNO, amministratore delegato della Olivetti ing. C. & C. spa, accompagnato dai dottori Corrado ARIAUDO, direttore amministrazione e controllo, Giancarlo DELSANTE, direttore pianificazione strategie tecnologiche, Bruno LAMBORGHINI, vice presidente Olivetti Telemidia, Luciano LA NOCE, direttore Corporate Finance e Roberto MAGLIONE, assistente amministratore delegato.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C10ª, 0007°)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinatasi nell'area di Ivrea: audizione dell'amministratore delegato della Olivetti ing. C. & C. spa**

(R048 000, C10ª, 0004°)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana del 1° ottobre.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente CAPONI dà la parola al ragioniere Roberto COLANINNO che, preliminarmente, si sofferma

sulle strategie e le prospettive del gruppo Olivetti il quale ha affrontato negli ultimi anni un radicale processo di trasformazione generato dalla rivoluzione digitale e multimediale che sta determinando una profonda trasformazione dell'industria delle tecnologie informatiche. A fronte di queste trasformazioni, a suo avviso, l'Olivetti ha compiuto scelte corrette ed al momento giusto nella direzione del nuovo scenario competitivo. Così come in passato è riuscita a trasformarsi, passando dalla meccanica all'elettronica, dalle macchine per scrivere ai *computer* ed ai sistemi, in questi ultimi anni Olivetti è entrata decisamente nell'area dei servizi innovativi e delle nuove telecomunicazioni, intuendo prima di altri il ruolo strategico delle reti come elemento innovatore e qualificante delle nuove soluzioni applicative dell'informatica. Ricorda quindi il successo di Omnitel che è un chiaro esempio della lungimiranza e dell'oculatezza delle scelte strategiche di Olivetti. A fronte di questa posizione di partenza, nonostante la difficile situazione finanziaria, è convinto che il gruppo possa affrontare le attuali difficoltà e portare a compimento il suo progetto strategico. Il *core business* del gruppo risiede nei sistemi e servizi informatici e nello sviluppo delle attività di telecomunicazione; in questi settori devono essere concentrati gli investimenti, mentre bisogna uscire dalle aree non strategiche. Coerentemente con la logica del mercato aperto e competitivo in cui Olivetti opera, il gruppo intende affrontare la sfida con le proprie risorse, senza ricorrere ad interventi straordinari dello Stato.

In tale prospettiva, è stato predisposto un piano di dismissioni di alcune attività che non fanno parte del *core business* dell'Olivetti. Esso prevede la cessione, entro il 1996, della società Olivetti Personal Computers, del Gruppo Tecnost, del Gruppo DSI, del Venture Capital USA e la vendita dell'8 per cento di Omnitel Sistemi Radiocellulari (società che detiene il 70 per cento di Omnitel Pronto Italia). Si intende realizzare inoltre, nel corso del 1997 una razionalizzazione delle partecipazioni del gruppo in alcune strutture commerciali extra europee di Olivetti Lexikon nonché la quotazione in Borsa. Questo piano può contribuire in tempi brevi al riequilibrio finanziario del Gruppo e fornire risorse per lo sviluppo delle aree strategiche. In questo modo le potenzialità di sviluppo delle attività dismesse non verranno ridotte, ma anzi potranno crescere, con l'entrata di nuovi azionisti in grado di assicurarne il futuro.

Per quanto riguarda la cessione della attività dei *personal computer*, occorre precisare che ciò non significa affatto che Olivetti intenda uscire dall'informatica come si è da qualche parte affermato. Olivetti infatti considera l'informatica un'area primaria del suo *core business* operando nei segmenti di maggiore sviluppo e redditività attraverso il rafforzamento dell'attività nei sistemi e servizi. Ricorda poi come Olivetti sia un gruppo che opera per il 70 per cento sui mercati internazionali, ma sia anche una realtà profondamente radicata in Italia e tale intenda restare. La CIR, azionista di riferimento di Olivetti, ha partecipato con 300 miliardi all'ultimo aumento di capitale rendendolo di fatto possibile. Senza tale impegno Olivetti già da tempo non sarebbe più un'azienda italiana e quindi un patrimonio nazionale.

Gli obiettivi cui la Olivetti intende puntare, nel ridefinire la propria strategia sono, in primo luogo, il potenziamento dell'attività della Olivetti Sistemi e Servizi; al riguardo ricorda come Olivetti intenda qualificare

soprattutto la propria presenza nei settori bancario e della pubblica amministrazione, rafforzando posizioni di *leadership* già acquisite. Il secondo cardine della strategia di sviluppo del gruppo risiede nell'area delle telecomunicazioni ove Olivetti è presente in particolare con Omnitel e Telemedia, aziende di cui ricorda i risultati e le prospettive e nelle quali la Olivetti intende confermare la propria posizione di azionista di controllo.

Il ragionier Colaninno si richiama quindi al ritardo italiano nell'utilizzo degli strumenti informatici sia nel settore privato che nelle amministrazioni pubbliche; in proposito, segnala la necessità di una politica nazionale per la informatica e le telecomunicazioni che non deve, a suo avviso, prevedere sussidi o privilegi per l'Olivetti, ma neppure ingiustificate penalizzazioni. Questa iniziativa dovrebbe perseguire l'obiettivo di una piena diffusione delle moderne tecnologie dell'informazione e comunicazione, segnatamente nelle pubbliche amministrazioni e nelle scuole, ciò avrebbe sicure e positive ricadute sulla competitività del paese e più in particolare sull'industria nazionale, permettendo tra l'altro al patrimonio tecnologico industriale del gruppo Olivetti di svolgere un ruolo determinante.

Quanto al settore delle telecomunicazioni, a suo avviso, occorre perseguire nella strada della liberalizzazione nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dalla Unione europea. È necessario, in particolare, che la data del 1 gennaio 1998 non rimanga una scadenza meramente formale, che lascia immutata la situazione di monopolio del gestore nazionale; al riguardo si augura che in sede di dibattito parlamentare si eviti questo rischio e si favorisca al più presto la creazione di un reale mercato competitivo.

Seguono brevi interventi e domande dei senatori.

Il senatore ASCIUTTI, apprezzata la completezza della esposizione del ragionier Colaninno ricorda preliminarmente alcune recenti esperienze di privatizzazione e il loro esito positivo. Venendo a considerare il settore dei *personal computers*, chiede quanta parte del prodotto Olivetti venduto in Italia sia stata acquistata dalle pubbliche amministrazioni e dal settore pubblico in generale e, in proposito, ricorda i molteplici interventi pubblici a sostegno del gruppo Olivetti medesimo.

Ricordato il recente aumento di capitale e le molte promesse fatte in quell'occasione e poi non mantenute, si richiama alle recenti indagini della magistratura sui dati del bilancio del gruppo ed al riguardo chiede se le previsioni positive annunciate dal ragionier Colaninno nella sua esposizione, siano fondate su questi od altri dati.

Interviene quindi il senatore Athos DE LUCA che chiede ulteriori informazioni sul settore dei *personal computers* e segnala i rischi che il nostro paese corre, di divenire non più produttore, ma semplice consumatore nel settore dell'informatica. Chiede inoltre quale sia l'impatto delle operazioni di dismissione previste, sottolineando, al contempo, come la crisi di settori ritenuti trainanti ponga oggi il problema delle strategie che si intendono adottare per garantire un adeguato sviluppo all'economia del paese.

Il senatore MANTICA, ricordato il successo dell'aumento di capitale dello scorso anno, chiede una valutazione sulle ragioni della crisi che ha investito recentemente il gruppo. Ragioni che possono essere ritrovate o nel carattere non realistico dei precedenti piani di sviluppo, o in oggettive e imprevedibili difficoltà intervenute nella realizzazione dei piani stessi, oppure nella concentrazione di investimenti eccessivi e oltre le previsioni del gruppo nella Omnitel.

Domanda poi quando sia maturata nella dirigenza del gruppo la decisione di cedere il settore dei *personal computers* e se ne siano state valutate le conseguenze sull'occupazione e predisposte adeguate garanzie. Rileva quindi il modo poco trasparente ed antiquato con cui la dirigenza del gruppo ha gestito l'attuale situazione di crisi, con una marcata disattenzione verso le esigenze dei soci ed in particolare dei piccoli azionisti; al riguardo auspica per il futuro comportamenti diversi e ispirati a maggiore chiarezza. Apprezza la richiesta, avanzata dal ragioniere Colaninno, di un'iniziativa di politica industriale tesa alla modernizzazione del paese attraverso la diffusione dell'utilizzazione degli strumenti informatici e non accompagnata da interventi meramente assistenziali. Chiede infine chiarimenti sulle affermazioni dello stesso ragioniere Colaninno circa la necessità della eliminazione del monopolio del gestore nazionale entro il 1° gennaio del 1998.

Il senatore SELLA di MONTELUCE chiede innanzitutto quali siano le idee dell'amministratore delegato sulla politica della ricerca, così importante per lo sviluppo dei settori in cui opera l'Olivetti. Dopo aver rilevato quindi che anche gli ammortamenti accelerati oggi utilizzati dall'industria non riescono a stare dietro all'evoluzione tecnologica, chiede a cosa si riferisca il ragioniere Colaninno quando parla di liberalizzazione del mercato telematico. Passa poi a considerare il problema della borsa, soffermandosi sul tema delle comunicazioni di dati informali; a tale proposito afferma che sarebbe interessante conoscere come siano state spese le risorse pervenute all'azienda attraverso i contratti di programma e quanto rimanga di tali fondi. Chiede poi quale sia la situazione dei centri ricerche del Sud, sottolineando come vi siano notevoli attese riguardo a Pozzuoli. A partire da considerazioni di vivo apprezzamento per l'attività posta in essere dalla Fondazione Olivetti, chiede infine notizie circa il suo prevedibile futuro.

Il senatore LARIZZA, rilevando come l'amministratore delegato abbia posto l'accento sulle «scelte giuste effettuate al momento giusto» dall'azienda, chiede a cosa debbano attribuirsi gli errori. Se essi siano cioè da imputare ad un ritardo dell'Italia nello sviluppo delle tecnologie informatiche; se vi sia stato un problema di inefficienza del personale; o se altre siano le cause. Ricorda poi come l'ingegner De Benedetti nel 1995 avesse prospettato lo sviluppo del settore dei *personal computers* e come l'ingegner Caio nella sua recente audizione abbia parlato invece della ricerca di un *partner* in tale settore; gli pare che ora si sia passati a trattare di una vera e propria dismissione. Considerato che lo sviluppo strategico dell'Olivetti viene individuato nell'interconnessione tra Omnitel e Sistemi e Servizi, che utilizzano i *personal computers* Olivetti, chiede che cosa succederà con la dismissione della Personal Computers.

Chiede inoltre se è previsto il mantenimento della produzione nell'area del Canavese e quali conseguenze sono prevedibili in termini di occupazione.

Domanda poi se, a parere del ragioniere Colaninno, le previste dimissioni siano sufficienti per assicurare il risanamento finanziario dell'azienda e, considerato che l'amministratore delegato afferma che l'Olivetti intende puntare sullo sviluppo del mercato, chiede se l'azienda sarà poi in grado di competere su tale mercato: la liberalizzazione di per sé, infatti, non rappresenta una garanzia che permanga nel settore una grande impresa italiana, obiettivo, questo, cui la sua parte politica attribuisce importanza.

Il senatore DEBENEDETTI, premesso il suo imbarazzo per le indagini conoscitive aventi per oggetto le strategie di gruppi industriali privati e rilevato che la domanda del senatore Sella - tesa a conoscere come sono state utilizzate risorse finanziarie pubbliche attribuite all'Olivetti - andrebbe piuttosto posta al Governo, dichiara che intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Si sofferma, quindi, innanzitutto sul problema dell'informazione societaria, osservando che, se carenze vi sono state, esse non sono rapportabili allo *standard* italiano, ma piuttosto a quanto sarebbe necessario per l'insieme delle società che operano in campo industriale. Quanto al timore da alcuni manifestato rispetto all'ipotesi che l'Italia non sia più presente nel settore dell'informatica, si chiede quale significato esso abbia, posto che l'Olivetti con Sistemi e Servizi continuerà ad operare in tale settore. Invece di disincentivare gli investimenti esteri, in effetti, li si dovrebbe - a suo parere - attivare. Rilevato come, con riguardo alla informatizzazione della pubblica amministrazione, non si debba pensare a pianificazioni nazionali, ma piuttosto perseguire obiettivi di competizione europea, si sofferma sui problemi occupazionali, ricordando come l'asse portante dell'attuale strategia, fondata sullo spostamento dall'*hardware* al *software*, sia stata da lui sponsorizzata già anni addietro. Sottolinea quindi come una maggiore flessibilità del mercato del lavoro renderebbe più facile il compito del *management* Olivetti. Quanto alla Fondazione Olivetti, di cui è presidente, anticipando la replica del ragioniere Colaninno, precisa che essa non appartiene all'azienda.

Il senatore ZILIO dichiara di aver apprezzato l'intervento del ragioniere Colaninno ove ha affermato che l'azienda non vuole né sussidi né privilegi. Chiede, però, cosa significhi nell'ottica dell'amministratore delegato dell'Olivetti l'affermazione tesa a respingere nel contempo eventuali «penalizzazioni». Nel condividere l'affermazione che individua nell'Olivetti un patrimonio economico industriale da mantenere al paese, dichiara che tale obiettivo gli appare in parziale contraddizione con la prospettata cessione dell'Olivetti Personal Computers.

Rilevato come sia in corso un'analisi della Consob sull'acquisizione di quote azionarie Olivetti all'estero manifesta la preoccupazione che agli investitori stranieri possa interessare solo l'acquisizione del marchio, procedendo poi a trasferire la produzione all'estero.

*(La seduta sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 17,55).*

Il ragioniere COLANINNO, risponde quindi ai senatori intervenuti nel dibattito.

In riferimento ad un quesito del senatore Asciutti, teso a conoscere su quali dati si fondino le sue previsioni positive, precisa che esse scontano l'effetto finanziario sui conti del 1996 delle previste dismissioni. Le decisioni maturate relativamente a queste ultime nascono da considerazioni sia finanziarie che economiche. Alle prime è improntata la prevista cessione dell'8 per cento di Omnitel e la dismissioni Tecnost; diverse sono le considerazioni che guidano la dismissione dell'Olivetti Personal Computers. Al riguardo svolge una serie di considerazioni, osservando anzitutto che un gruppo industriale non deve essere necessariamente verticalizzato per operare con efficienza: al contrario l'attuale assetto verticalizzato dell'Olivetti può rappresentare un freno allo sviluppo dei *personal computers* e l'unità produttrice dei *personal*, una volta resa autonoma, potrebbe ottenere più ampi sbocchi di mercato. D'altra parte, il valore aggiunto prodotto in Italia dall'Olivetti Personal Computers è di circa il 5 per cento, essendo già oggi il 95 per cento incorporato in semilavorati di importazione, nè è necessario produrre *personal computers* per assicurare ad un gruppo industriale la propria presenza nel settore dell'informatica.

Rilevato come oggi l'Olivetti sia attrezzata per operare come impresa produttrice di servizi, piuttosto che come azienda industriale manifatturiera, afferma che essa intende garantire all'acquirente della Olivetti Personal Computers l'assorbimento della stessa quota assicurata ora, pari a circa il 50 per cento. È suo intendimento cercare un *partner* che intenda insediarsi in Italia e non acquistare semplicemente la *market share*, oggi dell'ordine del 3,6 per cento in Europa; chiederà quindi il mantenimento della fabbrica nella sua attuale sede e la stabilità dell'occupazione: può anticipare sin d'ora che spera di aver trovato il gruppo che soddisfi queste esigenze.

Rispondendo alle questioni relative agli scostamenti dei dati di bilancio verificatisi e ai problemi di trasparenza, fornisce una serie di dati sull'evoluzione del mercato dei *personal computers* in Italia e in Europa, che non è stata conforme all'attesa, evidenziando un andamento decisamente negativo. Di qui i principali motivi della crisi, mentre il *deficit* finanziario del gruppo è certo da addebitare anche ad errori di gestione. Sintetizza, quindi, in tre punti la strategia che egli intende adottare per pervenire al risanamento dell'azienda. Si tratta innanzitutto di realizzare a breve termine la dismissione dell'8 per cento dell'Omnitel, della DSI, della Tecnost (chiedendo quest'ultima tempi un pò più lunghi), nonché dell'Olivetti Personal Computers, per la quale - come ha già detto - vi è in questo momento un gruppo interessato. Contemporaneamente e in secondo luogo si punterà all'introduzione nel gruppo di capacità manageriali nuove con particolare riferimento alla gestione finanziaria. Se il piano operativo conseguirà nel 1997 risultati positivi, seguirà quindi la ricapitalizzazione della società: l'Olivetti si affaccerà sul mercato dei capitali per finanziare il piano strategico che egli intende presentare a quella data.

Ricordato che l'Olivetti occupa in Italia 15.000 persone e che, rispetto a tale dato, il 5 per cento del valore aggiunto dei *personal computers*

non è gran cosa e affermato che intende responsabilizzare al massimo il personale anche attraverso il perseguimento della trasparenza dei dati aziendali all'interno e all'esterno dell'azienda, risponde alla domanda tesa a conoscere il significato esatto della sua affermazione relativa alla «non penalizzazione» dell'Olivetti. Afferma in proposito che l'azienda deve poter operare in Italia alle stesse condizioni delle altre imprese europee, senza sussidi, quindi, ma anche senza critiche non costruttive. Si sofferma poi sui problemi della pubblica amministrazione, affermando che l'Italia si deve adeguare agli *standards* europei provvedendo anche il necessario supporto informatico a tutte le istituzioni, al servizio dell'efficienza e dei cittadini utenti. Una politica industriale di settore, comunque, è necessaria per il paese e non per l'Olivetti. Alla domanda relativa al settore della ricerca, risponde assicurando che l'Olivetti intende mantenere in Italia i centri di ricerca che ha creato. Quanto ai problemi dell'occupazione, ritiene che le alleanze possano costituire la via per espandersi sui mercati internazionali e che, attraverso la sinergia tra gestione e trasmissione dei dati, si potranno sviluppare occasioni di occupazione nuova e diversa da quella attuale. Afferma quindi che la politica della scuola in Italia dovrebbe essere rivolta al futuro: le imprese hanno infatti bisogno di giovani dotati di certe competenze e specializzazioni e, non trovandoli in Italia, dovranno assumerli all'estero.

In tema di trasparenza, dichiara di essere intenzionato ad introdurre un sistema di informazioni trimestrali agli azionisti, anche se la legislazione italiana non lo prevede; si dice poi d'accordo con le osservazioni formulate riguardo alle comunicazioni informali, che conseguano anche l'obiettivo di cancellare eventuali dubbi. Dopo aver affermato che, quanto ai problemi finanziari, ha ottenuto dalle banche una tregua di 4-5 mesi, attraverso il rinnovamento dei fidi, sottolinea comunque che il futuro dell'azienda è nella fiducia che essa saprà suscitare negli azionisti. Si sofferma poi sulla Lexikon, individuando in essa notevoli potenzialità per lo sviluppo di una gamma di prodotti per l'ufficio che incontrano una domanda crescente e affermando che l'azienda deve diventare globale e pervenire alla quotazione in borsa. Svolge quindi una serie di considerazioni sulle condizioni in cui si trova ad operare l'Olivetti (impresa *capital intensive*; obsolescenza rapida; competizione agguerrita da parte di imprese di grandi dimensioni) osservando come, nella scelta dei *partners*, occorrerà tener presente la necessità che essa avrà in futuro di forti investimenti, attivabili solo attraverso la produzione di utili capaci di attirare il capitale di rischio. Circa il passaggio dall'*hardware* al *software*, si dice d'accordo con il senatore Debenedetti, sottolineando come l'Olivetti abbia saputo già spostarsi progressivamente dalla meccanica all'informatica e da questa alle telecomunicazioni; essa saprà anche fare gli ulteriori passi necessari. Rileva, infine, come la preoccupazione di un mero acquisto di marchio industriale da parte di società straniere si ponga - a suo parere - più per l'Omnitel che per l'Olivetti, ed è questo l'elemento strategico che deve preoccupare il Governo.

Ad una domanda del senatore NIEDDU, che chiede se la legislazione italiana sia adeguata ad affrontare i problemi propri di strutture societarie come quelle del gruppo Olivetti e di altre *public companies*, il ragionier COLANINNO replica ritenendo la legislazione vigente sostan-

zialmente non adeguata alle esigenze di un capitalismo maturo e sottolinea la opportunità di approntare regole che, con maggiore flessibilità, garantiscano la libera concorrenza. A tal fine è necessaria una complessiva revisione della legislazione fiscale, attraverso l'adozione di forme di incentivo allo sviluppo, e superando le presenti storture che finiscono per coprire molti difetti nella conduzione delle aziende.

Interviene quindi il dottor DELSANTE che, riferendosi in particolare a una richiesta del senatore Sella, precisa come i contributi stanziati dallo Stato per investimenti nella ricerca e nello sviluppo in aree del Mezzogiorno e destinati al gruppo Olivetti, siano pari ad un ammontare complessivo di 265 miliardi. Si sofferma quindi su alcuni aspetti di queste iniziative ed in particolare illustra il funzionamento dei centri di ricerca di Pozzuoli e di Bari che occupano molti giovani ricercatori di un'età media attorno ai 30 anni.

Il presidente CAPONI manifesta alcune preoccupazioni suscitate dalla esposizione e dalla replica del ragionier Colaninno. In particolare stigmatizza le ricorrenti critiche al funzionamento delle amministrazioni e delle imprese pubbliche rilevando, come spesso queste ultime risultino molto meglio gestite di quelle private e come le lamentate forme di assistenzialismo statale siano non di rado il frutto di erronee e fallimentari iniziative dell'imprenditoria privata.

Infine, ad un intervento del senatore LARIZZA che segnala la necessità, nel processo di risanamento dell'azienda di tener conto delle conseguenze occupazionali e delle esigenze di una adeguata riqualificazione del personale, il ragionier COLANINNO replica riaffermando l'essenzialità, per il gruppo Olivetti, di un costruttivo rapporto con il proprio personale le cui risorse vanno valorizzate attraverso una trasparente informazione e un pieno coinvolgimento.

Il presidente CAPONI ringrazia sentitamente tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**39ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Intervengono il ministro per le pari opportunità FINOCCHIARO, il ministro del lavoro e la previdenza sociale TREU e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero GASPARRINI*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C11ª, 0018°)*

In apertura di seduta il senatore BONATESTA fa rilevare che alcune notizie apparse oggi sulla stampa in merito all'assegnazione di fondi alla regione Lazio, per la realizzazione di progetti per lavori socialmente utili, da parte del Ministero del lavoro contrastano con le affermazioni rese nella seduta di ieri del rappresentante del Governo sugli effetti della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 510, e chiede chiarimenti in merito.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bonatesta che egli potrà opportunamente richiedere chiarimenti al rappresentante del Governo nel corso della la discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 510, che avrà luogo nelle sedute da convocare per la prossima settimana.

Il senatore CORTELLONI chiede conferma delle voci riprese anche dalla stampa circa le intenzioni del Governo di trasferire l'esame del disegno di legge n. 1381, di conversione del decreto-legge n.508, dal Senato alla Camera dei deputati: se così fosse confermato, sarebbe opportuno che la Commissione, che ha già ieri avviato l'esame del provvedimento, protesti per tale iniziativa.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che non è pervenuta alla Presidenza della Commissione nessuna comunicazione ufficiale e di essere stato soltanto verbalmente informato dal Presidente del Senato circa

l'intenzione del Governo. A suo avviso, comunque, non ritiene, se la questione verrà formalizzata, che vi siano da avanzare questioni di competenza, qualora il trasferimento venisse motivato con esigenze di funzionalità nell'esame del disegno di legge, trattandosi semmai di esprimere il rammarico giustificato del fatto di aver già dedicato ieri una parte della seduta alla relazione sul decreto-legge; chiede al riguardo anche l'opinione del relatore.

Il senatore BEDIN, relatore sul disegno di legge n.1381, osserva che non vi sarebbe a suo giudizio nulla da contestare qualora l'esigenza che venisse fatta valere dal Governo, e peraltro avanzata dall'opposizione, fosse quella di concentrare l'esame di tutti i provvedimenti che compongono complessivamente la manovra finanziaria in una sola Camera.

*PER IL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 799  
(A007 000, C11ª, 0019°)*

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 settembre la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 799, recante norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa, deliberando di adottare senza ulteriore discussione, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento, la relazione già presentata nel corso della XII legislatura su un identico testo. Successivamente, da parte di alcuni gruppi politici è stata avanzata in via informale la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del suddetto disegno di legge alla sede deliberante. Sono nel frattempo pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 5ª. Ove non vi siano obiezioni, egli accerterà l'assenso dei Gruppi politici assenti alla seduta odierna alla richiesta di trasferimento di sede del disegno di legge n. 799 e interpellerà in tal senso la Presidenza del Senato.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente che il Governo apprezza le finalità del disegno di legge n. 799, pur ritenendo necessario introdurre alcune modifiche volte, in sostanza, al coordinamento con la normativa vigente in materia di previdenza integrativa e al rafforzamento delle garanzie poste a tutela degli iscritti ad associazioni o enti mutualistici. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, ella esprime un avviso di massima favorevole al trasferimento di sede del disegno di legge n. 799, e si riserva di far conoscere quanto prima l'avviso del Governo sulla suddetta richiesta.

Il PRESIDENTE avverte che provvederà ad accertare l'assenso dei gruppi politici assenti alla seduta odierna. Ove venga confermato l'orientamento unanime della Commissione, egli richiederà al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 799.

Conviene la Commissione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C11ª, 0004º)

Il presidente SMURAGLIA comunica che, su iniziativa di un Gruppo parlamentare è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, per lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunità; avverte che, ove la Commissione aderisca alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le pari opportunità sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro**

(R046 003, C11ª, 0003º)

Il presidente SMURAGLIA rivolge un cordiale saluto ai Ministri intervenuti, dando il benvenuto al ministro Finocchiaro, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione. Ricorda quindi che nella passata legislatura la Commissione svolse una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 125 del 1991, sintetizzando in un documento finale alcune considerazioni e proposte, soprattutto in ordine ai profili attuativi. Sottolineato che permangono tuttora aperti numerosi problemi in ordine all'attuazione della legislazione in materia di pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro e che anche l'accordo del 23 luglio 1993 è rimasto, per questa parte, ancora largamente privo di applicazione, il Presidente rileva che è opportuno verificare la validità delle conclusioni dell'indagine conoscitiva alla luce dei progressi compiuti, in Italia e all'estero, sia dal punto di vista normativo sia, più in generale, dal punto di vista dell'elaborazione teorica e dell'evoluzione del costume, nella prospettiva della formazione, della diffusione e del radicamento di una vera cultura delle pari opportunità, da intendere come strumento di crescita sociale complessiva.

Prende quindi la parola il ministro TREU il quale afferma preliminarmente di condividere le conclusioni del documento approvato nella scorsa legislatura dalla 11ª Commissione permanente del Senato; peraltro, a cinque anni di distanza dall'approvazione, la legge n. 125 si dimostra tuttora valida nel suo impianto fondamentale, mentre, anche con riferimento all'esperienza maturata durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, non si riscontrano in ambito internazionale sviluppi normativi rilevanti in materia di pari opportunità. Va altresì ricordato che proprio durante la presidenza italiana è stata approvata la direttiva sui congedi parentali, che, recependo un accordo sociale europeo, ha fornito un interessante esempio di raccordo tra contrattazione e

attività normativa. Anche il dibattito svoltosi nella Conferenza mondiale di Pechino, ripreso anche in sede europea, ha offerto spunti rilevanti più sul piano delle prassi e delle culture di parità che non su quello della indicazione di nuovi indirizzi normativi.

Va invece segnalata un'incertezza, se non un arretramento, da parte della giurisprudenza comunitaria, specialmente per quanto riguarda la nozione di discriminazione indiretta e gli ambiti entro i quali sviluppare le azioni positive. Tenendo presente che l'attuale composizione politica dell'Unione Europea non sembra tale da favorire un'affermazione dei temi della parità tra uomo e donna, occorre prendere atto di una stasi per quanto riguarda in generale la problematica dei diritti sociali e di un'incertezza nella determinazione degli stessi concetti di parità e di azione positiva. L'inserimento di tali temi nella preparazione della Conferenza intergovernativa per la predisposizione dei nuovi trattati europei appare alquanto problematico, e peraltro va ricordato che la proposta di inclusione della stessa tematica dell'occupazione ha suscitato non poche perplessità da parte di autorevoli Stati membri.

Il citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva - prosegue il ministro Treu - sottolinea opportunamente la necessità di procedere non tanto a modifiche sul piano normativo, quanto all'adozione di misure di carattere non legislativo, che consentano un miglior funzionamento della legge. Occorre però notare, a tale proposito, che il ricorso allo strumento legislativo appare ineludibile per l'attuazione di parti della legge n. 125.

Venendo più dettagliatamente all'esame di alcune questioni specifiche, il Ministro fa presente che, superando le resistenze di alcune organizzazioni datoriali, è stato recentemente adottato il decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 9 della legge n. 125, relative al rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da predisporre da parte delle aziende pubbliche e private. È inoltre in via di predisposizione una circolare interpretativa. Con le norme di attuazione dell'articolo 9 sono stati conseguiti importanti risultati per quanto attiene all'acquisizione di dati e, a tale proposito, il Ministro segnala che per le unità produttive piccole e medie è stata raggiunta una soddisfacente soluzione per quanto riguarda soprattutto la determinazione del livello di aggregazione di dati relativi ai livelli retributivi e all'inquadramento.

La situazione dei consiglieri di parità permane tuttora difficile e in cinque regioni e in molte province non si è ancora proceduto alle nomine. Si registrano invece alcuni segnali positivi per quanto riguarda i rapporti di collaborazione tra i consiglieri in carica, il cui livello qualitativo è decisamente migliorato, anche se la scarsità delle risorse disponibili ne riduce fortemente l'operatività. Le proposte in materia recate dalle più volte citate conclusioni dell'indagine conoscitiva risultano particolarmente condivisibili, specialmente in ordine alla possibilità di prevedere interventi più incisivi del Governo, anche di tipo sostitutivo, per il completamento del reticolo dei consiglieri di parità a tutti i livelli. Permane, purtroppo, la lamentata carenza di strumenti e di risorse finanziarie idonee a garantire la funzionalità dei consiglieri e dei centri per le pari opportunità. Del resto, in seno alla pubblica amministrazione permangono forti resistenze rispetto alle problematiche della parità e in essa lo

stato di attuazione della legge n. 125 risulta più arretrato che nel comparto privato.

Le risorse finanziarie in parte sono insufficienti, ma in altra parte appaiono non adeguatamente utilizzate. Il Ministero sta studiando la possibilità di predisporre strumenti più flessibili per l'impiego dei fondi esistenti - evitando, se possibile, il ricorso a interventi legislativi - in particolare al fine di dirottare su azioni pilota a carattere sperimentale alcuni risparmi conseguiti in seguito alla mancata approvazione di alcuni progetti di azione positiva, ritenuti qualitativamente insufficienti. Uno specifico intervento legislativo si richiede, invece, per quanto riguarda il problema del diritto di voto dei consiglieri di parità nelle Commissioni per l'impiego.

Dallo scorso anno l'esame dei progetti di azione positiva, ai fini del finanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 125, è stato effettuato in base a criteri più stringenti, con il risultato di ridurre il numero di progetti a carattere formativo, in passato nettamente prevalenti, e di rivolgere una maggiore attenzione agli interventi sul versante dell'organizzazione del lavoro. Anche in questo campo, purtroppo, occorre registrare l'arretratezza della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, in questo settore la scarsità di risorse può essere compensata dalla possibilità di utilizzare risorse dal Fondo sociale europeo.

Proseguendo nella sua esposizione, il Ministro sottolinea l'insufficienza delle strutture di sostegno alle istituzioni di parità presso il Ministero del lavoro, pur rilevando che l'imminente regionalizzazione dei servizi all'impiego comporterà un riordino complessivo anche dal punto di vista organizzativo; vi è anche il problema di evitare sovrapposizioni di competenze tra il Ministero del lavoro e quello della funzione pubblica, ma si tratta di una questione da definire nell'ambito di un ripensamento globale sulle competenze degli organismi che operano nel settore delle pari opportunità.

L'attuale realtà del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 della legge n. 125 è del tutto insoddisfacente e, in tale materia, le conclusioni dell'indagine conoscitiva risultano particolarmente convincenti. Occorre infatti procedere ad una drastica riduzione del numero dei componenti e delle rappresentanze categoriali, al fine di superare la pletoricità e l'immobilismo che attualmente caratterizzano tale organo.

Ad oggi, le azioni in giudizio sono poche, ma alcune di esse hanno dato luogo a pronunce esemplari soprattutto in materia di discriminazione indiretta, indicando alle parti sociali la strada da intraprendere per rettificare le parti dei contratti collettivi implicanti tale forma di discriminazione, come è avvenuto nel comparto del credito.

Dopo aver informato la Commissione che è prossima, dopo un *iter* particolarmente complesso, l'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 215 del 1992, in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile, il Ministro rileva in conclusione che nell'Accordo per il lavoro recentemente stipulato tra il Governo e le parti sociali sono contenute importanti indicazioni in materia di azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna e, soprattutto, si è affermata in esso una impostazione innovativa, che, superando la logica degli interventi a favore dei gruppi sociali svantaggiati, privilegia la scelta di fare

della politica per le pari opportunità un elemento costitutivo di ogni aspetto delle politiche del lavoro.

Il ministro FINOCCHIARO rileva in primo luogo che su tutte le politiche di parità pari-opportunità è aperta ovunque, non solo in Italia, una nuova stagione di discussione critica che, come è avvenuto in altri passaggi di fase, suggerisce una nuova analisi e una diversa declinazione di obiettivi, politiche, strumenti operativi. Nel caso dell'Italia suggerisce anche l'opportunità di avviare un *iter* di riforma di tutti gli istituti della parità. All'origine di questo vaglio critico vi è senza dubbio una maggiore forza femminile, come si è visto alla Conferenza mondiale di Pechino, dove donne di tutto il mondo hanno dimostrato di voler cambiare in meglio la propria vita e di avere la competenza per partecipare al Governo dei propri Paesi. Per quanto riguarda l'Occidente sono evidenti ed innegabili i miglioramenti dell'esistenza sociale femminile. Ciò riguarda l'accesso all'istruzione, al lavoro, alla salute e nonostante le donne restino largamente escluse dalle sfere decisionali nonché dalle istituzioni rappresentative, i fondamenti delle strutture patriarcali, in ogni ambito, hanno subito un duro colpo.

Gli obiettivi sottoscritti a Pechino dai Governi, compreso quello italiano, sono descritti con un linguaggio nuovo rispetto a quello tradizionale della parità. Parole come *empowerment* e *mainstreaming* sottendono il riconoscimento di un valore femminile e si propongono traguardi nuovi come l'acquisizione di poteri piuttosto che la promozione di politiche specifiche e separate per le donne. In Italia la creazione per la prima volta di un Ministero per le pari opportunità si configura come il primo atto di *mainstreaming* del nuovo Governo di centro sinistra. Resta da chiarire se il concetto di *mainstreaming* si possa affiancare e coniugare senza contraddizione con quello di pari opportunità e se entrambi forniscano la stessa chiave di lettura della questione del rapporto tra i sessi, se suggeriscono le stesse azioni, le stesse politiche. Per affrontare questo problema serve riferirsi alle politiche di parità, pari opportunità seguite a livello europeo. È in Europa, infatti, che a proposito di pari opportunità si sono determinate le azioni più significative e le innovazioni relative alle strumentazioni politiche. È necessario ricordare che rispetto a quelle politiche l'Italia, con la legge n.125 del 1991, è arrivato in notevole ritardo e spesso, come si evince anche dalla «relazione Smuraglia», conclusiva della indagine conoscitiva che la Commissione lavoro del Senato ha svolto la scorsa legislatura sullo stato di attuazione della legge n. 125, con scarsa convinzione da parte dei soggetti che più dovevano garantire l'applicazione della legge a cominciare dalle istituzioni pubbliche per arrivare alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

A partire dalla norma fondamentale cui normalmente i documenti europei si richiamano, l'articolo 119 che sancisce il principio di parità di retribuzione, dal 1975 la Comunità ha adottato numerose direttive volte a promuovere la parità tra donne e uomini in materia di salario, formazione, maternità, orari di lavoro. Si è trattato di una mole enorme di iniziative a cui vanno aggiunte le azioni di supporto all'attività dei governi nazionali che a partire dagli anni '70 si sono dotati di leggi miranti a riequilibrare i rapporti tra i sessi nella società, nel diritto e nelle istituzioni. In questo senso il binomio Europa-pari opportunità è indicativo

di una prospettiva culturale e politica per l'Europa oltre che di un traguardo di nuova civiltà per i cittadini e le cittadine europee. Misurare l'efficacia di queste politiche e trarne un bilancio non è semplice, nè è agevole farlo a prescindere dalle grandi ristrutturazioni industriali e trasformazioni sociali collegate agli impatti delle moderne tecnologie e della globalizzazione dei mercati del lavoro e dei capitali, nè è questa la sede per una disamina di così larga prospettiva che peraltro non potrebbe nemmeno sottacere il fatto che lo sviluppo dell'Unione Europea, anche sul piano politico, non è affatto stato equilibrato. Tutti dichiarano a proposito di Unione Europea di volere qualcosa di più di un mercato unico con moneta unica. Tuttavia la priorità data fin qui alla integrazione economica piuttosto che alla legislazione sociale che avrebbe dovuto proteggere chi lavora dalla brutalità delle logiche mercantili, è motivo primario dello sviluppo lento e accidentato delle politiche sociali di pari opportunità. Si può osservare a questo proposito che, mentre prima dell'avvento del mercato unico, tutte le direttive europee riguardo al pari trattamento tra donne e uomini hanno contribuito ad indurre mutamenti di fondo nella cultura e nella legislazione sociale dei diversi paesi, oggi, benchè l'orientamento della legislazione sociale si muova nel segno delle pari opportunità, la posizione delle donne sul mercato del lavoro è molto più problematica ed anche a livello sociale le pari opportunità tra i sessi sembrano ancora lontane dall'essere raggiunte.

Se è vero che, a proposito della formazione, le donne hanno tendenzialmente superato gli uomini e si presentano sul mercato del lavoro con un più alto livello di scolarizzazione e di formazione *post diploma*, è anche vero che continua ad essere prevalentemente femminile la disoccupazione strutturale di lunga durata. Continuano ad esistere differenze di trattamento retributivo e soprattutto permane la segregazione e la marginalizzazione del lavoro femminile spesso connessa con le politiche di flessibilità. In particolare la scelta dell'orario ridotto quasi sempre coincide con una perdita secca in termini retributivi, di carriera, e più in generale di mansioni e qualità del lavoro. Nonostante questa realtà non solo dell'Italia, ma di molti Paesi che hanno sviluppato con ben altra ampiezza e incisività le politiche di pari opportunità, va evidenziato contemporaneamente che il rapporto delle donne con il lavoro e con il mercato del lavoro continua ad essere estremamente dinamico. Neanche le fasi recessive hanno registrato una disaffezione delle donne verso il lavoro per il mercato. Le donne infatti continuano ad aumentare in percentuale sia nell'area della occupazione che in quella della disoccupazione, mentre di tutt'altro segno sono i dati a proposito della occupazione maschile. Si vanno configurando scenari futuri della divisione sessuale del lavoro, nonchè nuovi ambiti di competizione e concorrenzialità sociale tra uomini e donne.

In questi ultimi anni sono andati crescendo atteggiamenti di scetticismo e di riluttanza nei confronti delle politiche di pari opportunità, in particolare verso quella idea delle azioni positive premiali e preferenziali nei confronti del «sesso sottorappresentato». Sicuramente anche la nuova presenza delle donne nel mondo del lavoro, in particolare in alcune occupazioni tradizionalmente maschili e dal punto di vista della gerarchia sociale in posizione preminente, come magistrati, giornalisti, avvocati, può aver contribuito a motivare questi atteggiamenti. Ma è proprio

quella politica di pari opportunità, vista nelle versioni più sofisticate, come le azioni affermative intorno a cui si è peraltro sviluppata una ricchissima letteratura scientifica a prevalente carattere giuslavoristico, che oggi sembra subire a livello europeo e prima ancora americano una battuta d'arresto. Forse si tratta di una crisi irreversibile. Le azioni positive vengono applicate alle donne degli USA a partire dal 1971 e dopo pochi anni anche nei contesti delle socialdemocrazie europee. Strumenti emblematici di queste politiche sono le riserve, «quote», per le donne nell'eccesso all'istruzione e al lavoro. Oppure, come nel caso di alcuni Stati europei e Länder tedeschi, si prevede una preferenza per il candidato di sesso femminile quello normalmente sottorappresentato, a parità di punteggio nei concorsi o di indicatori di qualificazione. Contravvenendo ad una giurisprudenza del Tribunale federale tedesco ormai consolidata che legittima i criteri preferenziali, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza del 17 ottobre 1995, C/450/93 Kalanke, censura una misura preferenziale a favore delle donne prevista da una legge del Land di Brema, con l'argomento che una tale misura, che secondo la nostra legge n. 125 deve essere definita «azione positiva», va al di là della promozione dell'uguaglianza di opportunità - unico obiettivo legittimo delle azioni positive secondo l'articolo 2.4. della direttiva 76/207 - sostituendo alla promozione di eguali opportunità nell'accesso, l'assicurazione del risultato, in questo caso la priorità nell'assunzione. Con questa sentenza, la Corte europea sposa una interpretazione rigorosamente formalistica della direttiva 1976/207 che sancisce il divieto di discriminazione in base al sesso quale principio fondativo in materia di parità, relegando di fatto le azioni positive nell'ambito residuale delle iniziative volte a favorire l'accesso attraverso l'innalzamento delle competenze e dunque delle capacità concorrenziali. Con ciò si restringe alla formazione il campo delle politiche di pari opportunità per l'accesso al lavoro, anzi ancor più limitatamente all'ambito della formazione professionale, poichè per quanto riguarda l'accesso alle occupazioni nel campo della formazione e culturali di alto livello potrebbero ripresentarsi i medesimi problemi legati al conseguimento del risultato.

Fatto poi presente che la Presidenza irlandese di turno della Comunità si è dichiarata impegnata a contrastare gli effetti negativi della sentenza Kalanke, oltre che a realizzare a livello comunitario la «inversione nell'onere della prova», già in vigore nell'ordinamento italiano, il ministro Finocchiaro osserva che l'impostazione della Corte ha già portato con sé una serie di conseguenze, il cui segno culturale è per molti versi anacronistico. Infatti, indicando quale ambito di esercizio delle pari opportunità esclusivamente quella della formazione, si occulta quella realtà di femminilizzazione della scuola che attribuisce un nuovo connotato di qualità alla manodopera femminile e che corrisponde al maggiore investimento delle donne nella istruzione in termini di realizzazione personale. Si cancella inoltre un'altra criticità dell'offerta femminile sul mercato del lavoro che semmai è quella dell'«eccesso» di qualificazione a fronte della crescente domanda di lavori dequalificati e che corrisponde, per esempio e per dovere di concretezza, al dramma di tantissime donne e ragazze meridionali laureate qualificate disoccupate. In secondo luogo l'approccio formalistico della sentenza cancella tutta la ricchezza e la problematicità di una elaborazione dei contenuti della citta-

dinanza sui rapporti tra uguaglianza formale e sostanziale sia in Europa che in Italia, una elaborazione che nonostante si presenti tuttora carente nel campo del rapporto tra i sessi tuttavia rimaneva aperta al dialogo con differenti paradigmi culturali (vedi quello della differenza sessuale) senza limitarsi al tradizionale divieto di discriminazione secondo il sesso. La Corte di Giustizia ci dice che non si può fare più nulla una volta promosse le pari opportunità nei punti di partenza e che quindi la questione del conseguimento dei risultati perde qualunque rilevanza. Oltre i punti di partenza dunque la competizione torna ad essere affare individuale, riguarda gli individui i quali, essendo vietata ogni discriminazione in base al sesso vengono raffigurati come neutri. Si evince dallo schema teorico adottato l'enfatizzazione della concorrenzialità per il mercato, caricato di aspettative, compresa quella di dirimere le pari opportunità tra i sessi, ne consegue inoltre l'irrilevanza del fattore umano, della differente connotazione degli uomini e delle donne, dei loro lavori delle loro determinazioni sociali e delle loro specifiche capacità e attitudini.

Lo stesso approccio si era manifestato in precedenza con la sentenza del 1991 in materia di divieto del lavoro notturno. Anche in quel caso la Corte di Giustizia si era ispirata ad argomenti relativi alla parità dell'accesso al lavoro, che sarebbe stato minato dal differente regime del divieto, seppure derogabile, come nel caso della legislazione francese e anche della legislazione tuttora vigente in Italia, che prevede il divieto di lavoro notturno con possibilità di deroga affidata alla contrattazione collettiva. Lo schema dell'uguaglianza formale suggerisce che, abbassando le soglie della protezione, si garantirebbe la competizione nell'accesso, e cioè che attraverso l'abrogazione del divieto risulterebbero favorite le condizioni di concorrenzialità per l'accesso delle donne al lavoro. Si tratta di un presupposto del tutto indimostrato.

A questo proposito è noto che relativamente al divieto di lavoro notturno tuttora pende un ricorso contro l'Italia in relazione alla permanenza del divieto nella nostra legislazione italiana. Si tratta di una questione che coinvolge moltissime lavoratrici. In particolare in alcuni settori manifatturieri a prevalente occupazione femminile, ad esempio il tessile, l'abrogazione della norma di tutela avrebbe ripercussioni gravi e negative, innanzitutto per le lavoratrici, ma anche per le aziende. L'affidamento alla contrattazione per la deroga al divieto ha contribuito infatti fin qui ad un positivo sviluppo e miglioramento delle relazioni industriali, attraverso un affinamento dei modelli organizzativi, compresa la possibilità della programmazione di diversi regimi di turnazione. Diversamente, la pura e semplice abolizione del divieto potrebbe indurre le lavoratrici a rifiutare il lavoro per il solo fatto di non avere sufficienti certezze rispetto alle possibilità e modalità del ricorso a lavoro a turni, con gravi conseguenze anche per le aziende, compreso un arretramento dell'intero sistema delle relazioni industriali che domanda una minor normazione e una maggiore possibilità di contrattazione collettiva.

Fermo restando dunque che la questione sarà affrontata, è orientamento del Governo e in primo luogo del suo dicastero, prosegue il ministro Finocchiaro, arrivare ad una soluzione che contemperì le esigenze di tutela delle lavoratrici con gli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. A questo fine ha concordato con il Ministero del lavoro e con la Presidenza del Consiglio, l'avvio di un *iter*

concertato con le parti sociali, ritenendo che tale percorso potrà essere concluso positivamente con il recepimento della direttiva 93/104 CE concernente l'orario di lavoro, di prossima definizione. È evidente dunque che anche a proposito di lavoro notturno, c'è un altro punto di vista a partire dal quale può essere sottoposta a critica la politica di pari opportunità tra uomini e donne, punto di vista che ne mette in discussione lo stesso presupposto teorico. Le donne possono essere iscritte ad un unico gruppo sociale? E ancora, possono essere identificate con un gruppo sociale svantaggiato? Da questo angolo visuale, viene in discussione non tanto la maggiore o minore coerenza delle politiche di pari opportunità con il principio di uguaglianza, secondo l'impostazione privilegiata dalla Corte di giustizia europea; viene in discussione piuttosto la coerenza di queste politiche con le preferenze, le aspirazioni, i desideri delle donne, in base a un'ottica che valorizza piuttosto il criterio della differenza sessuale. Appare perciò opportuno rileggere le politiche di pari opportunità secondo un approccio che, a partire dalle elaborazioni più avanzate del principio di uguaglianza sostanziale, affronti le questioni legate alla differenza di genere. Altra cosa rispetto alla impostazione tutta formalistica della Corte di giustizia, ma altra cosa anche rispetto a una rappresentazione anacronistica delle donne come soggetti sempre bisognosi di protezione.

Invece, occorre mettere al centro delle politiche del Governo la realtà vera della condizione lavorativa e di vita di donne e di uomini, realtà in cui le discriminazioni – che quando esistono vanno affrontate – non costituiscono più il significato fondamentale dell'esperienza femminile. Secondo questa ottica le quote continuano a presentare e convalidare una situazione di svantaggio femminile criticabile per molte ragioni. La principale è che verrebbe sancita l'irrilevanza della competenza femminile, paradossalmente in un momento storico nel quale gran parte del lavoro socialmente necessario viene descritto attraverso la valorizzazione di tradizionali connotazioni del lavoro delle donne come le capacità relazionali, comunicative di mediazione interpersonale e organizzative, ma soprattutto proprio oggi che le donne sono mediamente più motivate a partecipare alla vita sociale e più impegnate nel lavoro. Da qui, forse, prima ancora che dalle motivazioni della Corte di giustizia europea e della Corte costituzionale, si dovrebbero e potrebbero trarre alcune prime conclusioni a proposito dei fondamenti delle azioni preferenziali e chiedersi se non sia tempo di una inversione di rotta radicale. Il *mainstreaming* nel suo significato più pregnante suggerisce questa inversione di rotta. In altri termini il *mainstreaming* indica l'esigenza di passare dalle politiche delle pari opportunità uomo donna quale campo di interventi specifici e separati, all'idea di un insieme di criteri che abbiano una funzione di orientamento delle politiche generali, e per esempio a proposito di occupazione divengano criteri guida dell'insieme delle politiche del lavoro. D'altra parte è più che evidente che non esiste azione positiva che regga in un quadro di permanenza di indici elevati di disoccupazione strutturale.

La riflessione sulla legge n. 125 non può fuoriuscire da questo campo di riflessioni più generali e ad un contesto mondiale, europeo nazionale che pretende una ridiscussione della strumentazione della parità. La legge rappresenta infatti per l'Italia, dopo la legge n. 903 del 1977, il

prodotto più compiuto di una stagione politico-culturale che ha tradotto nella formula delle azioni positive l'idea dei modi e delle politiche di sostegno all'occupazione femminile. Dalla relazione sullo stato di attuazione della legge derivano molti e più importanti spunti di riflessione. Si parla di una legge mai decollata, rilevando come la nuova normativa si sia dovuta scontrare con enormi difficoltà in larga misura di ordine politico-culturale. Sono le parti più innovative della legge, come la definizione di discriminazione indiretta e l'azione in giudizio, che non sono mai decollate, così come la tanto discussa inversione dell'onere della prova che fin qui non ha mai nemmeno avuto modo di essere sperimentata. All'origine di questa faticosa e parziale attuazione concorrono più fattori; è stato tuttavia sottolineato che la carenza di mezzi, strutture e strumenti operativi ha ostacolato, anzi vanificato l'avvio della politica delle azioni positive. Quasi del tutto inapplicata risulta tra l'altro la norma che legittima la consigliera di parità ad agire in giudizio per l'accertamento di discriminazioni indirette in ragioni del sesso. Nulla è stato mai disposto per ciò che attiene all'assistenza legale e alle spese relative, nè per le azioni individuali nè per le azioni promosse dalle consigliere in materia di discriminazioni collettive. Le spese legali secondo i criteri del mercato risultano insostenibili, per di più la consigliera di parità dovrebbe assumersene personalmente, dato che nulla è previsto al riguardo. In conclusione il numero delle azioni in giudizio è statisticamente trascurabile.

Il Ministero per le pari opportunità ha già prospettato l'esigenza di una riforma organica della disciplina del patrocinio a spese dello Stato. In questo quadro va affrontato con carattere di priorità il problema di dare attuazione all'articolo 4 della legge n. 125 del 1991, cioè alla norma relativa alle azioni in giudizio che costituisce uno degli aspetti più innovativi della legge. Per questa ragione è stata già avanzata una proposta di emendamento alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro al fine di consentire l'accesso al gratuito patrocinio sia alla lavoratrice (o al lavoratore) che voglia fare accertare l'esistenza di una discriminazione legata al sesso, sia alle consigliere di parità. Secondo questa proposta – su cui si è già acquisito un accordo di massima con il Ministero di Grazia e Giustizia – potrà agire in giudizio a spese dello Stato sia la consigliera regionale per fatti di discriminazione collettiva, sia la consigliera provinciale su delega della lavoratrice per le discriminazioni individuali.

Oltre alla possibilità di azioni in giudizio emergono dalla pratica della legge altri punti avanzati di applicazione della legge n. 125. Nella parte che riguarda il finanziamento di progetti per la realizzazione di azioni positive tese a modificare l'organizzazione del lavoro esistono esperienze significative che sembrano andare già oltre la prospettiva culturale da cui traggono origine le azioni positive. Per esempio è il caso di un progetto che il Ministero pari opportunità sta seguendo e monitorando per il suo significato esemplare, quello promosso dal comitato pari opportunità dell'ENEA, uno tra i principali enti di ricerca scientifici italiani, interessato ad una trasformazione e riorganizzazione strutturale anche in ragione della riconversione della propria missione istituzionale in seguito alla fuoriuscita di quell'ente dal nucleare. In questo caso, al grave sottoutilizzo delle competenze e professionalità femminili si è ri-

sposto con un progetto detto di azione positiva, in realtà inteso come azione globale rivolta sia a uomini che a donne e finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita per tutti. Il suo dicastero seguirà la realizzazione di questo progetto congiuntamente al comitato per la parità presente nella legge n. 125, alla consigliera nazionale di parità, ai ministeri interessati alla vigilanza dell'Ente, che peraltro sarà sottoposto ad un nuovo processo di riorganizzazione, così come concordato tra Governo e parti sociali e sottoscritto nell'intesa sul lavoro del 24 settembre scorso.

Anche i progetti che hanno puntato alla creazione di nuova imprenditorialità femminile in settori innovativi si configurano come punti avanzati di applicazione della legge, peraltro a fronte di un'altra legge approvata dal Parlamento e fin qui mai decollata, la legge n. 215 del 1992 per l'imprenditoria femminile, di competenza del Ministero dell'industria, che solo oggi grazie all'impegno di questo Governo diventerà operativa. Al riguardo, si attende solo la stesura del parere, che si annuncia positivo, da parte del Consiglio di Stato. La creazione d'impresa è infatti per le donne un modo di esprimersi al meglio valorizzando la propria creatività, il proprio potenziale umano e professionale anche in questo caso investendo sull'autonomia personale e desiderio di partecipazione attiva alla vita sociale.

Lo stanziamento che si prevede in finanziaria quale rifinanziamento della legge n. 125 assume quest'anno, alla luce della discussione degli obiettivi e degli strumenti della parità, un significato particolare; si tratterà di riorientare gli indirizzi applicativi della legge proprio tenendo conto delle modalità più avanzate di applicazione. A questo il suo dicastero sta lavorando, in rapporto al comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità e al Ministero del lavoro che è già fortemente impegnato in questo senso. Infatti, ipotizzando l'abbandono delle quote e dei trattamenti preferenziali, lo spazio che resta può essere utilmente impegnato per rendere effettive le politiche di *empowerment*, cioè quelle politiche fondate sulla valorizzazione della risorsa rappresentata dalla competenza femminile, oltre che sulla disponibilità già ampiamente dimostrata da molte donne di mettere questa competenza al servizio della comunicazione e della relazione con altre donne. È il caso di alcune imprenditrici del Nord e del Nord Est che si sono messe a disposizione per la realizzazione di alcuni progetti finalizzati alla creazione di imprenditoria femminile e alla nascita di nuove imprese gestite da donne alla base di nuove metodologie formative fondate sullo scambio di esperienze e di saperi. Questa per altro è già una esperienza concreta che vive in alcune zone del Paese e in alcune aree difficili del Mezzogiorno come quella barese e napoletana e che si tenta di estendere.

In definitiva, passare dalla filosofia delle azioni positive alla politica del *mainstreaming* significa sviluppare un campo nuovo di esperienze dove i criteri guida e le scelte generali del governo siano commisurati alla realizzazione di obiettivi concreti valorizzanti le competenze e il lavoro femminili. È in questo contesto, prosegue il ministro Finocchiaro, che ella intende aprire, congiuntamente al Ministero del lavoro e al Comitato istituito dalla legge n. 125, un percorso finalizzato alla ristrutturazione e alla riforma degli istituti della parità, operando tutti gli aggiustamenti di carattere organizzativo finalizzati a migliorarne l'efficacia,

aderendo alle esigenze di innovazione e promozione occupazionale e anche in questa circostanza garantendo il massimo di informazione e trasparenza relativamente alle possibilità e modalità di accesso per le donne alle risorse stanziare per le pari opportunità. È questo un problema che è già stato affrontato anche per quanto riguarda i canali di accesso alle risorse costituite dai Fondi Comunitari. A questo proposito, oltre alla creazione di un osservatorio presso il Ministero Pari Opportunità, avvalendoci sia del *know how* che della collaborazione offerta dall'Isfol, si inaugurerà un sistema di sportelli in rete su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un servizio dovuto alle donne di questo paese, che domandano informazione e trasparenza, intorno al quale molte altre iniziative potranno essere implementate e finalizzate allo sviluppo ulteriore di opportunità occupazionali, soprattutto attraverso la creazione di impresa, con l'attivazione di circuiti virtuosi.

La realizzazione della Conferenza governativa per l'occupazione, fissata per il prossimo mese di novembre a Napoli, rappresenta un ulteriore appuntamento per precisare e presentare gli impegni di questo Governo conseguenti a quella scelta di *mainstreaming* compiuta con l'istituzione del Ministero pari opportunità. Si tratta di una prima impegnativa verifica di volontà politica proprio sul terreno più concreto per l'esistenza sociale, quello delle politiche per l'occupazione. Il Ministero per le pari opportunità ha deciso di partecipare con impegno alla preparazione della Conferenza di Napoli, collaborando per la sua preparazione con idee e proposte per l'occupazione femminile, nella prospettiva di una nuova politica del lavoro per tutti.

Il ministro Finocchiaro conclude il suo intervento, rendendo noto che proporrà strumenti di monitoraggio e controllo, così come la necessità di fissare precisi obiettivi territoriali da perseguire. Anche a proposito dell'individuazione dei settori di sviluppo e delle risorse da allocare è necessario un indicatore di impatto equitativo sulla occupazione maschile e femminile. Ad esempio nel caso degli interventi infrastrutturali già concordati e indicati nell'ambito del sistema dei trasporti e dei lavori pubblici. C'è qui il rischio di aggravare ulteriormente lo stato delle impari opportunità occupazionali; in questi settori infatti continuano a permanere le più anacronistiche forme di discriminazione oltre che una strutturale sotto presenza femminile. Ha già chiesto inoltre, nonostante le scarse risorse a disposizione, che venga costituito un nucleo di valutazione dell'impatto delle politiche sociali ed economiche sulle condizioni di vita delle donne. Impegnerà le settimane che mancano alla Conferenza per perfezionare e approfondire intorno a questi temi ulteriori proposte e iniziative del Governo e per proseguire inoltre la riflessione avviata sulla legge n. 125 insieme con il Comitato di parità presso il Ministero del lavoro, iniziando un percorso a conclusione del quale è suo desiderio, oltre che impegno, di discutere nuovamente in Parlamento presso le Commissioni competenti.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il ministro Finocchiaro per l'esauriente relazione e, informati i commissari che il ministro Treu ha dovuto nel frattempo abbandonare la seduta per raggiungere la Presidenza del Consiglio, come già da lui stesso preannunciato, dà

la parola ai senatori che intendono rivolgere domande al Ministro per le pari opportunità.

La senatrice PILONI ringrazia entrambi i Ministri e in particolare il ministro Finocchiaro la quale ha fornito, oltre ad un quadro complessivo del dibattito, anche precise indicazioni di intervento normativo. Indicata poi al Presidente della Commissione l'opportunità di proseguire in successive occasioni la discussione che potrà essere ampliata ed approfondita dopo un'attenta lettura della relazione, sottolinea la perdurante gravità della situazione della presenza femminile nel mondo del lavoro e mette in evidenza che la disoccupazione è in primo luogo un fenomeno che interessa le donne e i giovani; prende inoltre atto con soddisfazione dei nuovi spunti suggeriti dal Ministro in ordine alla istituzione di un osservatorio, alla presenza trasversale della condizione di parità da far valere in tutti i nuovi strumenti della politica del lavoro e della valutazione dell'impatto occupazionale in tutti gli investimenti pubblici ed infrastrutturali. Quanto alle affermazioni formulate dal ministro Treu, prende atto con soddisfazione delle novità emerse in ordine al «modello» per la raccolta delle informazioni sulla situazione della occupazione maschile e femminile, e delle dichiarazioni circa la necessità di aggiornamenti anche legislativi per rendere funzionanti gli strumenti immaginati con la legge n. 125. Ricordato quindi che il documento approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura segnalava, tra le tante altre cose, la necessità che si desse attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 125 in ordine alla presentazione da parte del Ministro di una relazione al Parlamento, conclude auspicando che una nuova tensione animi tutti i soggetti interessati affinché si possa dare attuazione, con occhio vigile ai nuovi scenari economici e sociali, a quanto previsto dalla legge e in particolare alle azioni positive.

Il senatore PELELLA si dichiara favorevolmente impressionato da quanto ascoltato nel corso delle audizioni e in particolare dal ministro Finocchiaro circa il rapporto che deve essere sempre ricercato tra la legge n. 125, i nuovi strumenti di intervento sul mercato del lavoro - come i patti territoriali o gli accordi di area, che in molte realtà locali, soprattutto meridionali, vengono troppo spesso coniugati esclusivamente al maschile - e la legge del 1992 sulla imprenditorialità femminile.

Il senatore DUVA condivide la richiesta della senatrice Piloni di dedicare in futuro, dopo la Conferenza di Napoli, una più ampia riflessione comune sui contenuti delle due relazioni, dalla seconda delle quali emerge una sostanziale antinomia tra una concezione del problema parità uomo-donna nel mondo del lavoro da realizzarsi secondo i criteri della tutela e della preferenzialità e una prospettiva più carica di futuro, e meno categoriale, che invece mira ad inserire il problema in una visione globale nell'ambito delle politiche economiche in generale. L'accelerata evoluzione del mondo produttivo, oltre alle difficoltà applicative della normativa in vigore, fanno temere che ci si possa arenare in una situazione paralizzante tra le due tendenze sopra delineate, che invece dovrebbero essere coniugate congiuntamente in uno sforzo che miri a non far venire meno la tutela, ma che nello stesso tempo determini fat-

tori di vitalità e di autonomo sviluppo. Dichiara poi di aver colto favorevolmente alcuni spunti operativi nell'intervento del ministro Finocchiaro in tema, ad esempio, di osservatorio e di criteri di valutazione dell'impatto occupazionale degli investimenti, mentre deve registrare l'atteggiamento troppo neutralmente constatativo fatto emergere dal ministro Treu rispetto ad inadempienze che non possono riguardare anche le responsabilità politiche. Un altro nodo emerso da queste audizioni, prosegue l'oratore, investe la contraddizione esistente tra la legittima e condivisibile pressione ad un sempre più forte decentramento e il rischio che questa valorizzazione localistica si risolva, come sembra essere avvenuto con la legge n. 125, in inadempienze e ritardi, rispetto ai quali è doveroso richiamare le responsabilità del Governo centrale al quale spetta di esercitare, nel campo del lavoro, la vigilanza, il controllo e l'indirizzo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore DE LUCA osserva che la presenza del ministro Finocchiaro manifesta nella maniera più plastica possibile una novità indubitabile sul piano istituzionale rispetto al momento in cui il presidente Smuraglia segnalava, nel documento poi approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura, una diffusa inadeguatezza istituzionale e un deficit culturale in materia di uguaglianza di condizioni fra donne ed uomini nel mondo del lavoro; ritiene pertanto doveroso chiedere al Ministro per le pari opportunità come ella intenda operare per superare questo *deficit*, soprattutto nel settore dell'amministrazione pubblica. Sottolinea successivamente la decadenza da ultimo dimostrata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, sulla quale tante speranze si erano appuntate, e ricorda al riguardo che già la Commissione comunitaria aveva avanzato rilievi sulla legge n. 215 del 1992 in tema di imprenditoria femminile, sostenendo che si potevano consentire aiuti soltanto alle piccole imprese e negando di fatto che l'essere donna fosse condizione sufficiente per promuovere azioni positive di sostegno. Infine, si richiama a quanto sostenuto dal ministro Treu in tema di decentramento e delegificazione per sottolineare che anche nei paesi federali i principi di eguaglianza sono tutelati a livello centrale e per sostenere che l'affermazione di tali principi non può essere demandata ai regolamenti amministrativi.

La senatrice MANIERI rivolge un sentito ringraziamento al ministro Finocchiaro la cui relazione ella condivide totalmente nell'impostazione di fondo. Osserva poi che il problema della parità uomo-donna deve essere calato nel cuore dei mutamenti delle tecnologie e del mercato del lavoro, nonchè dei cambiamenti istituzionali che stanno interessando la società italiana ed europea; si dichiara poi d'accordo sulla necessità di una verifica approfondita della normativa che deve essere sintonizzata non solo con le misure contenute nel cosiddetto Patto sul lavoro, ma anche con l'intero complesso della politica economica. Manifesta quindi il timore che l'inevitabile decentramento che si dovrà realizzare in ogni settore possa risolversi in un aumento delle disuguaglianze tra diverse regioni e zone del Paese perchè non si può dimenticare che la disoccupazione, oltre ad essere un fenomeno femminile e giovanile, è soprattutto un fenomeno del Mezzogiorno dove sarà difficile attivare quegli sti-

moli di cui parlava il senatore Duva. La sua non vuole essere tuttavia una visione pessimistica, nella consapevolezza che anche nel Sud esistono oramai livelli di professionalità e di istruzione delle donne ed anche in settori nei quali tradizionalmente bassissima era la presenza femminile, che attendono di essere pienamente valorizzati. Conclude chiedendo al Ministro se può fornire dati sulla diversa utilizzazione della legge sulle pari opportunità nel Nord e nel Sud.

Il presidente SMURAGLIA dichiara di accogliere con piacere le sollecitazioni rivoltegli circa l'opportunità di dedicare agli argomenti oggi affrontati ulteriori occasioni di approfondimento. Osserva poi che si è tentato oggi di rompere con una tradizione storica in conformità della quale le indagini e le inchieste che il Parlamento conduce quasi mai hanno un seguito operativo e di attenzione e al riguardo deve purtroppo constatare che almeno in parte tale tradizione è oggi confermata dalla seduta in corso che avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte di tutta la Commissione. Sempre relativamente alla seduta in corso, auspica che si diffonda nell'opinione comune l'opportunità di considerare la giornata di giovedì come una normale giornata di lavoro parlamentare. Quanto al merito delle audizioni, deve constatare che, anche per quanto riguarda la questione all'ordine del giorno, si conferma l'atteggiamento di parte governativa per cui - anche alle richieste di informazioni più semplici contenute nei documenti parlamentari di indirizzo e di controllo non si dà abitualmente concreta risposta. Auspica infine che nell'ambito della riforma del Ministero vi sia attenzione sufficiente per le strutture operative chiamate ad attuare la legge, allo stato insopportabilmente inadeguate. Dà quindi la parola al ministro Finocchiaro per una breve replica.

Il ministro FINOCCHIARO fa presente che la preparazione della presente audizione è stata per lei l'occasione per sviluppare una riflessione teorica sul lavoro che è chiamata a svolgere in mezzo a grandi difficoltà, dovute principalmente alla necessità di doversi ella confrontare, come Ministro, con una realtà istituzionale costruita a pezzi e caratterizzata quindi da una dispersione di ruoli, competenze e risorse incompatibile con i grandi mutamenti intervenuti negli ultimi anni, compresa la nomina di un Ministro per le pari opportunità. Il suo impegno sarà quello di coinvolgere il Parlamento nella indispensabile riforma istituzionale che dovrà riguardare organi, risorse, competenze e strumenti in tema di pari opportunità, e di favorire una trasmissione degli indirizzi e delle azioni politiche a livello locale, dove già oggi si registrano sperimentazioni avanzatissime, anche di natura istituzionale. Assicurato poi che ella sta già lavorando per una più efficace applicazione della legge n. 125, rende noto, in riferimento alle questioni sollevate dai senatori Pelella, Duva e Piloni circa il rapporto tra disoccupazione femminile meridionale e le misure contenute nel Patto per il lavoro, di aver già inoltrata a tutti i Ministri competenti una lettera che li impegna, già nella prima fase dell'applicazione dell'accordo, a valutare l'impatto di ogni iniziativa sul mondo femminile e a porre la pari opportunità uomo-donna al centro di strumenti come i patti territoriali o i contratti di area. Rilevato quindi che anche una questione come quella del gratuito patro-

cinio a spese dello Stato assume un valore simbolico di grande valore, conclude affermando che la strada per realizzare una effettiva parità è ancora molto lunga, ma dichiarandosi altresì convinta che si potrà percorrerla per un buon tratto se tutte le energie verranno fatte confluire verso questo obiettivo; ed è per questo motivo che auspica un rapporto di stretta collaborazione tra Governo e Parlamento annunciando fin d'ora la sua piena disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione lavoro ogni qualvolta ciò le sarà richiesto.

Il PRESIDENTE dichiara concluse le audizioni.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**32ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il Ministro per la sanità Bindi, nonché il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(65) NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

**(238) DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente CARELLA comunica che il comitato ristretto incaricato di elaborare un testo unificato ha concluso i suoi lavori ed ha elaborato un testo unificato.

Il ministro BINDI esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto osservando che la definizione di un testo unificato costituisce di per sè testimonianza di un ampio consenso tra le forze politiche sulla necessità di varare una nuova organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi.

Il Governo considera lo sviluppo della tecnologia dei trapianti e la loro diffusione a livelli pari a quelli della media europea come uno dei punti qualificanti del suo programma in materia sanitaria; ella assicura pertanto la massima collaborazione dell'Esecutivo nella definitiva redazione del provvedimento in titolo.

Il relatore DI ORIO riferisce alla Commissione circa i lavori svolti dal comitato ristretto e il testo da esso elaborato.

Egli fa presente in primo luogo che il comitato ha svolto ampie e approfondite audizioni, consultando dapprima gli operatori del settore, poi l'AIDO e l'ANED, il Consiglio Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità e, infine, alcune organizzazioni che tutelano i diritti di cittadini trapiantati o in attesa di trapianto, riunite in un *Forum* dei Trapianti.

Nell'elaborare il testo in esame, il comitato ha ritenuto quindi di dover seguire un metodo di approfondito confronto e consultazione con i soggetti che già erano stati uditi, metodo questo che è stato fortemente apprezzato dagli esponenti della società civile e del mondo degli operatori, i quali hanno altresì espresso un diffuso consenso sul merito del testo elaborato dal comitato.

Il testo in esame, in primo luogo, definisce l'azione programmata per i trapianti individuando un'organizzazione delle attività di prelievo e di trapianto articolata su tre livelli, sul primo e sul terzo dei quali - un livello nazionale ed uno locale - si è verificata nel comitato una sostanziale identità di vedute.

Sul livello intermedio, invece, è stato necessario trovare un punto di mediazione fra coloro che, a tutela soprattutto dell'efficienza del sistema e della salvaguardia di ampi bacini di utenza per i trapianti, ritenevano che tale livello dovesse essere necessariamente interregionale e coloro che, a tutela dell'autonomia organizzativa delle regioni, ritenevano che il coordinamento dovesse essere di livello regionale, fatta salva la possibilità per le regioni di consorziarsi volontariamente.

Si è pertanto adottata una formulazione che consente alle regioni di scegliere tra la costituzione di un centro di riferimento regionale e il consorzio con altre regioni, fatta salva la necessità di salvaguardare comunque una dimensione minima del bacino di utenza per ciascuna tipologia di trapianto. Ove una regione non raggiunga tale soglia critica, si determina l'obbligo di consorziarsi in un centro di riferimento interregionale relativamente a quella tipologia di trapianto.

Si stabilisce inoltre la creazione di una rete telematica per collegare i centri regionali e interregionali tra di loro e con il Centro nazionale trapianti.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni per procedere al prelievo, identificandole nell'accertamento della morte a termini di legge e nel rispetto delle norme sulla donazione di organi.

L'articolo 3 identifica le sedi di prelievo di organi e tessuti di cadavere.

A questo proposito si sono verificate divergenze in Commissione circa l'attribuzione dell'autorizzazione ad effettuare prelievi e trapianti solamente a strutture pubbliche ovvero a tutte le strutture accreditate.

Pur nella consapevolezza di gravi motivi che giustificano un atteggiamento di favore verso le strutture pubbliche in questa materia, è prevalsa in Commissione l'opinione che, allo stato attuale, il sistema costruito dal decreto legislativo n. 502 del 1992 ponga sullo stesso piano, una volta ottenuto l'accreditamento, l'azienda pubblica e quella privata e che pertanto non sarebbe parsa conforme alla normativa vigente una disposizione limitativa della possibilità per il privato accreditato di effettuare talune attività chirurgiche.

L'articolo 6 reca disposizioni riguardanti la salma, alcune delle quali possono apparire pleonastiche. Il comitato ha ritenuto tuttavia, anche di fronte ad una realtà che vede gli operatori non sempre rispettosi dell'integrità della salma, che potesse essere opportuno uno specifico richiamo.

L'articolo 7 individua nelle regioni e nelle province autonome gli enti abilitati ad autorizzare le strutture accreditate ad effettuare trapianti di organi e tessuti.

L'articolo 8 disciplina l'obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto e per il decorso post-trapianto.

L'articolo 9 disciplina l'ordinamento e le funzioni del Centro Nazionale per i Trapianti, nel quale si individua l'organo principale di coordinamento e programmazione dell'attività dei prelievi e dei trapianti sul territorio nazionale.

L'articolo 10 disciplina invece composizione e funzionamento dei centri regionali e interregionali per i trapianti.

L'articolo 11 istituisce borse di studio per lo sviluppo della tecnologia dei trapianti, mentre l'articolo 12 disciplina le figure professionali del coordinatore regionale o interregionale e del coordinatore locale del prelievo e del trapianto.

L'articolo 13 reca una articolata disciplina dell'organizzazione del prelievo e del trapianto dei tessuti, incentrata sulla costituzione di banche di tessuti, coordinate da un registro situato presso il centro di riferimento, e di appositi centri di prelievo e di trapianto.

L'articolo 14 detta norme sull'aggiornamento degli operatori, mentre l'articolo 15 regola l'attività di informazione e di vigilanza sull'informazione in materia di prelievi e di trapianti. Il comitato ha ritenuto che questa materia, benchè specificamente afferente alla donazione e alla manifestazione di volontà, andasse comunque richiamata anche nel testo in esame, in considerazione della centralità che la questione dell'informazione riveste in tutta la problematica dei trapianti.

L'articolo 16 disciplina il rimborso dei costi dell'attività dei prelievi.

Gli articoli 17 e 18 regolamentano l'importazione e l'esportazione di parti di cadavere e il trapianto all'estero, mentre gli articoli 19 e 20 recano le sanzioni amministrative e penali per la violazione delle norme in materia di prelievi e di trapianti, con particolare riferimento al commercio di parti di cadavere.

L'articolo 21 reca disposizioni di carattere abrogativo, mentre l'articolo 22 disciplina la copertura degli oneri finanziari. In tale disposizione il comitato ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo di finanziamento che determinasse un'effettiva sanzione per le regioni inadempienti rispetto agli obblighi di legge.

Il senatore Di Orio ritiene che il testo in esame possa costituire una valida base per il dibattito in Commissione e, anche al fine di raccogliere le indicazioni provenienti dal Governo stesso circa l'urgenza di una riforma del sistema dei prelievi e dei trapianti, propone il trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante.

Concorda il rappresentante del Governo, sottosegretario BETTONI BRANDANI.

La proposta di richiedere il passaggio alla sede deliberante, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO  
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 65 E 238**

TITOLO I

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DEI TRAPIANTI D'ORGANO

Art. 1.

*(Azione programmata per i trapianti)*

1. Il coordinamento e l'effettuazione dei trapianti d'organo sono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Tutte le fasi che portano alla esecuzione dei trapianti debbono rispondere al criterio della trasparenza e delle pari opportunità, con criteri di accesso preferenziali determinati unicamente da parametri clinici. In merito il Ministro della sanità emana atti d'indirizzo, acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale di Bioetica.

2. Le attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti di tutto il territorio nazionale fanno capo a tre livelli: *a)* nazionale; *b)* regionale o interregionale; *c)* locale.

3. Presso l'Istituto Superiore di Sanità è costituito il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT) i cui compiti sono stabiliti nel successivo articolo 9.

4. Svolge attività di consulenza del Centro una Consulta composta dal Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità o un suo delegato, dal Direttore del Centro Nazionale per i Trapianti, dal direttore generale del Dipartimento del Ministero della sanità competente in materia di trapianti, da tre esperti di alta qualificazione scientifica designati dal Ministro sanità, da tre rappresentanti dei centri di riferimento di cui ai successivi commi 5 e 6 e da due esperti designati dalle Associazioni che operano nel settore dei trapianti e delle donazioni.

5. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano già provveduto, sono tenute ad istituire un Centro regionale di riferimento (CRT), in proprio o in consorzio con altre regioni. All'interno di ogni singola area tutte le strutture che operano nelle attività di prelievo e trapianto devono fare capo ad un unico centro.

6. Le regioni la cui popolazione sia inferiore al bacino di utenza minimo, stabilito per ciascun tipo di trapianto con decreto del Ministro della sanità sentita la Consulta di cui all'articolo 1, debbono coordinare la loro attività mediante un centro interregionale di riferimento per i trapianti (CIRT). Il criterio guida per la costituzione del centro è quello del bacino di utenza integrato tra regioni contigue. I compiti dei centri regionali e interregionali di riferimento sono stabiliti al successivo arti-

colo 10. La costituzione e il funzionamento dei CIRT sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.

7. I centri regionali e interregionali di riferimento sono collegati per via telematica tra loro e con il centro nazionale per i trapianti.

## TITOLO II

### CENTRI TRAPIANTI E ATTIVITÀ DI PRELIEVO

#### Art. 2.

##### *(Condizioni per il prelievo)*

1. Il prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, è consentito nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

2. Condizioni per il prelievo sono l'accertamento di morte da effettuarsi in conformità alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e il rispetto delle vigenti norme sulla manifestazione di volontà.

3. Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 2, il direttore sanitario deve dare comunicazioni delle possibilità di prelievo di organi o tessuti ai fini di trapianto terapeutico, al centro regionale o interregionale di riferimento per i trapianti, ed accertare se esistano le condizioni per la donazione ai sensi della normativa vigente in materia.

#### Art. 3.

##### *(Sedi di prelievo di organi e tessuti da cadavere)*

1. Le strutture sanitarie accreditate, purchè dotate di reparti di rianimazione, sono tenute a svolgere attività di prelievo.

2. Le regioni e le province autonome devono assicurare alle strutture pubbliche che svolgono attività di prelievo le dotazioni tecnologiche necessarie e la disponibilità di personale adeguato sul piano qualitativo e quantitativo.

A tal fine le regioni e le province autonome sono tenute a potenziare i centri di rianimazione con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, è presente anche un reparto neurochirurgico.

Le regioni e le province autonome sono tenute altresì a potenziare, o ad attuare, laddove ancora non attivi, i dipartimenti di emergenza sul territorio.

3. Le regioni e le province autonome entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano un Piano regionale o interregionale di organizzazione dei trapianti recante disposizioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle strutture di cui al comma 1

nonchè in ordine all'ottimizzazione dell'organizzazione ed all'incentivazione del personale che opera:

- a) nel coordinamento alla donazione a livello locale e regionale;
- b) nel mantenimento del donatore cadavere durante il periodo di osservazione;
- c) nei prelievi di organi e tessuti;
- d) nei trapianti d'organo secondo progetti obiettivo proposti dal responsabile del centro di riferimento e o dal coordinatore regionale.

4. L'attività di prelievo di tessuti da cadavere può effettuarsi nelle strutture accreditate anche se non dotate di servizi di rianimazione.

#### Art. 4.

##### *(Obblighi relativi alla documentazione clinica)*

1. Dell'accertamento della morte, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, delle modalità di manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e delle operazioni di prelievo sono redatti appositi analitici verbali sottoscritti dagli operatori impegnati nei prelievi.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo.

3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nell'archivio della struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

#### Art. 5.

##### *(Personale addetto ai prelievi ed ai trapianti)*

1. I sanitari che effettuano i prelievi possono, su richiesta, eseguirli anche presso strutture sanitarie diverse da quelle di appartenenza, purchè idonee per effettuare l'accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

2. I sanitari che effettuano i prelievi ed i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

3. Al personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle operazioni e nella organizzazione dei prelievi e dei trapianti è vietato rivelare l'identità del donatore e del ricevente.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni riguardanti la salma)*

1. Il prelievo deve essere effettuato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

2. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.
3. La struttura sanitaria dove viene effettuato il prelievo deve provvedere alle spese aggiuntive per il trasporto del feretro.

Art. 7.

*(Sedi autorizzate e modalità per le operazioni di trapianto)*

1. Le regioni e le province autonome individuano, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, fra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti. Alla individuazione si provvede sulla base di modalità e *standard* definiti dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, e sulla base dei requisiti di alta specializzazione per i trapianti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1992, n. 26 e successivi aggiornamenti.

Art. 8.

*(Obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto e per il decorso post-trapianto)*

1. Il centro regionale o interregionale di riferimento registra in appositi verbali le motivazioni che determinano l'assegnazione degli organi o dei tessuti, secondo i protocolli definiti a livello nazionale.

2. I sanitari che effettuano il trapianto devono riportare in apposito verbale i criteri e le motivazioni cliniche che giustificano il trapianto e la scelta del soggetto ricevente l'organo o i tessuti. Gli stessi devono anche aggiornare nel tempo i dati riguardanti le condizioni cliniche e i pazienti trapiantati e darne comunicazione al centro di riferimento competente.

3. I verbali di cui al comma 1 e 2 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla data del trapianto, a cura del direttore sanitario, al centro regionale o interregionale di riferimento della regione nella quale ha avuto luogo il trapianto ai fini statistici ed epidemiologici ed al centro nazionale di riferimento per i trapianti istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 9.

*(Centro Nazionale Trapianti)*

1. È istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il centro nazionale per i trapianti di organi e tessuti da cadavere.

2. Il centro di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) gestisce i registri nazionali dei trapianti di organi e di tessuti compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri regionali o inter-

regionali per i trapianti nonché il controllo nel tempo dei risultati sui singoli pazienti che siano stati sottoposti a trapianti;

*b)* individua i criteri per la definizione di protocolli operativi, per l'assegnazione degli organi e dei tessuti, per la soluzione delle urgenze, e ne verifica l'attuazione;

*c)* promuove l'applicazione di criteri uniformi nella definizione delle procedure operative con particolare riferimento al trattamento del donatore, al prelievo degli organi e alla loro assegnazione;

*d)* esegue il controllo di qualità sui laboratori di tipizzazione tissutale;

*e)* promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi;

*f)* fornisce al Ministero della sanità, alla Consulta Tecnica permanente per i Trapianti e a parti terze, su richiesta, le informazioni contenute nel registro trapianti, eventualmente filtrate in base a criteri concordati a livello nazionale;

*g)* promuove, in collaborazione con i centri regionali o interregionali e con istituti universitari, associazioni scientifiche ed enti pubblici di settore, l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di incontri scientifici a livello nazionale e internazionale;

*h)* imposta campagne nazionali di sensibilizzazione della popolazione, e promuove lo sviluppo della ricerca scientifica nel settore;

*i)* indirizza raccomandazioni ai centri di riferimento regionali o interregionali tese a uniformare l'attività di prelievo e trapianto sul territorio nazionale.

*l)* definisce i parametri tecnici per la realizzazione della rete di collegamento telematico di cui al comma 7 del precedente articolo 1.

3. Il centro di cui al comma 1 è collegato in rete telematica ai centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, i quali devono trasmettere al centro medesimo tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. Il direttore del Centro Nazionale per i Trapianti è un dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore della Sanità ovvero un sanitario estraneo all'amministrazione particolarmente qualificato in materia di trapianti, assunto dall'I.S.S. con contratto di diritto privato di durata quinquennale; al rapporto contrattuale si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per il direttore sanitario di azienda.

Il personale del Centro è individuato tra i dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità.

5. L'attività del Centro Nazionale per i Trapianti è svolta in conformità agli indirizzi tecnici operativi stabiliti dalla Consulta Tecnica permanente per i Trapianti di cui all'articolo 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo si provvede utilizzando parte della quota destinata al finanziamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata, svolta dall'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

## Art. 10.

*(Centri regionali o interregionali per i trapianti)*

1. Il centro regionale o interregionale è l'unità operativa di base della organizzazione dei prelievi e dei trapianti. Esso è istituito in piena autonomia e con provvedimento formale della regione o delle regioni che si consorziano ed è ubicato presso una struttura pubblica provvista di un idoneo laboratorio di immunogenetica per l'espletamento istituzionale dell'attività di tipizzazione tissutale e di controllo della stessa.

2. Il centro regionale o interregionale per i trapianti ha le seguenti funzioni.

a) gestisce all'interno dell'area di competenza le liste di attesa dei candidati al trapianto afferenti ai centri autorizzati e ne cura la tenuta e l'aggiornamento, trasmettendone copia al centro nazionale trapianti;

b) assicura il controllo sull'esecuzione di tutti i tests immunologici necessari per il trapianto nell'area di propria competenza del potenziale donatore;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei tests di compatibilità immunologica in tutti i programmi di trapianto nella regione o nell'area di competenza;

d) coordina l'attività di donazione, i rapporti con le rianimazioni del territorio e quelli con i centri trapianto in collaborazione con il coordinatore locale e regionale, ove esistente;

e) determina d'intesa con i centri di trapianto, l'attribuzione degli organi prelevati da utilizzare secondo i protocolli definiti a livello nazionale;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi nell'area di competenza;

g) informa in tempo reale, di ogni potenziale donatore, gli altri centri regionali o interregionali;

h) promuove l'attività educativa e la formazione professionale nel settore dei trapianti;

i) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie dell'area di competenza e con le associazioni di volontariato.

3. Le regioni, in attuazione di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità su proposta della Consulta nazionale dei trapianti, disciplinano il controllo delle attività dei centri di riferimento.

4. Inoltre il centro regionale o interregionale:

a) riceve dai centri prelievo le segnalazioni di tutti i potenziamenti donatori rilevati nell'area di competenza ai fini della distribuzione degli organi per programmi comuni (urgenze, ecc.)

b) è tenuto a rispondere tempestivamente ai centri trapianto della propria area di competenza, dando informazione dell'avvenuta allocazione dell'organo o dei motivi della mancata accettazione;

c) promuove riunioni periodiche nella propria area di competenza per la verifica delle attività e per la programmazione delle linee operative e di sviluppo;

- d) promuove tutte le necessarie iniziative di carattere educazionale e culturale nel settore dei trapianti nel territorio di competenza;
- e) tiene i registri dei prelievi effettuati e degli organi trapiantati, nel territorio e ne trasmette i dati al centro nazionale trapianti;
- f) cura la partecipazione a programmi collaborativi nazionali e internazionali.

5. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che le regioni abbiano promosso la costituzione dei centri di coordinamento interregionale per i trapianti, alla costituzione ed all'organizzazione degli stessi provvede con decreto il Ministro della sanità.

#### Art. 11.

##### *(Istituzione di borse di studio)*

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, istituisce borse di studio per l'addestramento del personale, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti.

2. Le borse sono riservate al personale comunque operante nelle strutture che svolgono attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo a quello dei reparti di rianimazione, nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e ai trapiantati.

3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1.

#### Art. 12.

##### *(Coordinatori del prelievo e del trapianto Locali e Regionali o interregionali)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni sono tenute a nominare un coordinatore del centro di cui all'articolo 10. I Direttori generali delle aziende sanitarie sono tenuti a nominare un coordinatore locale del centri prelievo.

2. I coordinatori regionali od interregionali sovrintendono allo svolgimento delle funzioni dei centri di riferimento di cui al comma 2 del predetto articolo 10 e svolgono inoltre i seguenti compiti:

- a) coordinare l'attività dei coordinatori locali in ordine ai compiti di cui al comma 4 e promuoverne la formazione e l'aggiornamento;
- b) raccogliere i dati riguardanti i potenziali donatori desumendoli dal Registro di cui al comma 4;
- c) riferire agli assessori alla sanità delle rispettive regioni le iniziative intraprese, formulando, se del caso, proposte per migliorare e ottimizzare l'attività di prelievo;
- d) promuovere, d'intesa con gli Assessorati alla sanità delle regioni di pertinenza, campagne di educazione per il pubblico e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori sanitari.

3. Il coordinatore regionale o interregionale è un sanitario laureato in medicina e chirurgia che abbia acquisito esperienza nel settore, resta in carica tre anni e può essere rinnovato. Il coordinatore non deve essere coinvolto direttamente nelle attività di trapianto. Per la sua attività è coadiuvato da un Comitato Regionale dei Trapianti composto da sei membri eletti dai responsabili dei Centri di prelievo e di trapianto e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

4. Il coordinatore locale, è un dipendente delle aziende sanitarie o dei Presidi Ospedalieri che svolge, a tempo parziale, i seguenti compiti:

- a) tenere un registro di tutti i potenziali donatori;
- b) stimolare l'attenzione sul reperimento donatori, sia nel proprio ospedale che nella propria area;
- c) coordinare gli atti burocratici degli interventi di prelievo e di trapianto;
- d) tenere i rapporti con le famiglie dei donatori;
- e) promuovere e gestire iniziative per migliorare l'attività di prelievo e di trapianto ed i relativi atti burocratici;
- f) partecipare e organizzare incontri di promozione negli ospedali, nelle scuole, e in altre istituzioni, in collaborazione con le associazioni di volontariato pertinenti.

Le modalità di svolgimento dei predetti compiti sono disciplinate con regolamento regionale.

5. Per esercitare i suoi compiti, il coordinatore locale può avvalersi di collaboratori da scegliere tra il personale sanitario e amministrativo. Il coordinatore locale rimane in carica tre anni e può essere rinnovato.

### Art. 13.

#### *(Prelievo e trapianto di tessuti)*

1. Nell'ambito dell'organizzazione del prelievo e del trapianto dei tessuti da donatore cadavere sono istituiti:

- a) il registro regionale o interregionale;
- b) le banche dei tessuti;
- c) i centri di prelievo e di trapianto.

2. Il registro ha sede presso il centro di riferimento svolge le seguenti funzioni:

- a) coordinare le banche dei tessuti;
- b) gestire le liste di attesa;
- c) verificare che l'allocazione dei tessuti ai pazienti avvenga secondo criteri concordati;
- d) raccogliere i dati relativi al ricevente, al donatore e al trapianto, ivi compresi quelli concernenti il monitoraggio del paziente a lungo termine;

3. Le banche dei tessuti sono istituite dalle regioni, sentito il centro di riferimento, e hanno i seguenti compiti:

- a) reperire, conservare e distribuire i tessuti certificando la loro idoneità e sicurezza;
- b) organizzare il trasporto di tessuti e di *èquipes* di prelievo;
- c) collaborare con il registro dell'area di riferimento al fine di registrare ogni movimento di tessuti in entrata e in uscita, inclusa l'importazione dall'estero.

4. I centri di prelievo e trapianto devono:

- a) operare in collegamento con le banche dei tessuti competenti per territorio;
- b) trasmettere alle banche dei tessuti e al registro interregionale tutti i dati concernenti i donatori, i tessuti prelevati, i pazienti e l'andamento dei pazienti trapiantati.

#### Art. 14.

*(Aggiornamento permanente)*

Le regioni e le province autonome promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori coinvolti nelle procedure di accertamento della morte ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1993, n. 578, come pure nella valutazione d'idoneità al prelievo del soggetto e nei rapporti con i familiari.

#### Art. 15.

*(Campagna d'informazione e attività di vigilanza sull'informazione)*

1. Il Ministro della sanità adotta adeguate misure atte a diffondere con ogni mezzo tra i medici di medicina generale e tra gli operatori delle strutture ospedaliere e delle AA.SS.LL., nonché tra i cittadini, la più ampia conoscenza delle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 578, «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte» e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica, imposta campagne multimediali d'informazione rivolte ai cittadini, anche attraverso la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo ai comuni, alle scuole di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle AA.SS.LL. per favorire la più ampia conoscenza nella popolazione delle possibilità terapeutiche dei trapianti di organi, tessuti e cellule, nonché delle normative che regolamentano la materia dei prelievi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

3. Il Ministro della sanità promuove la correttezza scientifica delle informazioni diffuse attraverso la stampa e i mezzi di comunicazione radiotelevisivi ed accerta il contenuto di comunicati, interviste, programmi o servizi che affrontino anche marginalmente tali problemati-

che in modo da prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e provvedere alle eventuali richieste di rettifica in conformità alle vigenti leggi sulla stampa.

4. Per i fini di cui alla presente legge lo Stato, le regioni, le AA.SS.LL. possono avvalersi delle associazioni riconosciute particolarmente benemerite nell'ambito della sanità pubblica, le organizzazioni e società scientifiche, che operano nel settore.

#### Art. 16.

##### *(Rimborso dei costi dell'attività di prelievo)*

1. Il centro regionale o interregionale di riferimento ripartisce il rimborso dei costi dell'attività di prelievo tra la struttura sanitaria dove viene effettuato il prelievo di organi e tessuti e quella dove viene effettuato il trapianto in base a tariffe stabilite annualmente dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni.

### TITOLO III

#### TRAPIANTI CON SCAMBIO DI ORGANI E PAZIENTI CON PAESI ESTERI

#### Art. 17.

##### *(Importazione ed esportazione di parti di cadavere)*

1. L'importazione ed esportazione a titolo gratuito di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico possono essere effettuate esclusivamente dalla strutture di cui all'articolo 7 dopo autorizzazione del rispettivo centro di riferimento regionale o interregionale, che verifica che la parte in oggetto sia stata certificata all'origine, per qualità e sicurezza, secondo gli *standard* italiani.

2. L'autorizzazione all'importazione è rilasciata quando a cura del vettore vengono apposti esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:

- a) l'ente o l'istituto estero mittente;
- b) l'ente o l'istituto nazionale destinatario;
- c) la parte di cadavere oggetto dell'importazione;
- d) il certificato d'origine di conforme qualità e sicurezza.

Il Ministro della sanità, o per sua delega il sanitario preposto agli uffici sanitari di frontiera, rilascia tempestivamente l'autorizzazione.

Il Direttore sanitario dell'ente o istituto destinatario, entro 48 ore dal ricevimento della parte del cadavere, trasmette alla competente autorità sanitaria di frontiera una dichiarazione attestante la corrispondenza della parte ricevuta con quanto dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elementi contrastanti con le norme relative all'importazione di materiale biologico.

Copia della dichiarazione deve essere contestualmente inviata al Centro di riferimento regionale o interregionale competente per territorio.

3. L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata quando a cura del vettore vengano apposti, esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni:

- a) la parte di cadavere oggetto dell'esportazione;
- b) che la morte del soggetto dal cui corpo è stata prelevata la parte, sia stata accertata nei modi previsti dalla legge;
- c) che il Centro di riferimento interregionale competente per territorio, sentito il Centro nazionale per i trapianti, ha escluso la presenza sul territorio nazionale di un soggetto maggiormente idoneo a ricevere, per trapianto, la parte oggetto di esportazione, fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

#### Art. 18.

##### *(Il trapianto all'estero)*

1. Le spese di iscrizione e di trapianto in Organizzazioni di trapianto estere sono a carico del Servizio sanitario nazionale, limitatamente al trapianto di organi da cadavere e solo se il paziente è stato iscritto in lista attiva in Italia in un programma di trapianto per un periodo di tempo e con le modalità che saranno definite da decreto del Ministro della sanità.

2. Per i casi urgenti provvederà il centro di riferimento regionale o interregionale direttamente a ricercare l'organo o il tessuto sui circuiti nazionali e internazionali.

3. L'iscrizione all'estero dovrà essere autorizzata da una Commissione costituita da un rappresentante del centro di riferimento regionale o interregionale e da un clinico del Centro trapianti italiano cui il paziente afferisce, in base a protocolli concordati.

#### TITOLO IV

##### SANZIONI, NORME FINALI E FINANZIARIE

#### Art. 19.

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Le regioni e le province autonome vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sull'esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9, irrogano le sanzioni di cui al comma 1, con le forme e le modalità pre-

viste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20.

*(Commercio di parti di cadavere)*

1. Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 100.000.000 a lire 500.000.000.

2. Se si tratta di persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dell'esercizio della professione.

Art. 21.

*(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)*

1. Sono abrogate la legge 2 dicembre 1974, n. 644, e successive modificazioni, e le altre norme in contrasto con la presente legge.

Art. 22.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per il 1997, lire 100 miliardi per il 1998 e lire 100 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sanitario nazionale per i suddetti esercizi.

I finanziamenti relativi alla riorganizzazione dei trapianti sono erogati alle regioni e alle province autonome per il 50 per cento dopo la presentazione del Piano regionale o interregionale di riorganizzazione dei trapianti e per il 50 per cento allorchè sia documentata la predisposizione degli atti esecutivi del Piano.

2. Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge le regioni debbono provvedere agli atti di loro competenza. In caso di inadempienza provvede il Ministro della sanità, su parere del Consiglio Superiore di Sanità.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

**31ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Intervengono ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del Regolamento, il professor Franco Giampietro, il professor Sandro Amorosino, il professor Massimo Guarascio, il dottor Gianfranco Amendola e il dottor Giovanni Periale.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva in merito allo schema di decreto legislativo sulla disciplina dei rifiuti: audizioni di docenti universitari ed esperti di diritto ed economia ambientale**  
(R048 000, C13ª, 0001°)

Il presidente GIOVANELLI dà la parola al professor GIAMPIETRO, che stigmatizza anzitutto il rinvio a quarantasei ulteriori decreti ministeriali o interministeriali applicativi del decreto legislativo proposto dal Governo: quest'ultimo testo non introduce un nuovo sistema di gestione dei rifiuti, ma ripercorre indicazioni già offerte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, senza indicare strumenti idonei a superare il contenzioso giurisprudenziale verificatosi negli ultimi quindici anni.

La delega conferita al Governo per il recepimento delle tre direttive sui rifiuti e gli imballaggi non si estende alla materia tariffaria, che è coperta dalla riserva di legge relativa prevista per i tributi dalla Costituzione; anche l'introduzione di sanzioni amministrative non appare consequenziale alla direttiva sulle pile e gli accumulatori, mentre più in generale l'esercizio della delega sotto forma di testo unico confligge con il mancato richiamo all'articolo 8 della legge comunitaria per il 1993, da parte della norma della legge comunitaria per il 1994 che ha riaperto i termini.

La stessa rimessione in termini per l'esercizio della delega sulle prime due direttive, producendo un termine complessivo superiore ai due anni, rende applicabile l'articolo 14, comma 4, della legge n. 400 del

1988: il termine di quaranta giorni posto dalla Presidenza delle due Camere alle rispettive Commissioni competenti, per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto, dovrebbe pertanto essere elevato a sessanta giorni, prevedendo altresì un ulteriore invio del testo modificato dal Governo alle Commissioni per un parere definitivo da esprimere entro trenta giorni.

Il sistema di gestione dei rifiuti delineato nello schema di decreto, poi, prefigura alcune palesi violazioni delle direttive comunitarie: il triplice regime amministrativo di controllo, prevede anzitutto per l'utilizzo diretto un rinvio sia al decreto ministeriale del settembre 1994, sia ad un nuovo decreto ministeriale privo di sostanziali criteri direttivi; in violazione di quanto previsto poi dalla direttiva 91/156/CEE, il regime autorizzatorio sugli impianti di recupero dei rifiuti non si differenzia da quello per gli impianti di smaltimento nell'ambiente; infine, le procedure semplificatorie per il recupero sono condizionate ad un ulteriore decreto ministeriale, la cui mancata emanazione entro i centoventi giorni previsti potrebbe arrestare l'attività degli operatori del settore.

Ingiustificate, alla stregua delle direttive, sono anche talune esclusioni di categorie di rifiuti, come gli scarti di industrie alimentare (per le quali vi è un rinvio piuttosto esteso all'interprete); quanto ai rifiuti pericolosi, l'elenco allegato allo schema di decreto riproduce l'ambito applicativo massimo consentito dalla direttiva, in quanto il Governo non è stato in grado di valersi della facoltà - conferita a livello comunitario - di presentare una documentazione tecnico-scientifica volta ad escludere alcune categorie; d'altro canto, nell'elencazione non appaiono soddisfatti neppure i criteri richiesti dalla direttiva 91/689/CEE.

Ha quindi la parola il professor AMOROSINO, secondo cui l'attualità dello schema di decreto è vincolata ad una serie di decreti ministeriali in assenza dei quali l'intero sistema normativo rischia di essere reso inefficace; la compresenza di innovazioni giuridiche ed istituti già esistenti rappresenta una peculiarità del testo in esame, nel quale si alternano conferme di esperienze positive e proclamazioni ottative insuscettibili di reale applicazione.

A partire dalle finalità contemplate dall'articolo 2, si ravvisa esistere una genericità di previsioni, particolarmente rimarchevole quando si tratta di strumenti volti ad ottenere la responsabilizzazione degli operatori. L'utilizzo diretto di cui all'articolo 6, invece di essere incentivato, appare viepiù assoggettato a vincoli burocratici; quanto alla termogenazione, nell'articolo 10 è evidente uno *sfavor* che è comprovato dal divieto di incenerire, dopo il 2000, i rifiuti non pretrattati. La riorganizzazione del catasto è affidata ad una norma che non fa conseguire oneri per lo Stato, col serio pericolo di restare inattuata; il presupposto giuridico della bonifica dovrebbe poi essere una dichiarazione di sito inquinato, in assenza della quale è prevedibile un contenzioso applicativo assai esteso.

Il ruolo statale contemplato nell'articolo 17 è stato giudicato da taluno eccessivo, nei confronti delle competenze regionali e del modello di decentramento in via di adozione: eppure esso appare in linea di massima coerente con le funzioni di coordinamento e di indirizzo nei confronti delle regioni; è piuttosto da rimarcarsi negativamente la natura

assolutamente residuale delle competenze provinciali, nonché l'attribuzione ai comuni di nuove funzioni senza che siano previste forme di consorzio obbligatorio (se non in virtù di leggi regionali, che in passato sono mancate). E sì vero che l'articolo 23 prevede la creazione di ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, ma la relativa surrogatoria statale nei confronti delle regioni ha un costo politico elevatissimo, che in passato ha reso pressochè impossibile esercitare tale facoltà. La pianificazione «a cascata» rappresenta anch'essa un modello organizzativo fallito, per cui occorrerebbe rimodulare le previsioni pianificatorie del decreto rendendole più snelle.

Dopo aver convenuto con il precedente oratore circa la violazione della direttiva 91/156/CEE, laddove non si differenziano i regimi giuridici tra smaltimento e recupero, prosegue nella disamina dell'articolo 27, lamentando la presenza di due diverse autorizzazioni che realizzano un sovraccarico amministrativo sull'esercizio di un'attività che si intendeva semplificare. Il testo ignora anche l'ampio dibattito, in corso in dottrina, circa il voto a maggioranza nelle conferenze di servizi: l'attribuzione di un'opinione rafforzata alle amministrazioni titolari del vincolo ambientale e paesistico avrebbe evitato l'attuale formulazione, che potrebbe pregiudicare l'efficacia decisionale della conferenza.

A fronte di una situazione di difficoltà dell'albo degli smaltitori, sarebbe stato opportuno accentuarne i caratteri di fluidità di accesso: eppure, il sistema che fa capo ad un organo tecnico-scientifico di controllo potrebbe aggravare la mancata funzionalità dell'albo, visto che l'esigenza di ordine pubblico può essere soddisfatta semplicemente con la previsione di un obbligo di garanzia. Gli strumenti finanziari per la gestione degli imballaggi sono anch'essi piuttosto vaghi, mentre va paventato il rischio che il programma generale di cui all'articolo 38 rappresenti semplicemente la mera riunione dei piani di settori subordinati. Infine, prevedere che, in assenza di attività dei comuni, l'onere della raccolta differenziata ricada sugli operatori, costituisce un incentivo all'inerzia delle amministrazioni locali, quando sarebbe preferibile il sistema privatistico di consorzio tra operatori e comuni; la sanzione per la mancata adesione dovrebbe infine essere proporzionata al giro d'affari degli operatori del settore, mentre i consorzi già efficaci potrebbero essere mantenuti in vita adeguandone gli statuti alla nuova normativa.

Il professor GUARASCIO, nel premettere di condividere la posizione espressa del professor Giampietro per quanto riguarda la definizione di «recupero» e «rifiuto», ritiene opportuno segnalare all'attenzione della Commissione di avere personalmente sperimentato che alcune sostanze rientranti nella lista dei rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo, non sarebbero considerate tali qualora si seguissero i criteri dettati dalla normativa comunitaria. Una contraddizione di notevole rilievo del provvedimento si riscontra poi relativamente alla disciplina delle emissioni in atmosfera, in quanto non si prevede un trattamento diverso, a parità di emissione, a seconda della sostanza da cui questa origina. Si sofferma poi su una operazione che secondo lui, in un provvedimento che non contiene molte novità, si distingue proprio per il suo carattere fortemente innovativo, vale a dire le «iniezioni in profondità» incluse tra le operazioni di smaltimento. Si tratta di operazioni in primo luogo neces-

sarie per lo smaltimento di alcuni rifiuti per i quali non sono possibili altre soluzioni, in secondo luogo assolutamente preferibili rispetto al deposito sul suolo o nel sottosuolo per neutralizzare i componenti solubili in acqua presenti nei rifiuti: da questo punto di vista esse recano anzi un alto valore aggiunto ambientale la cui positività è ovvia. Passando ad osservazioni di dettaglio, il professor Guarascio suggerisce di ricomprendere tra le «caratteristiche del prodotto ottenuto» di cui all'articolo 32 la dizione «materiali per il riempimento in profondità» o dizioni alternative che siano comunque logicamente connesse con le predette iniezioni in profondità; sarebbe poi il caso di precisare che gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23 sono finalizzati esclusivamente ai rifiuti solidi urbani. Formulando ulteriori suggerimenti relativamente all'albo smaltitori, per il quale è secondo lui necessaria una riformulazione del regolamento e al catasto rifiuti, che andrebbe opportunamente riorganizzato, egli prospetta la necessità di un raccordo con i tre anni di vigenza delle norme contenute nel decreto-legge sulle materie prime secondarie soprattutto con riguardo all'articolo 6, nonché di abrogare l'articolo 39, comma 2, della legge n. 146 del 1994, la quale fa inspiegabilmente sussistere un diritto di privativa dei comuni sullo smaltimento dei rifiuti speciali. Infine, sottolinea la necessità di chiarire se i semilavorati siano esclusi o meno dalle previsioni del decreto legislativo. Lascia quindi una nota scritta alla Presidenza.

Il dottor AMENDOLA, lasciando anch'egli una nota scritta, ritiene opportuno ricordare la particolare procedura richiamata nella direttiva «imballaggi» la cui inosservanza potrebbe comportare, secondo i principi stabiliti dalla Corte comunitaria, l'inapplicazione del decreto. Suggerisce, quindi, la necessità di affermare con chiarezza che la preselezione ed il pretrattamento vengono effettuati solo se effettivamente legati ad una successiva attività di recupero o di riciclo. Occorre poi definire con maggiore esattezza le nozioni di «smaltimento» e «recupero», atteso che tale distinzione costituisce uno dei principi cardine del provvedimento. Al riguardo, in risposta ad uno specifico quesito del presidente GIOVANELLI, precisa anzi che la distinzione tra le due attività è accertabile attraverso l'utilizzo di determinati parametri. Illustra quindi una serie di discrasie che egli ha ritenuto di individuare nel testo rispetto sia alla normativa comunitaria che alla legge delega. Ad esempio, la definizione nell'ambito dell'articolo 3 dello stoccaggio come attività distinta dallo smaltimento, potrebbe comportare la mancanza dell'obbligo di iscrizione per le imprese che effettuano attività di stoccaggio; il campo di esclusione della normativa in esame operata con l'articolo 5 è più ampia di quello della direttiva n. 156; più permissivo è ancora il decreto nel prevedere la possibilità di sostituire i registri di carico e scarico con altri documenti; con il comma 10 dell'articolo 22 si crea ingiustificatamente un terzo regime accanto a quello dello smaltimento e del recupero; l'articolo 29 prevede la sottrazione agli obblighi della normativa comunitaria di alcune attività come quelle di utilizzo diretto ovvero alcuni impianti come quelli di ricerca e sperimentazione; l'articolo 32 desta perplessità per quanto previsto al comma 7 relativamente alle centrali elettriche; quanto alla classificazione dei rifiuti, sarebbe opportuno, a suo avviso, prevedere che qualunque rifiuto si trovi in strada è qualificabile

come urbano nel senso che del relativo smaltimento deve occuparsi il Comune, distinguendo ovviamente tale smaltimento a seconda che il rifiuto sia o meno pericoloso. Passando quindi al raffronto con la legge delega, il dottor Amendola afferma in primo luogo che nell'articolo 20 non viene richiamato l'elenco dei rifiuti assimilato agli urbani di cui alla legge delega, nè vi è traccia nel decreto della lista verde relativa ai rifiuti recuperabili. Inoltre, nonostante la presenza di principi molto chiari in materia di controllo, il decreto presenta molte lacune da questo punto di vista e ignora addirittura il coinvolgimento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. A riprova di ciò, cita ad esempio la mancata previsione all'articolo 28 di un obbligo per la camera di commercio di effettuare comunicazioni alla regione, ovvero la insufficienza degli articoli 24, 31 e 32 circa la tutela della salute pubblica. Quanto poi al regime autorizzatorio e alle deroghe ad esso, sarebbe stato opportuno recepire più dettagliatamente le norme comunitarie, prevedendo anche un controllo preventivo dopo la notifica relativa ad un'attività di recupero per consentirne l'iscrizione. Maggiori cautele sarebbero poi necessarie per impedire che molti stabilimenti industriali continuino, come in passato, a funzionare come inceneritori mascherati, senza tra l'altro osservare i limiti di emissioni cui gli inceneritori sono soggetti; analogamente, sarebbe il caso di prevedere, così come ha fatto il decreto-legge sulle materie prime secondarie, la necessità dello smaltimento del rifiuto non recuperato. Per quanto concerne le sanzioni, il decreto in esame sembra ignorare che la legge delega contiene una chiara indicazione di non depenalizzazione nel settore della tutela dell'ambiente ed aggiunge a questo principio generale due riserve di notevole importanza: da un lato fa salva l'applicazione delle norme penali vigenti, dall'altro impone di prevedere sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee. Sarebbe pertanto necessaria una riscrittura della parte relativa alle sanzioni, anche in virtù del fatto che, in assenza di una legge quadro sull'ambiente, negli ultimi anni si è determinato al riguardo un orientamento non omogeneo del legislatore.

Il dottor PERIALE, nel consegnare anch'egli una nota scritta alla Presidenza, osserva in via preliminare che il decreto costituisce un'importante svolta sul piano legislativo e culturale, sia per l'impulso dato alla riduzione dei rifiuti, sia per il passaggio dalla tassa alla tariffa, sia per la gestione dei rifiuti in ambito territoriale più ampio di quello comunale. Tuttavia il decreto presenta delle carenze nel non prevedere azioni di stimolo al mercato delle materie prime secondarie e nel contenere troppi rinvii a decreti ministeriali attuativi. In particolare, egli osserva poi che all'articolo 3 sarebbe opportuno inserire la definizione dei termini «riciclo» e «inerte»; all'articolo 8 andrebbe prevista in ogni caso la corresponsabilità del proprietario, perchè ha un effetto deterrente sul deposito e l'abbandono dei rifiuti, rischiandosi altrimenti di trasferire i costi di bonifica sulla collettività; il contenuto dell'articolo 10 non è coerente con il titolo e al comma 3 dovrebbe quanto meno ricomprendere le raccolte differenziate; nell'ambito dell'articolo 11 sarebbe opportuno prevedere l'obbligo dei produttori di dichiarare la composizione dei rifiuti.

Al riguardo dichiara di concordare il professor GIAMPIETRO, potendosi altrimenti configurare una grave deroga al principio comunitario secondo cui la responsabilità civile per danni a terzi accompagna il produttore fino allo smaltimento del rifiuto.

Il dottor PERIALE prosegue suggerendo, in materia di pianificazione, che la determinazione dei criteri quantitativi sia lasciata ai comuni poichè dipende dalla tipologia degli impianti di smaltimento; egli propone poi che in materia di imballaggi vadano ricompresi nella disciplina di cui al punto e) dell'articolo 20 i rifiuti secondari accanto a quelli primari e che, all'articolo 28, si preveda l'esclusione dall'ambito del comma 6 dei mezzi di trasporto che effettuano direttamente la raccolta di rifiuti solidi urbani.

Il professor GIAMPIETRO interviene infine ricordando che la direttiva comunitaria sugli imballaggi richiede un'attività ulteriore di tre mesi per un vaglio a livello comunitario del recepimento proposto dagli Stati membri. La commissione di studio sulla riforma del codice penale, insediata al Ministero di grazia e giustizia sotto la presidenza del professor Padovani, dovrebbe predisporre un'apposita normativa sul sistema penale dell'ambiente. Conviene il dottor AMENDOLA, auspicando altresì che sia introdotta una soglia minima di tre addetti per gli esercizi obbligati ai registri di carico e scarico dei rifiuti (che attualmente danno luogo a buona parte del contenzioso bagatellare in materia ambientale).

Il presidente GIOVANELLI - dopo aver convenuto sia sulla necessità di ridisegnare l'apparato sanzionatorio incentrandolo sulla tipicità del reato ambientale, sia sull'abbandono del modello pianificatorio «a cascata» (sopprimendo il livello di piano nazionale) - ringrazia i soggetti auditi e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

#### 6<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo:** rimessione alla sede plenaria;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1340) Deputati OCCHETTO ed altri. - Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza,** approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(1380) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare:** parere di nulla osta;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli:** parere di nulla osta;

**(1047) MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli:** parere di nulla osta;

**(1067) CARCARINO ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli:** parere di nulla osta.

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**  
**Comitato per i pareri**

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 1996

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Bedin, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo:** parere favorevole subordinato all'introduzione di emendamento;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,** approvato dalla Camera dei deputati;

**(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,** approvato alla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

**Seduta congiunta con la**

#### **V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati**

*Venerdì 11 ottobre 1996, ore 9*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1997-1999:

- Audizione del Presidente della Corte dei conti.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Venerdì 11 ottobre 1996, ore 10 e 15*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).

- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (1236).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (1400).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

### III. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

#### *In sede consultiva*

### I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

### II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione (1401).



